

Pocket on line

EUTEKNE

Codice Civile - Libro V

Sistema Integrato Eutekne

Codice Civile - Libro V

RD 16.3.1942 n. 262

Libro V - DEL LAVORO**Titolo I - Della disciplina delle attività professionali (8)****Capo I - Disposizioni generali****Art. 2060***Del lavoro*

Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.

Art. 2061*Ordinamento delle categorie professionali*

L'ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell'autorità governativa [e dagli statuti delle associazioni professionali] (1).

Note:

(1) Il riferimento alle associazioni professionali è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2062*Esercizio professionale delle attività economiche*

L'esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti [e dalle norme corporative] (1).

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Capo II - Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi (13)**Art. 2063***[Oggetto] (1)*

Le ordinanze corporative per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto:

- 1) la disciplina unitaria della produzione;
- 2) il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali;
- 3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.

Le materie indicate nel n. 2 possono anche, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, formare oggetto di accordi economici collettivi tra le associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate.

Note:

(1) Il presente articolo deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2064*[Formazione e pubblicazione] (1)*

La formazione e la pubblicazione delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi sono regolate dalle leggi speciali.

Note:

(1) Il presente articolo deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2065*[Efficacia] (1)*

Le ordinanze corporative e gli accordi economici collettivi hanno efficacia per tutti coloro che esercitano la loro attività nel ramo di produzione regolato dalle ordinanze e dagli accordi medesimi.

Note:

(1) Il presente articolo deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2066*[Inderogabilità] (1)*

I contratti individuali non possono derogare alle ordinanze corporative e agli accordi economici collettivi, salvo che questi lo consentano.

Le clausole dei contratti individuali, difformi dalle norme inderogabili contenute nelle ordinanze e negli accordi previsti nel presente capo, sono sostituiti di diritto dalle norme suddette.

La disposizione del comma precedente non si applica ai contratti stipulati prima della entrata in vigore dell'ordinanza corporativa o dell'accordo economico collettivo. L'ordinanza e l'accordo possono tuttavia stabilire che le norme in essi contenute si applichino anche ai contratti ad esecuzione continuata o periodica in corso, per la parte non ancora eseguita.

Note:

(1) Il presente articolo deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Capo III - Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate**Art. 2067***Soggetti*

I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali.

Art. 2068*Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo*

Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità in conformità della legge.

Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico. (1)

Note:

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 9.4.1969 n. 68, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma "nella parte in cui dispone che sono sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico".

Art. 2069*Efficacia*

Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della categoria d'imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o della impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia.

In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti.

Art. 2070*Criteria di applicazione*

L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.

Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.

Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività.

Art. 2071*Contenuto*

Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro.

Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina collettiva.

Deve infine contenere la determinazione della sua durata.

Art. 2072*[Deposito e pubblicazione] (1)*

Il deposito e la pubblicazione del contratto collettivo sono regolati dalle leggi speciali.

Prima della pubblicazione l'autorità governativa deve accertare che ricorrano le condizioni richieste per la validità del contratto collettivo.

La pubblicazione può essere rifiutata, se il contratto collettivo non contiene le disposizioni e le indicazioni richieste dall'articolo 2071, salvo che le parti si siano obbligate a integrarlo con successivi patti da stipularsi entro un termine stabilito. Se i patti integrativi non sono stipulati nel termine, può essere adita la magistratura del lavoro per la formazione delle disposizioni integrative.

Contro il rifiuto di pubblicazione è ammesso ricorso alla magistratura del lavoro a norma delle leggi speciali.

Note:

(1) Il presente articolo deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2073*[Denuncia] (1)*

La denuncia del contratto collettivo deve farsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Se, avvenuta la denuncia, le associazioni professionali non hanno, un mese prima della scadenza, provveduto alla stipulazione e al deposito del nuovo contratto collettivo, ed è rimasto infruttuoso l'esperimento di conciliazione previsto nell'art. 412 del codice di procedura civile, può essere adita la magistratura del lavoro per la formazione di nuove condizioni di lavoro.

Note:

(1) Il presente articolo deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2074*[Efficacia dopo la scadenza] (1)*

Il contratto collettivo, anche quando è stato denunciato, continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia

intervenuto un nuovo regolamento collettivo.

Note:

(1) Il presente articolo deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2075*[Efficacia nel caso di variazioni nell'inquadramento] (1)*

Il contratto collettivo conserva efficacia nei confronti della categoria alla quale si riferisce, anche se la rappresentanza legale di questa, per effetto di variazioni nell'inquadramento, spetta ad altra associazione.

Questa ha però facoltà di denunciare il contratto collettivo indipendentemente dal termine fissato per la scadenza di esso.

Note:

(1) Il presente articolo deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2076*[Contratto collettivo annullabile] (1)*

Il contratto collettivo annullabile conserva efficacia fino a che intervenga una sentenza di annullamento passata in giudicato.

La domanda di annullamento è proposta davanti la magistratura del lavoro dalle associazioni interessate o dal pubblico ministero.

La domanda deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del contratto collettivo.

Note:

(1) Il presente articolo deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2077*Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale*

I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.

Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.

Art. 2078*Efficacia degli usi*

In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge. Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.

Art. 2079*Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto*

La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo.

Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.

Art. 2080*Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria*

Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia

cia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.

Art. 2081

[Norme equiparate al contratto collettivo] (1)

Le disposizioni sul contratto collettivo di lavoro contenute in questo capo valgono, in quanto applicabili, per le altre norme corporative che disciplinano rapporti di lavoro.

Note:

(1) Il presente articolo deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Titolo II - Del lavoro nell'impresa

Capo I - Dell'impresa in generale

Sezione I - Dell'imprenditore

Art. 2082

Imprenditore

È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Art. 2083

Piccoli imprenditori

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e dei componenti della famiglia.

Art. 2084

Condizioni per l'esercizio dell'impresa

La legge determina le categorie d'impreses e il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa. Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie d'impreses sono stabilite dalla legge [e dalle norme corporative] (1).

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2085

Indirizzo della produzione

Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge [e dalle norme corporative] (1).

La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle impreses.

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2086

Gestione dell'impresa (1)

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevanza tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indu-

gio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. (2)

Note:

(1) Rubrica sostituita dall'art. 375, comma 1, DLgs. 12.1.2019 n. 14, pubblicato in G.U. 14.2.2019 n. 38, S.O. n. 6.

Testo precedente: "Direzione e gerarchia nell'impresa".

(2) Comma inserito dall'art. 375, comma 2, DLgs. 12.1.2019 n. 14, pubblicato in G.U. 14.2.2019 n. 38, S.O. n. 6.

Art. 2087

Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Art. 2088

Responsabilità dell'imprenditore

L'imprenditore [deve uniformarsi nell'esercizio dell'impresa ai principi dell'ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano e] (1) risponde verso lo Stato dell'indirizzo della produzione e degli scambi, in conformità della legge [e delle norme corporative] (1).

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2089

[Inosservanza degli obblighi dell'imprenditore] (1)

Se l'imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo nell'interesse della produzione, in modo da determinare grave danno alla economia nazionale, gli organi corporativi, dopo aver compiuto le opportune indagini e richiesto all'imprenditore i chiarimenti necessari, possono disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la corte d'appello di cui fa parte la magistratura del lavoro competente per territorio, perché promuova eventualmente i provvedimenti indicati nell'art. 2091.

Note:

(1) Il presente articolo deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2090

[Procedimento] (1)

Il presidente della magistratura del lavoro, ricevuta l'istanza del pubblico ministero, fissa il giorno per la comparizione dell'imprenditore e assegna un termine entro il quale egli deve presentare le sue deduzioni.

La magistratura del lavoro decide in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imprenditore. Può anche, prima di decidere, sentire l'associazione professionale alla quale appartiene l'imprenditore, assumere le informazioni e compiere le indagini che ritiene necessarie.

Contro la sentenza della magistratura del lavoro l'imprenditore e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione a norma dell' art. 426 del codice di procedura civile.

Note:

(1) Il presente articolo deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2091

[Sanzioni] (1)

La magistratura del lavoro, se accerta che l'inosservanza perdura, fissa un termine entro il quale l'imprenditore deve

uniformarsi agli obblighi suddetti.

Qualora l'imprenditore non vi ottemperi nel termine fissato, la magistratura del lavoro può ordinare la sospensione dell'esercizio dell'impresa o, se la sospensione è tale da recare pregiudizio all'economia nazionale, può nominare un amministratore che assuma la gestione dell'impresa, scegliendolo fra le persone designate dall'imprenditore, se riconosciute idonee, e determinandone i poteri e la durata.

Se si tratta di società, la magistratura del lavoro, anziché nominare un amministratore, può assegnare un termine entro il quale la società deve provvedere a sostituire gli amministratori in carica con altre persone riconosciute idonee.

Note:

(1) Il presente articolo deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2092

[Sanzioni previste da leggi speciali] (1)

Le disposizioni dei tre articoli precedenti non si applicano nei casi in cui per le trasgressioni commesse dall'imprenditore le leggi speciali prevedono particolari sanzioni a di lui carico.

Note:

(1) Il presente articolo deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2093

Imprese esercitate da enti pubblici

Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali.

Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate. Sono salve le diverse disposizioni della legge.

Sezione II - Dei collaboratori dell'imprenditore

Art. 2094

Prestatore di lavoro subordinato

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Art. 2095

Categorie dei prestatori di lavoro

I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai (1).

Le leggi speciali [e le norme corporative] (2), in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.

Note:

(1) Comma sostituito dall'art. 1, L. 13.5.1985 n. 190.

(2) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Sezione III - Del rapporto di lavoro

Paragrafo I - Della costituzione del rapporto di lavoro

Art. 2096

Assunzione in prova

Salvo diversa disposizione [delle norme corporative] (1),

l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.

L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. (2)

Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro.

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 22.12.1980 n. 189 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma "nella parte in cui non riconosce il diritto alla indennità di anzianità di cui agli artt. 2120 e 2121 al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo medesimo".

Art. 2097

[Durata del contratto di lavoro] (1)

[...]

Note:

(1) Articolo abrogato dall'art. 9, L. 18.4.1962 n. 230. Testo precedente: "Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto.

In quest'ultimo caso l'apposizione del termine è priva di effetto, se è fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato.

Se la prestazione di lavoro continua dopo la scadenza del termine e non risulta una contraria volontà delle parti, il contratto si considera a tempo indeterminato. Salvo diversa disposizione delle norme corporative se il contratto di lavoro è stato stipulato per una durata superiore a cinque anni, o a dieci se si tratta di dirigenti, il prestatore di lavoro può recedere da esso trascorso il quinquennio o il decennio, osservata la disposizione dell'articolo 2118."

Art. 2098

Violazione delle norme sul collocamento dei prestatori di lavoro

Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro può essere annullato, salva l'applicazione delle sanzioni penali.

La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero, su denuncia dell'ufficio di collocamento, entro un anno dalla data dell'assunzione del prestatore di lavoro.

Paragrafo II - Dei diritti e degli obblighi delle parti

Art. 2099

Retribuzione

La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta [nella misura determinata dalle norme corporative] (1), con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.

In mancanza [di norme corporative o] (1) di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice tenuto conto, ove occorra, del parere delle [associazioni professionali] (2).

Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

(2) Il riferimento alle associazioni professionali è privo di oggetto per effetto della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste disposta con DLgs.Lgt. 23.11.1944 n. 369.

Art. 2100*Obbligatorietà del cottimo*

Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

[Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in cui si verificano le condizioni previste nel comma precedente e stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe]. (1)

Note:

(1) Il presente comma deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2101*Tariffe di cottimo*

[Le norme corporative] (1) possono stabilire che le tariffe di cottimo non divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento.

Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e in ragione degli stessi. [In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di esperimento stabilito dalle norme corporative.] (1)

L'imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve altresì comunicare i dati relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo impiegato.

Note:

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2102*Partecipazione agli utili*

Se [le norme corporative] (1) o la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2103*Prestazione del lavoro (1)*

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.

Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità

dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.

Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.

Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo. (1)

Note:

(1) Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, DLgs. 15.6.2015 n. 81, pubblicato in G.U. 24.6.2015 n. 144, S.O. n. 34.

Testo precedente: "(Mansioni del lavoratore) - Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Ogni patto contrario è nullo."

Art. 2104*Diligenza del prestatore di lavoro*

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Art. 2105*Obbligo di fedeltà*

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Art. 2106*Sanzioni disciplinari*

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione [e in conformità delle norme corporative] (1).

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2107*Orario di lavoro*

La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali [o dalle norme corporative] (1).

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2108*Lavoro straordinario e notturno*

In caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.

Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno.

I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge [o dalle norme corporative] (1).

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2109*Periodo di riposo (1)*

Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di regola in coincidenza con la domenica.

Ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio (2), ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, [dalle norme corporative] (3), dagli usi o secondo equità. L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'articolo 2118.

Note:

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 16.12.1980 n. 189 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo "nella parte in cui non prevede il diritto a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto in prova in caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo".

La Corte Costituzionale con sentenza 30.12.1987 n. 616 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo "nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso".

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 10.5.1963 n. 66 ha dichiarato l'illegittimità dell'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio".

(3) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2110*Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio*

In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme corporative] (1) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità.

Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità.

Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio.

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2111*Servizio militare*

[La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative]. (1)

In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo precedente.

Note:

(1) Comma abrogato dall'art. 1, DLgs. 13.9.1946 n. 303.

Art. 2112*Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda (1)*

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. (2)

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un con-

tratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. (3)

Note:

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, DLgs. 2.2.2001 n. 18, pubblicato in G.U. 21.2.2001 n. 43.

Testo precedente: "(Trasferimento dell'azienda). - In caso di trasferimento dell'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda."

Per le precedenti modifiche si veda dall'art. 47, L. 29.12.1990 n. 428, pubblicata in G.U. 12.1.1991 n. 10, S.O. n. 2.

(2) Comma sostituito dall'art. 32, comma 1, DLgs. 10.9.2003 n. 276, pubblicato in G.U. 9.10.2003 n. 235, S.O. n. 159.

(3) Comma inserito dall'art. 32, comma 2, DLgs. 10.9.2003 n. 276, pubblicato in G.U. 9.10.2003 n. 235, S.O. n. 159, come da ultimo modificato dall'art. 9, DLgs. 6.10.2004 n. 251.

Art. 2113*Rinunzie e transazioni*

Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, non sono valide.

L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta **ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater** (1) del codice di procedura civile.

Note:

(1) Le parole "ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater" sono state sostituite alle precedenti "ai sensi degli articoli 185, 410 e 411" dall'art. 31, comma 7, L. 4.11.2010 n. 183, pubblicata in G.U. 9.11.2010 n. 262, S.O. n. 243.

Paragrafo III - Della previdenza e dell'assistenza**Art. 2114***Previdenza ed assistenza obbligatorie*

Le leggi speciali [e le norme corporative] (1) determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative.

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2115*Contribuzioni*

Salvo diverse disposizioni della legge [o delle norme corporative] (1), l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.

L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, sal-

vo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.

È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza.

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2116*Prestazioni*

Le prestazioni indicate nell'art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative] (1).

Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2117*Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza*

I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.

Paragrafo IV - Dell'estinzione del rapporto di lavoro**Art. 2118***Recesso dal contratto a tempo indeterminato*

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2119*Recesso per giusta causa*

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede, per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.

Art. 2120

Disciplina del trattamento di fine rapporto

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

- a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. (1)

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.

Note:

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5.4.1991 n. 142, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera "nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto in itinere comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettività".

Art. 2121*Computo dell'indennità di mancato preavviso*

L'indennità di cui all'articolo 2118 deve calcolarsi compu-

tando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro.

Art. 2122*Indennità in caso di morte*

In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. (1)

È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.

Note:

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 19.1.1972 n. 8, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma "nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa disporre per testamento delle indennità di cui allo stesso articolo".

Art. 2123*Forme di previdenza*

Salvo patto contrario, l'imprenditore che ha compiuto volontariamente atti di previdenza può dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli articoli 2110, 2111 e 2120 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi.

Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria quota, qualunque sia la causa della cessazione del contratto.

Art. 2124*Certificato di lavoro*

Se non è obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della cessazione del contratto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore deve rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.

Art. 2125*Patto di non concorrenza*

Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata.

Paragrafo V - Disposizioni finali

Art. 2126*Prestazione di fatto con violazione di legge*

La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.

Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

Art. 2127*Divieto d'interposizione nel lavoro a cottimo*

È vietato all'imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.

In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.

Art. 2128*Lavoro a domicilio*

Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

Art. 2129*Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici*

Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici, salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge.

Sezione IV - Del tirocinio**Art. 2130***Durata del tirocinio*

Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti [dalle norme corporative o] (1) dagli usi.

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2131*Retribuzione*

La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo.

Art. 2132*Istruzione professionale*

L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio.

Art. 2133*Attestato di tirocinio*

Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il quale non è obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto.

Art. 2134*Norme applicabili al tirocinio*

Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione prece-

dente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali [o da norme corporative] (1).

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Capo II - Dell'impresa agricola**Sezione I - Disposizioni generali****Art. 2135***Imprenditore agricolo (1)*

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. (2) (3)

Note:

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, DLgs. 18.5.2001 n. 228, pubblicata in G.U. 15.6.2001 n. 137, S.O. n. 149.

Testo precedente: "(Imprenditore agricolo) - E' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura."

(2) Sono altresì considerate attività agricole connesse, quelle indicate alle lett. b), c) e d) dell'art. 2, comma 1, L. 18.8.2015 n. 141, pubblicata in G.U. 8.9.2015 n. 208.

(3) Si veda l'art. 1, comma 423, L. 23.12.2005 n. 266, pubblicata in G.U. 29.12.2005 n. 302, S.O. n. 211.

Per gli anni 2014 e 2015 si veda l'art. 22, comma 1-bis, DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89.

Art. 2136*Inapplicabilità delle norme sulla registrazione*

Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto è disposto dall'art. 2200.

Art. 2137*Responsabilità dell'imprenditore agricolo*

L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge [e dalle norme corporative] (1) concernenti l'esercizio dell'agricoltura.

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2138*Dirigenti e fattori di campagna*

I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agri-

cola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati [dalle norme corporative] (1) e, in mancanza, dagli usi.

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2139*Scambio di mano d'opera o di servizi*

Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi secondo gli usi.

Art. 2140*[Comunioni tacite familiari] (1)*

[...]

Note:

(1) Articolo abrogato dall'art. 205, L. 19.5.1975 n. 151.

Testo precedente: "(Comunioni tacite familiari). - Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi."

Sezione II - Della mezzadria**Art. 2141***Nozione*

Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. È valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.

Art. 2142*Famiglia colonica*

La composizione della famiglia colonica non può volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, di adozione e di riconoscimento di **figli** (1). La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico.

Note:

(1) La parola "figli" è stata sostituita alle precedenti "figli naturali" dall'art. 1, comma 11, L. 10.12.2012 n. 219, pubblicata in G.U. 17.12.2012 n. 293.

Art. 2143*Mezzadria a tempo indeterminato*

La mezzadria a tempo indeterminato s'intende convenuta per la durata di un anno agrario [, salvo diverse disposizioni delle norme corporative.] (1) e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati [dalle norme corporative] (1), dalla convenzione o dagli usi.

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2144*Mezzadria a tempo determinato*

La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine.

Se non è comunicata disdetta a norma dell'articolo precedente, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.

Art. 2145*Diritti ed obblighi del concedente*

Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di

quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia colonica.

La direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria.

Art. 2146*Conferimento delle scorte*

Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione [delle norme corporative] (1), della convenzione o degli usi.

Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2147*Obblighi del mezzadro*

Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia colonica.

È a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni [delle norme corporative] (1), della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2148*Obblighi di residenza e di custodia*

Il mezzadro ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica.

Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività. Egli deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia, e non può, senza il consenso del concedente o salvo uso contrario, svolgere attività a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi.

Art. 2149*Divieto di subconcessione*

Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.

Art. 2150*Rappresentanza della famiglia colonica*

Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica.

Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se non hanno prestato espressa garanzia.

Art. 2151*Spese per la coltivazione*

Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse, escluse quelle per la mano d'opera previste dall'articolo 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti uguali, se non dispongono diversamente [le norme corporative] (1), la convenzione o gli usi.

Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente de-

ve anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell'anno agrario in corso, le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2152*Miglioramenti*

Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.

La misura del compenso, se non è stabilita [dalle norme corporative] (1), dalla convenzione o dagli usi, è determinata dal giudice, sentite, ove occorra, [le associazioni professionali] (2) e tenuto conto dell'eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

(2) Il riferimento alle associazioni professionali è privo di oggetto per effetto della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste disposta con DLgs.Lgt. 23.11.1944 n. 369.

Art. 2153*Riparazioni di piccola manutenzione*

Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative] (1), della convenzione o degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui egli e la famiglia colonica si servono.

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2154*Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia colonica*

Se la quota dei prodotti spettante al mezzadro, per scarsità del raccolto a lui non imputabile, non è sufficiente ai bisogni alimentari della famiglia colonica, e questa non è in grado di provvedervi, il concedente deve somministrare senza interesse il necessario per il mantenimento della famiglia colonica salvo rivalsa mediante prelevamento sulla parte dei prodotti e degli utili spettanti al mezzadro.

Il giudice, con riguardo alle circostanze, può disporre il rimborso rateale.

Art. 2155*Raccolta e divisione dei prodotti*

Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.

I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti.

Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative] (1), della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2156*Vendita dei prodotti*

La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato. La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.

Art. 2157*Diritto di preferenza del concedente*

Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente.

Art. 2158*Morte di una delle parti*

La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente.

In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie alla fine dell'anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si accordino nel designarla.

Se la morte del mezzadro è avvenuta negli ultimi quattro mesi dell'anno agrario, i componenti della famiglia colonica possono chiedere che la mezzadria continui sino alla fine dell'anno successivo, purché assicurino la buona coltivazione del podere. La richiesta deve essere fatta entro due mesi dalla morte del mezzadro, o, se ciò non è possibile, prima dell'inizio del nuovo anno agrario.

In tutti i casi, se il podere non è coltivato con la dovuta diligenza, il concedente può fare eseguire a sue spese i lavori necessari, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.

Art. 2159*Scioglimento del contratto*

Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.

Art. 2160*Trasferimento del diritto di godimento del fondo*

Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la mezzadria continua nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiara di recedere dal contratto. In tal caso il recesso ha effetto alla fine dell'anno agrario in corso o di quello successivo, se non è comunicato almeno tre mesi prima della fine dell'anno agrario in corso.

I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto colonico passano a chi subentra nel godimento del fondo, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria dell'originario concedente.

Art. 2161*Libretto colonico*

Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti.

Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha determinati.

Le annotazioni devono, alla fine dell'anno agrario, essere sottoscritte per accettazione dal concedente e dal mezzadro. Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per le annotazioni e per i saldi annuali.

Art. 2162

Efficacia probatoria del libretto colonico

Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico fanno prova a favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente.

Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato.

In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le ha scritte.

Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto colonico, questo s'intende approvato. Le risultanze del conto possono essere impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsità e duplicazioni di partite entro novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro.

Art. 2163*Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria*

Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative] (1), della convenzione o degli usi, l'assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:

- 1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna;
- 2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantità e qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;
- 3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e stato di uso.

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Sezione III - Della colonia parziaria**Art. 2164***Nozione*

Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili.

La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita [dalle norme corporative] (1), dalla convenzione o dagli usi.

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2165*Durata*

La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario affinché il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo. Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non può avere una durata inferiore a due anni.

Art. 2166*Obblighi del concedente*

Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato.

Art. 2167*Obblighi del colono*

Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione.

Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 2168*Morte di una delle parti*

La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.

In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2158.

Art. 2169*Rinvio*

Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria negli articoli 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché quelle concernenti la tenuta e l'efficacia probatoria del libretto colonico, qualora le parti l'abbiano d'accordo istituito.

Sezione IV - Della soccida**Paragrafo I - Disposizioni generali****Art. 2170***Nozione*

Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.

L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto.

Paragrafo II - Della soccida semplice**Art. 2171***Nozione*

Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante.

La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario.

La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l'età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell'articolo 2181.

Art. 2172*Durata del contratto*

Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni.

Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato [dalle norme corporative] (1), dalla convenzione o dagli usi.

Se non è data disdetta, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2173*Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera*

La direzione dell'impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento.

La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del soccidario.

Art. 2174*Obblighi del soccidario*

Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.

Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore.

Art. 2175*Perimento del bestiame*

Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.

Art. 2176*Reintegrazione del bestiame conferito*

Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all'inizio del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualità, del sesso, del peso e dell'età.

Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario può recedere dal contratto.

Art. 2177*Trasferimento dei diritti sul bestiame*

Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida viene trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all'acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante.

Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario può, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno in corso.

Art. 2178*Accrescimenti, prodotti, utili e spese*

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite [dalle norme corporative] (1), dalla convenzione o dagli usi.

È nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2179*Morte di una delle parti*

La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.

In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2158.

Art. 2180*Scioglimento del contratto*

Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.

Art. 2181*Prelevamento e divisione al termine del contratto*

Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.

Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all'età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all'inizio della soccida. Il di più si divide a norma dell'articolo 2178.

Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.

Paragrafo III - Della soccida parziaria**Art. 2182***Conferimento del bestiame*

Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.

Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.

Art. 2183*Reintegrazione del bestiame conferito*

Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto.

Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine dell'anno in corso.

Il bestiame rimasto è diviso fra le parti nella proporzione indicata nell'articolo 2184.

Se è convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto alla minor durata della soccida.

Art. 2184*Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili*

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita [dalle norme corporative,] (1) dalla convenzione o dagli usi.

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2185*Rinvio*

Per quanto non è disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice.

Paragrafo IV - Della soccida con conferimento di pascolo

Art. 2186

Nozione e norme applicabili

Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.

In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.

Si osservano inoltre le disposizioni dell'articolo 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.

Sezione V - Disposizione finale

Art. 2187

Usi

Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II, III e IV di questo capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi.

Capo III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione

Sezione I - Del registro delle imprese

Art. 2188

Registro delle imprese

È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro è pubblico.

Art. 2189

Modalità dell'iscrizione

Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato.

Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.

Art. 2190

Iscrizione d'ufficio

Se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto.

Art. 2191

Cancellazione d'ufficio

Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.

Art. 2192

Ricorso contro il decreto del giudice del registro

Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma de-

gli articoli precedenti, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro.

Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel registro.

Art. 2193

Efficacia dell'iscrizione

I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.

Sono salve le disposizioni particolari della legge.

Art. 2194

Inosservanza dell'obbligo di iscrizione

Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l'ammenda da lire ventimila a lire un milione.

Sezione II - Dell'obbligo di registrazione

Art. 2195

Imprenditori soggetti a registrazione

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali, si applicano se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

Art. 2196

Iscrizione dell'impresa

Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:

- 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza;
 - 2) la ditta;
 - 3) l'oggetto dell'impresa;
 - 4) la sede dell'impresa;
 - 5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.
- [...] (1)

L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.

Note:

(1) Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, L. 24.11.2000 n. 340, pubblicata in G.U. 24.11.2000 n. 275.

Testo precedente: "All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi institori e procuratori."

Art. 2197

Sedi secondarie

L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell'impresa.

Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all'ufficio del luogo nel quale è istituita la sede secondaria, indicando altresì la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria. [...]

La disposizione del secondo comma si applica anche all'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa. L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale.

Note:

(1) Periodo abrogato dall'art. 33, comma 1, L. 24.11.2000 n. 340, pubblicata in G.U. 24.11.2000 n. 275.

Testo precedente: "Il rappresentante deve depositare presso il medesimo ufficio la sua firma autografa."

Art. 2198*Minori, interdetti e inabilitati*

I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato o nell'interesse di un minore non emancipato o di un interdetto e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.

Art. 2199*Indicazione dell'iscrizione*

L'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro presso il quale è iscritto.

Art. 2200*Società*

Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale.

L'iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI.

Art. 2201*Enti pubblici*

Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Art. 2202*Piccoli imprenditori*

Non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori.

Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali

Paragrafo I - Della rappresentanza

Art. 2203*Preposizione institoria*

È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.

La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede

secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.

Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.

Art. 2204*Poteri dell'institore*

L'institore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato.

L'institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto.

Art. 2205*Obblighi dell'institore*

Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto, l'institore è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.

Art. 2206*Pubblicità della procura*

La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.

In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.

Art. 2207*Modificazione e revoca della procura*

Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.

In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.

Art. 2208*Responsabilità personale dell'institore*

L'institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto.

Art. 2209*Procuratori*

Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.

Art. 2210*Poteri dei commessi dell'imprenditore*

I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.

Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti

che non sono d'uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati.

Art. 2211

Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto

I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.

Art. 2212

Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi

Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.

Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore.

Art. 2213

Poteri dei commessi preposti alla vendita

I commessi preposti alla vendita nei locali dell'impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute, salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale. Fuori dei locali dell'impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall'imprenditore.

Paragrafo II - Delle scritture contabili

Art. 2214

Libri obbligatori e altre scritture contabili

L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.

Art. 2215

Modalità di tenuta delle scritture contabili (1)

I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione.

Note:

(1) Articolo sostituito dall'art. 8, comma 1, L. 18.10.2001 n. 383, pubblicata in G.U. 24.10.2001 n. 248.

Testo precedente: "(Libro giornale e libro degli inventari). - Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.

L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono."

Art. 2215 bis

Documentazione informatica (1)

1. I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

2. Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

3. **Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.** (2)

4. **Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma.** (3)

5. I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.

6. **Per i libri e per i registri la cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni.** (4)

Note:

(1) Articolo inserito dall'art. 16, comma 12-bis, DL 29.11.2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.1.2009 n. 2, in vigore dal 29.1.2009.

L'obbligo di bollatura dei documenti di cui al presente articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, e' assolto in base a quanto previsto all'articolo 7, DM 23.1.2004.

(2) Comma sostituito dall'art. 6, comma 2, lett. f-quater), n. 1), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106.

Testo precedente: "Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti."

(3) Comma sostituito dall'art. 6, comma 2, lett. f-quater), n. 1), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106.

Testo precedente: "Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma."

(4) Comma inserito dall'art. 6, comma 2, lett. f-quater), n. 2), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106.

Art. 2216

Contenuto del libro giornale

Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa.

Art. 2217

Redazione dell'inventario

L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.

L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei pro-

fitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili. L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

Art. 2218

Bollatura facoltativa

L'imprenditore può far bollare nei modi indicati nell'articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti.

Art. 2219

Tenuta della contabilità

Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

Art. 2220

Conservazione delle scritture contabili

Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.

Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.

Paragrafo III - Dell'insolvenza

Art. 2221

Fallimento e concordato preventivo

Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso d'insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali.

Titolo III - Del lavoro autonomo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 2222

Contratto d'opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

Art. 2223

Prestazione della materia

Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita.

Art. 2224

Esecuzione dell'opera

Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.

Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 2225

Corrispettivo

Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

Art. 2226

Difformità e vizi dell'opera

L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.

Il committente deve, a pena di decadenza denunciare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'articolo 1668.

Art. 2227

Recesso unilaterale dal contratto

Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

Art. 2228

Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera

Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta.

Capo II - Delle professioni intellettuali

Art. 2229

Esercizio delle professioni intellettuali

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

Art. 2230

Prestazione d'opera intellettuale

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intel-

lettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2231

Mancanza d'iscrizione

Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.

La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

Art. 2232

Esecuzione dell'opera

Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Art. 2233

Compenso

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. (1)

Note:

(1) Comma sostituito dall'art. 2, comma 2-bis, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248.

Testo precedente: "Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni."

Art. 2234

Spese e acconti

Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

Art. 2235

Divieto di ritenzione

Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Art. 2236

Responsabilità del prestatore d'opera

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

Art. 2237

Recesso

Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Art. 2238

Rinvio

Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.

In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.

Titolo IV - Del lavoro subordinato in particolari rapporti

Capo I - Disposizioni generali

Art. 2239

Norme applicabili

I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all'esercizio di un'impresa sono regolati dalle disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

Capo II - Del lavoro domestico

Art. 2240

Norme applicabili

Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico è regolato dalle disposizioni di questo capo, e, in quanto più favorevoli al prestatore di lavoro, dalla convenzione e dagli usi.

Art. 2241

Periodo di prova

Il patto di prova si presume per i primi otto giorni.

Art. 2242

Vitto, alloggio e assistenza

Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e all'assistenza medica.

Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 2243

Periodo di riposo

Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio (1), ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni.

Note:

(1) La Corte Costituzionale con sent. 17.2.1969, pubblicata in G.U. 26.2.1969 n. 52, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio".

Art. 2244

Recesso

Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme

sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli articoli 2118 e 2119.

Il periodo di preavviso non può essere inferiore a otto giorni o, se l'anzianità di servizio è superiore a due anni, a quindici giorni.

Art. 2245

Indennità di anzianità

In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un'indennità proporzionale agli anni di servizio salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.

L'ammontare dell'indennità è determinato sulla base dell'ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.

Se gli usi lo stabiliscono, l'indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie.

Art. 2246

Certificato di lavoro

Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto al rilascio di un certificato che attesti la natura delle mansioni disimpegnate e il periodo di servizio prestato.

Titolo V - Delle società (9)

Capo I - Disposizioni generali

Art. 2247

Contratto di società

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Art. 2248

Comunione a scopo di godimento

La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III.

Art. 2249

Tipi di società

Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio di particolari categorie d'impresе prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo.

Art. 2250

Indicazione negli atti e nella corrispondenza

Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione.

Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versa-

ta e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.

Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.

Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.

Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto. (1)

In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana. (1)

Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma. (1)

Note:

(1) Comma inserito dall'art. 42, comma 1, L. 7.7.2009 n. 88, pubblicata in G.U. 14.7.2009 n. 161, S.O. n. 110.

Capo II - Della società semplice

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 2251

Contratto sociale

Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.

Art. 2252

Modificazioni del contratto sociale

Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.

Sezione II - Dei rapporti tra i soci

Art. 2253

Conferimenti

Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.

Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 2254

Garanzia e rischi dei conferimenti

Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.

Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione.

Art. 2255

Conferimento di crediti

Il socio che ha conferito un credito risponde dell'insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'articolo 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.

Art. 2256*Uso illegittimo delle cose sociali*

Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.

Art. 2257*Amministrazione disgiuntiva*

La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. (1)

Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.

Note:

(1) Comma sostituito dall'art. 377, comma 1, DLgs. 12.1.2019 n. 14, pubblicato in G.U. 14.2.2019 n. 38, S.O. n. 6.

Testo precedente: "Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri."

Art. 2258*Amministrazione congiuntiva*

Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

Art. 2259*Revoca della facoltà di amministrare*

La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa.

L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato.

La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.

Art. 2260*Diritti e obblighi degli amministratori*

I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato.

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.

Art. 2261*Controllo dei soci*

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti.

Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.

Art. 2262*Utili*

Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto.

Art. 2263*Ripartizione dei guadagni e delle perdite*

Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali.

La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità.

Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.

Art. 2264*Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo*

La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa ad un terzo.

La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi previsti dall'art. 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione. L'impugnazione non può essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito la determinazione del terzo.

Art. 2265*Patto leonino*

E' nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

Sezione III - Dei rapporti con i terzi**Art. 2266***Rappresentanza della società*

La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.

In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'articolo 1396.

Art. 2267*Responsabilità per le obbligazioni sociali*

I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.

Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.

Art. 2268*Escussione preventiva del patrimonio sociale*

Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.

Art. 2269*Responsabilità del nuovo socio*

Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio.

Art. 2270*Creditore particolare del socio*

Il creditore particolare del socio finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione.

Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.

Art. 2271*Esclusione della compensazione*

Non è ammessa compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio.

Sezione IV - Dello scioglimento della società**Art. 2272***Cause di scioglimento*

La società si scioglie:

- 1) per il decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- 3) per la volontà di tutti i soci;
- 4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
- 5) per le altre cause previste dal contratto sociale.

Art. 2273*Proroga tacita*

La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.

Art. 2274*Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento*

Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

Art. 2275*Liquidatori*

Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.

I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i so-

ci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci.

Art. 2276*Obblighi e responsabilità dei liquidatori*

Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale.

Art. 2277*Inventario*

Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto.

I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.

Art. 2278*Poteri dei liquidatori*

I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.

Essi rappresentano la società anche in giudizio.

Art. 2279*Divieto di nuove operazioni*

I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.

Art. 2280*Pagamento dei debiti sociali*

I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente.

Art. 2281*Restituzione dei beni conferiti in godimento*

I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salva l'azione contro gli amministratori.

Art. 2282*Ripartizione dell'attivo*

Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni. L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che

essi avevano nel momento in cui furono eseguiti.

Art. 2283

Ripartizione di beni in natura

Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni.

Sezione V - Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio

Art. 2284

Morte del socio

Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Art. 2285

Recesso del socio

Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.

Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.

Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 2286

Esclusione

L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempimenti delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.

Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata dalla società.

Art. 2287

Procedimento di esclusione

L'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro.

Art. 2288

Esclusione di diritto

È escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell' art. 2270.

Art. 2289

Liquidazione della quota del socio uscente

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a

un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.

La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.

Salvo quanto è disposto nell'articolo 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

Art. 2290

Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.

Capo III - Della società in nome collettivo

Art. 2291

Nozione

Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.

Art. 2292

Ragione sociale

La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale.

La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono.

Art. 2293

Norme applicabili

La società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo precedente.

Art. 2294

Incapace

La partecipazione di un incapace alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni degli articoli 320, 371, 397, 424 e 425.

Art. 2295

Atto costitutivo

L'atto costitutivo della società deve indicare:

- 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
- 2) la ragione sociale;
- 3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
- 4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 5) l'oggetto sociale;
- 6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
- 7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
- 8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e

la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
9) la durata della società.

Art. 2296

Pubblicazione

L'atto costitutivo della società, con sottoscrizione autentica dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.

Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio.

Art. 2297

Mancata registrazione

Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice.

Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Art. 2298

Rappresentanza della società

L'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.

[...] (1)

Note:

(1) Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, L. 24.11.2000 n. 340, pubblicata in G.U. 24.11.2000 n. 275.

Testo precedente: "Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositare presso l'ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe."

Art. 2299

Sedi secondarie

Un estratto dell'atto costitutivo deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo in cui la società istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile, entro trenta giorni dall'istituzione delle medesime.

L'estratto deve indicare l'ufficio del registro presso il quale è iscritta la società e la data dell'iscrizione.

[...] (1)

L'istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per la iscrizione nello stesso termine anche all'ufficio del registro del luogo ove è iscritta la società.

Note:

(1) Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, L. 24.11.2000 n. 340, pubblicata in G.U. 24.11.2000 n. 275.

Testo precedente: "Presso l'ufficio del registro in cui è iscritta la sede secondaria deve essere altresì depositata la firma autografa del rappresentante preposto all'esercizio della sede medesima."

Art. 2300

Modificazioni dell'atto costitutivo

Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all'ufficio del registro delle imprese l'iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l'iscrizione.

Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica.

Le modificazioni dell'atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Art. 2301

Divieto di concorrenza

Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.

Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.

In caso d'inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'articolo 2286.

Art. 2302

Scritture contabili

Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214.

Art. 2303

Limiti della distribuzione degli utili

Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizioni di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Art. 2304

Responsabilità dei soci

I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.

Art. 2305

Creditore particolare del socio

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.

Art. 2306

Riduzione di capitale

La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo di ulteriori versamenti, può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che l'esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un'idonea garanzia.

Art. 2307

Proroga della società

Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società, entro tre mesi dalla iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese.

Se l'opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell'opponente.

In caso di proroga tacita ciascun socio può sempre recedere dalla società, dando preavviso a norma dell'articolo 2285, e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell'articolo 2270.

Art. 2308

Scioglimento della società

La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e, salvo che abbia per oggetto un'attività non commerciale, per la dichiarazione di fallimento.

Art. 2309

Pubblicazione della nomina dei liquidatori

La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni (1) dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.

[...] (2)

Note:

(1) Le parole "trenta giorni" sono state sostituite alle precedenti "quindici giorni" dall'art. 33, comma 1, L. 24.11.2000 n. 340, pubblicata in G.U. 24.11.2000 n. 275.

(2) Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, L. 24.11.2000 n. 340, pubblicata in G.U. 24.11.2000 n. 275.

Testo precedente: "I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe."

Art. 2310

Rappresentanza della società in liquidazione

Dalla iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori.

Art. 2311

Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto.

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s'intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione.

In caso d'impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore può chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore può restare estraneo.

Con l'approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci.

Art. 2312

Cancellazione della società

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi.

Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai sin-

goli soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza.

Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.

Capo IV - Della società in accomandita semplice

Art. 2313

Nozione

Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.

Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

Art. 2314

Ragione sociale

La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 2292.

L'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.

Art. 2315

Norme applicabili

Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti.

Art. 2316

Atto costitutivo

L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti.

Art. 2317

Mancata registrazione

Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le disposizioni dell'art. 2297.

Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.

Art. 2318

Soci accomandatari

I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo.

L'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari.

Art. 2319

Nomina e revoca degli amministratori

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma dell'art. 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.

Art. 2320

Soci accomandanti

I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'art. 2286.

I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.

In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.

Art. 2321*Utiles percepiti in buona fede*

I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.

Art. 2322*Trasferimento della quota*

La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmisibile per causa di morte.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.

Art. 2323*Cause di scioglimento*

La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell'art. 2308, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno.

Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.

Art. 2324*Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione*

Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'art. 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione.

Capo V - Società per azioni (14)**Sezione I - Disposizioni generali (14)****Art. 2325***Responsabilità*

Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pub-

blicità prescritta dall'articolo 2362.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2325 (Responsabilità) - Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.”

Art. 2325 bis*Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio*

Ai fini dell'applicazione del presente titolo (1), sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Le norme di questo titolo si applicano alle società con azioni (2) quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2325-bis (Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) - Ai fini dell'applicazione del presente capo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Le norme di questo capo si applicano alle società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.”

(1) Parole “Le norme di questo titolo si applicano alle società con azioni” sono state sostituite alle precedenti “Le norme di questo capo si applicano alle società emittenti di azioni” dall'art. 5, comma 1, lett. b), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

(2) La parola “titolo” è stata sostituita alla precedente “capo” dall'art. 5 comma 1, lett. a), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

Art. 2326*Denominazione sociale*

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società per azioni.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2326 (Denominazione sociale) - La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società per azioni.”

Art. 2327*Ammontare minimo del capitale*

La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a **cinquantamila** (1) euro.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2327 (Ammontare minimo del capitale) - La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila euro.

Il valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione è di un euro o suoi multipli.”

(1) La parola “cinquantamila” è stata sostituita alla precedente “centoventimila” dall'art. 20, comma 7, DL 24.6.2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.8.2014 n. 116.

Art. 2328*Atto costitutivo*

La società può essere costituita per contratto o per atto unila-

terale.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato (1) di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
 - 2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
 - 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
 - 4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
 - 5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;
 - 6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
 - 7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
 - 8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
 - 9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
 - 10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
 - 11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza (2) e, quando previsto, del soggetto **incaricato di effettuare la revisione legale dei conti** (3) ;
 - 12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;
 - 13) la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.
- Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2328 (Atto costitutivo) - La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:

- 1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi;
- 2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'oggetto sociale;
- 4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
- 5) il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore;
- 6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
- 7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
- 8) la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori;
- 9) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- 10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
- 11) la durata della società;
- 12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato."

(1) Le parole "lo Stato" sono state inserite dall'art. 5, comma 1, lett. c), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

(2) Le parole "ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza" sono state inserite dall'art. 5, comma 1, lett. c), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

(3) Le parole "incaricato di effettuare la revisione legale dei conti" sono state sostituite alle precedenti "al quale e' demandato il controllo contabile" dall'art. 37, comma 1, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68, S.O. n. 58.

Art. 2329

Condizioni per la costituzione

Per procedere alla costituzione della società è necessario:

- 1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
- 2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 , 2343 e 2343-ter (1) relative ai conferimenti;
- 3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2329 (Condizioni per la costituzione) - Per procedere alla costituzione della società è necessario:

- 1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
- 2) che siano versati presso un istituto di credito almeno i tre decimi dei conferimenti in danaro;
- 3) che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.

Le somme depositate a norma del n. 2 del comma precedente non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese. L'istituto di credito è responsabile nei confronti della società e dei terzi per l'inosservanza del presente divieto.

Se entro un anno dal deposito l'iscrizione non ha avuto luogo, le somme di cui al comma precedente devono essere restituite ai sottoscrittori."

(1) Le parole " , 2343 e 2343-ter" sono state sostituite alle precedenti "e 2343" dall'art. 1, comma 1, DLgs. 4.8.2008 n. 142, pubblicato in G.U. 15.9.2008 n. 216.

Art. 2330

Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo **entro dieci giorni** (1) presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329.

Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società.

L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.

Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2330 (Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società) -Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei decimi in danaro e, per i conferimenti di beni in natura o di crediti, la relazione indicata nell'art. 2343, nonché le eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della società.

Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell'atto costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma precedente , ciascun socio può provvedervi a spese della società o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.

L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.

Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'art. 2299."

(1) Le parole "entro dieci giorni" sono state sostituite alle precedenti "entro venti giorni" dall'art. 3, comma 1-quinquies, DL 14.12.2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.2.2019 n. 12.

Art. 2330 bis*[Pubblicazione dell'atto costitutivo]*

[...]

Note:

Articolo abrogato dall'art. 33, comma 2, L. 24 novembre 2000, n. 340, pubblicata in G.U. 24.11.2000 n. 275.

Testo precedente: "Art. 2330-bis (Pubblicazione dell'atto costitutivo) - L'atto costitutivo e lo statuto devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Nel medesimo Bollettino deve essere fatta menzione del deposito, presso l'ufficio del registro delle imprese, della relazione indicata nell'articolo 2343."

Art. 2331*Effetti dell'iscrizione*

Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica.

Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione.

Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato un'operazione prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.

Le somme depositate a norma del secondo comma dell'articolo 2342 non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3) dell'articolo 2329 l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia.

Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione delle azioni ed esse, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell'articolo 2333, non possono costituire oggetto di una offerta al pubblico di prodotti finanziari (1).

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2331 (Effetti dell'iscrizione) - Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica.

Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito.

L'emissione e la vendita delle azioni prima dell'iscrizione della società sono nulle."

(1) Le parole "offerta al pubblico di prodotti finanziari" sono state sostituite alle precedenti "sollecitazione all'investimento" dall'art. 5, comma 1, DLgs. 28.3.2007 n. 51, pubblicato in G.U. 23.4.2007 n. 94.

Art. 2332*Nullità della società*

Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:

- 1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
- 2) illiceità dell'oggetto sociale;
- 3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.

La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.

I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a

quando non sono soddisfatti i creditori sociali.

La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.

La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese.

Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2332 (Nullità della società) - Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:

- 1) mancanza dell'atto costitutivo;
- 2) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico;
- 3) [...]
- 4) illiceità o contrarietà all'ordine pubblico dell'oggetto sociale;

5) mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale;

6) inosservanza della disposizione di cui all'art. 2329 n. 2;

7) incapacità di tutti i soci fondatori;

8) mancanza della pluralità dei fondatori.

La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.

I soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.

La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.

La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese."

Sezione II - Della costituzione per pubblica sottoscrizione (14)

Art. 2333*Programma e sottoscrizione delle azioni*

La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l'oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, l'eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo.

Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.

Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'atto deve indicare il cognome e il nome o la denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2333 (Programma e sottoscrizione delle azioni) - La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l'oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo, l'eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo.

Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.

Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'atto deve indicare il cognome e il nome, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione."

Art. 2334*Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori*

Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore a trenta giorni per fare il versamento prescritto dal secondo comma dell'articolo 2342.

Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest'ultima facoltà, non può procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte.

Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal primo comma del presente articolo, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2334 (Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori) - Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore ad un mese per fare il versamento prescritto dal n. 2 dell'art. 2329.

Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest'ultima facoltà, non può procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte.

Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal n. 2 dell'art. 2329, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare.”.

Art. 2335*Assemblea dei sottoscrittori*

L'assemblea dei sottoscrittori:

- 1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società;
- 2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori;
- 4) nomina gli amministratori ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza (1) e, quando previsto, il soggetto **incaricato di effettuare la revisione legale dei conti** (2) .

L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori.

Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2335 (Assemblea dei sottoscrittori) - L'assemblea dei sottoscrittori:

- 1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società;
- 2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo;
- 3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori;
- 4) nomina gli amministratori e i membri del collegio sindacale.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori. Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole del-

la maggioranza dei presenti.

Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.”.

(1) Le parole “ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza” sono state sostituite alle precedenti “i membri del collegio sindacale” dall'art. 5, comma 1, lett. d), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

(2) Le parole “incaricato di effettuare la revisione legale dei conti” sono state sostituite alle precedenti “cui e” demando il controllo contabile” dall'art. 37, comma 2, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68, S.O. n. 58.

Art. 2336*Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo (1)*

Eseguito quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330.

Note:

(1) Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2336 (Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo) - Eseguito quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330.”.

Sezione III - Dei promotori e dei soci fondatori (14)**Art. 2337***Promotori*

Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell'articolo 2333.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2337 (Promotori) - Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell'articolo 2333.”.

Art. 2338*Obbligazioni dei promotori*

I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società.

La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea.

Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2338 (Obbligazioni dei promotori) - I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società.

La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea.

Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.”.

Art. 2339*Responsabilità dei promotori*

I promotori sono solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi:

- 1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società;
- 2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell'articolo 2343;
- 3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società.

Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2339 (Responsabilità dei promotori) - I promotori sono solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi:

- 1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società;
- 2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell'articolo 2343;
- 3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società.

Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito."

Art. 2340

Limiti dei benefici riservati ai promotori

I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.

Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2340 (Limiti dei benefici riservati ai promotori) - I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.

Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio."

Art. 2341

Soci fondatori

La disposizione del primo comma dell'articolo 2340 si applica anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2341 (Soci fondatori) - Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo."

Sezione III bis - Dei patti parasociali (14)

Art. 2341 bis

Patti parasociali

I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:

- a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;
- b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o del-

le partecipazioni in società che le controllano;

c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centotanta giorni.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2341 ter

Pubblicità dei patti parasociali

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Sezione IV - Dei conferimenti (14)

Art. 2342

Conferimenti

Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2342 (Conferimenti) - Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi."

Art. 2343*Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti*

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti) - Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale soprapprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società.”

Art. 2343 bis*Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori*

L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria.

L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società **ovvero la documentazione di cui all'articolo 2343-ter primo e secondo comma** (1) contenente la descrizione

dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.

La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal tribunale **ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter** (2), deve essere depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società né a quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa.

In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo gli amministratori e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2343-bis (Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori) - L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria.

L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.

La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal presidente del tribunale, deve essere depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese; [...].

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società né a quelli che avvengono in borsa o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa.”

(1) Le parole “ovvero la documentazione di cui all'articolo 2343-ter primo e secondo comma” sono state inserite dall'art. 20, comma 4, DL 24.6.2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.8.2014 n. 116.

(2) Le parole “ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter” sono state inserite dall'art. 20, comma 4, DL 24.6.2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.8.2014 n. 116.

Art. 2343 ter*Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima (1)*

Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.

Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:

a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla

valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero;
b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità. (2)
 Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è allegata all'atto costitutivo. L'esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.
Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. (3)

Note:

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, DLgs. 4.8.2008 n. 142, pubblicato in G.U. 15.9.2008 n. 216.

(2) Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 29.11.2010 n. 224, pubblicato in G.U. 24.12.2010 n. 300.

Testo precedente: "Non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, diversi da quelli di cui al primo comma, corrisponda:

a) al valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purché sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero

b) al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità".

(3) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 29.11.2010 n. 224, pubblicato in G.U. 24.12.2010 n. 300.

Art. 2343 quater

Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione
 (1)

Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società, se, nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2343-ter, primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più liquido. Gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine se, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma, si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, nonché i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b). (2)

Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma, ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo

2343-ter, secondo comma, lettera b), si procede, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343. (3)

Fuori dai casi di cui al secondo comma, è depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel medesimo termine di cui al primo comma, una dichiarazione degli amministratori contenente le seguenti informazioni:

a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si è fatto luogo alla relazione di cui all'articolo 2343, primo comma;

b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;

c) la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;

d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera b);

e) la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).

Fino all'iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Note:

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, DLgs. 4.8.2008 n. 142, pubblicato in G.U. 15.9.2008 n. 216.

(2) Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a), DLgs. 29.11.2010 n. 224, pubblicato in G.U. 24.12.2010 n. 300.

Testo precedente: "Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società, se, nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2343-ter, primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data effettiva del conferimento, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più liquido, ovvero se, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti. Gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).

(3) Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. b), DLgs. 29.11.2010 n. 224, pubblicato in G.U. 24.12.2010 n. 300.

Testo precedente: "Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), procedono ad una nuova valutazione. Si applica in tal caso l'articolo 2343."

Art. 2344

Mancato pagamento delle quote

Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione (1), per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati (2).

Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto

di voto.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2344 - (Mancato pagamento delle quote) - Se il socio non esegue il pagamento delle quote dovute, gli amministratori, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, possono far vendere le azioni a suo rischio e per suo conto, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito.

Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.“

(1) Le parole “alla loro partecipazione” sono state sostituite alle precedenti “della loro partecipazione” dall'art. 5, comma 1, lett. e), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

(2) Le parole “in mercati regolamentati” sono state sostituite alle precedenti “nei mercati regolamentati” dall'art. 5, comma 1, lett. e), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

Art. 2345

Prestazioni accessorie

Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.

Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.

Se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2345 (Prestazioni accessorie) - Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso d'inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme corporative applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.

Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.

Se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.“

Sezione V - Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi (14)

Art. 2346

Emissione delle azioni

La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.

Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società.

In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con ri-

guardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto (1) può prevedere una diversa assegnazione delle azioni.

In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2346 (Emissione delle azioni) - Le azioni non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale.“

(1) Le parole “Lo statuto” sono state sostituite alle precedenti “L'atto costitutivo” dall'art. 7, comma 1, DLgs. 28.12.2004 n. 310, pubblicato in G.U. 30.12.2004 n. 305.

Art. 2347

Indivisibilità delle azioni

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.

Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2347 (Indivisibilità delle azioni) - Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.“

Art. 2348

Categorie di azioni

Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.

Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2348 (Categorie di azioni) - Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi con l'atto costitutivo o con successive modificazioni di questo.”.

Art. 2349

Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro

Se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro (1) dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di (2) diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2349 (Azioni a favore dei prestatori di lavoro) - In caso di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società, possono essere emesse, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti.

Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.”.

(1) Le parole “prestatori di lavoro” sono state inserite dall'art. 5, comma 1, lett. f), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

(2) Le parole “anche di” sono state inserite dall'art. 5, comma 1, lett. f), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

Art. 2350

Diritto agli utili e alla quota di liquidazione

Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni.

Fuori dai casi di cui all'articolo 2447-bis, la società può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonché le eventuali (1) condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria.

Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni previste dal precedente comma se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2350 (Diritto agli utili e alla quota di liquidazione) - Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni a norma degli articoli precedenti.”.

(1) Le parole “le eventuali” sono state sostituite alle precedenti “l'eventuali” dall'art. 5, comma 1, lett. g), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004

n. 37, S.O. n. 24.

Art. 2351

Diritto di voto

Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporre scaglionamenti.

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti. (1)

Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2351 (Diritto di voto) - Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

L'atto costitutivo può tuttavia stabilire che le azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società abbiano diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste nell'articolo 2365. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale.

Non possono emettersi azioni a voto plurimo.”.

(1) I commi terzo e quarto sono stati sostituiti ai precedenti dall'art. 20, comma 8-bis, DL 24.6.2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.8.2014 n. 116.

Testo precedente: “Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporre scaglionamenti.

Non possono emettersi azioni a voto plurimo.”.

Art. 2352

Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni

Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode.

Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.

Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442, il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.

Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme neces-

sarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.

Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell'articolo 2347.

Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2352 (Pegno e usufrutto di azioni) - Nel caso di pegno o di usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario.

Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione, questo deve essere alienato per conto del socio medesimo a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito.

Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza, il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal comma precedente. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.

Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell'art. 2347.“

Art. 2353

Azioni di godimento

Salvo diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell'assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2353 (Azioni di godimento) - Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le azioni di

godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell'assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento alle azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse legale e, in caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.“

Art. 2354

Titoli azionari

I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscono (1) diversamente.

Finché le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore.

I titoli azionari devono indicare:

- 1) la denominazione e la sede della società;
- 2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta;
- 3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonché l'ammontare del capitale sociale;
- 4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non inte-

ramente liberate;

5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.

I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. È valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione **nelle sedi di negoziazione** (2).

Lo statuto può assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2354 (Contenuto delle azioni) - Le azioni devono indicare:

- 1) la denominazione, la sede e la durata della società;
- 2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione, e l'ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta;
- 3) il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale;
- 4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
- 5) i diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti.

Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori. È valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma, purché autenticata.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.“

(1) La parola “stabiliscono” è stata sostituita alla precedente “stabiliscano” dall'art. 5, comma 1, lett. h), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

(2) Le parole “nelle sedi di negoziazione” sono state sostituite alle precedenti “nei mercati regolamentati” dall'art. 4, comma 2, DLgs. 12.9.2016 n. 176, pubblicato in G.U. 9.9.2016 n. 211.

Art. 2355

Circolazione delle azioni

Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo.

Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il giratario che si dimostra possessore in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed è comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo l'obbligo della società, previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci.

Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla girata si opera a norma dell'articolo 2022.

Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione sul conto equivale alla girata.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2355 (Azioni nominative e al portatore) - Le azioni possono essere nominative o al portatore, a scelta dell'azionista, se l'atto costitutivo non stabilisce che devono essere nominative.

Le azioni non possono essere al portatore, finché non siano interamente liberate. L'atto costitutivo può sottoporre a particolari condizioni l'alienazione delle azioni nominative.“

Art. 2355 bis

Limiti alla circolazione delle azioni

Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento.

Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante; resta ferma l'applicazione dell'articolo 2357. Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter.

La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2356*Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate*

Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci.

Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2356 (Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate) - Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati solidalmente con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dal trasferimento.

Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.”

Art. 2357*Acquisto delle proprie azioni*

La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.(1)

Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancan-

za, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2357 (Acquisto delle proprie azioni) - La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.”

(1) Comma sostituito dall'art. 7, comma 3-sexies, lett. a), DL 10.2.2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.4.2009 n. 33.

Testo precedente: “Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni possedute da società controllate.”

Art. 2357 bis*Casi speciali di acquisto delle proprie azioni*

Le limitazioni contenute nell'articolo 2357 non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:

- 1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
- 2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
- 3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
- 4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.

Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni. (1)

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2357-bis (Casi speciali di acquisto delle proprie azioni) - Le limitazioni contenute nell'articolo precedente non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:

- 1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
- 2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
- 3) per effetto di successione universale o di fusione;
- 4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.

Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo precedente, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni."

(1) Comma sostituito dall'art. 7, comma 3-sexies, lett. b), DL 10.2.2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.4.2009 n. 33.

Testo precedente: "Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni."

Art. 2357 ter

Disciplina delle proprie azioni (1)

Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.

Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma. (2)

L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo. (3)

Note:

(1) Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2357-ter (Disciplina delle proprie azioni) - Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità.

Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritte all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate."

(2) Comma sostituito dall'art. 1, comma 3, DLgs. 29.11.2010 n. 224, pubblicato in G.U. 24.12.2010 n. 300.

Testo precedente: "Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni; l'assemblea può tuttavia, alle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto di opzione. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea."

(3) Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Testo precedente: "Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritte all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate."

Art. 2357 quater

Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni

Salvo quanto previsto dall'articolo 2357-ter, secondo comma (1), la società non può sottoscrivere azioni proprie. Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di au-

mento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.

Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, a meno che dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2357-quater (Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni) - In nessun caso la società può sottoscrivere azioni proprie.

Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.

Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, salvo che non dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori."

(1) Le parole "secondo comma" sono state sostituite alle precedenti "comma secondo" dall'art. 5, comma 1, lett. i), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

Art. 2358

Altre operazioni sulle proprie azioni (1)

La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo.

Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria.

Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione è depositata presso la sede della società durante i trenta giorni che precedono l'assemblea. Il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese.

In deroga all'articolo 2357-ter, quando le somme o le garanzie fornite ai sensi del presente articolo sono utilizzate per l'acquisto di azioni detenute dalla società ai sensi dell'articolo 2357 e 2357-bis l'assemblea straordinaria autorizza gli amministratori a disporre di tali azioni con la delibera di cui al secondo comma. Il prezzo di acquisto delle azioni è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 2437-ter, secondo comma. Nel caso di azioni negoziate in un mercato regolamentato il prezzo di acquisto è pari almeno al prezzo medio ponderato al quale le azioni sono state negoziate nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Qualora la società accordi prestiti o fornisca garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie a singoli amministratori della società o della controllante o alla stes-

sa controllante ovvero a terzi che agiscono in nome proprio e per conto dei predetti soggetti, la relazione di cui al terzo comma attesta altresì che l'operazione realizza al meglio l'interesse della società'.

L'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, tenuto conto anche dell'eventuale acquisto di proprie azioni ai sensi dell'articolo 2357. Una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite e' iscritta al passivo del bilancio.

La società' non può, neppure per tramite di società' fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.

Salvo quanto previsto dal comma sesto, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società' o di quelli di società' controllanti o controllate.

Resta salvo quanto previsto dagli articoli 2391-bis e 2501-bis.

Note:

(1) Articolo sostituito al precedente dall'art. 1, comma 4, DLgs. 4.8.2008 n. 142, pubblicato in G.U. 15.9.2008 n. 216.

Testo precedente: "Art. 2358 (Altre operazioni sulle proprie azioni) - La società non può accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.

La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.

Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate. In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato."

Art. 2359

Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. (1) Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. (1)

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati (2).

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2359 (Società controllate e società collegate) - Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa."

(1) Si veda il DPR 30.11.2012 n. 251, pubblicato in G.U. 28.1.2013 n. 23.

(2) Le parole "in mercati regolamentati" sono state sostituite alle precedenti "in borsa" dall'art. 8, DLgs. 28.12.2004 n. 310.

Art. 2359 bis

Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate (1)

La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357.

In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi primo e secondo può eccedere la quinta parte del capitale della società' controllante qualora questa sia una società' che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima società' controllante o dalle società' da essa controllate. (2)

Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.

La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Note:

(1) Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2359-bis (Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate) - La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357.

In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima società controllante e dalle società da essa controllate.

Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all'attivo del bilancio, deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.

La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona."

(2) Comma sostituito dall'art. 1, comma 4, DLgs. 29.11.2010 n. 224, pubblicato in G.U. 24.12.2010 n. 300.

Testo precedente: "In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima società controllante e dalle società da essa controllate."

Art. 2359 ter

Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante

Le azioni o quote acquistate in violazione dell'articolo 2359-bis devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto.

In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dagli arti-

coli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2359-ter (Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante) - Le azioni o quote acquistate in violazione dell'art. 2359-bis devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto.

In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.”.

Art. 2359 quater*Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante*

Le limitazioni dell'articolo 2359-bis non si applicano quando l'acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'articolo 2357-bis.

Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell'articolo 2359-bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro tre anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'articolo 2359-ter.

Se il limite indicato dal terzo comma dell'articolo 2359-bis è superato per effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2359-quater (Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante) - Le limitazioni dell'art. 2359-bis non si applicano quando l'acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'art. 2357-bis.

Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell'art. 2359-bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro tre anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'art. 2359-ter.

Se il limite indicato dal terzo comma dell'art. 2359-bis è superato per effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.”.

Art. 2359 quinquies*Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante*

La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante.

Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli

amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa. Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2359-quinquies (Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante) - La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante.

Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa.

Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.”.

Art. 2360*Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni*

È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2360 (Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni) - E' vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.”.

Art. 2361*Partecipazioni*

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto.

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2361 (Partecipazioni) - L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nell'atto costitutivo, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo.”.

Art. 2362*Unico azionista*

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato (1) di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli

amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione.

I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2362 (Unico azionista) - In caso d'insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente.”.

(1) Le parole “lo Stato” sono state inserite dall'art. 5, comma 1, lett. l), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

Sezione VI - Dell'assemblea (14)

Art. 2363

Luogo di convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2363 (Luogo di convocazione dell'assemblea) - L'assemblea è convocata dagli amministratori nella sede della società, se l'atto costitutivo non dispone diversamente.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.”

Art. 2364

Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza

Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto **incaricato di effettuare la revisione legale dei conti** (1) ;
- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero (2) quando lo richiedono particolari esigenze relative

alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2364 (Assemblea ordinaria) - L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito nell'atto costitutivo;
- 4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea ordinaria dev'essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.”

(1) Le parole “incaricato di effettuare la revisione legale dei conti” sono state sostituite alle precedenti “al quale e' demandato il controllo contabile” dall'art. 37, comma 3, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68, S.O. n. 58.

(2) La parola “ovvero” è stata sostituita alla precedente”e” dall'art. 9, comma 1, DLgs. 28.12.2004 n. 310, pubblicato in G.U. 30.12.2004 n. 305.

Art. 2364 bis

Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza

Nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:

- 1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
- 2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto;
- 3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
- 4) delibera sulla distribuzione degli utili;
- 5) nomina **il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti** (1) .

Si applica il secondo comma dell'articolo 2364.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) Le parole “il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti” sono state sostituite alle precedenti “il revisore” dall'art. 37, comma 4, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68, S.O. n. 58.

Art. 2365

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo 2436.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2365 (Assemblea straordinaria) - L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sull'emissione di obbligazioni. Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli articoli 2450 e 2452.”

Art. 2366

Formalità per la convocazione (1)

L'assemblea e' convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione (2) o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. (3) Per le società [...] (4) che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali. (5)

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità previste per la convocazione, (6) l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2366 (Formalità per la convocazione) - L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.”

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo apportate dal DLgs. 27.1.2010 n. 27, pubblicato in G.U. 5.3.2010 n. 53, S.O. n. 43, si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31.10.2010, ai sensi dell'art. 7, comma 1, DLgs. 27/2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dallo stesso DLgs. 27/2010.

(2) Le parole “L'assemblea e' convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione” sono state sostituite alle precedenti “Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società”, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea e' convocata dagli amministratori” dall'art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.6.2012 n. 91, pubblicato in G.U. 2.7.2012 n. 152. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo art. 5, comma 1.

In precedenza, le parole “Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea” erano state sostituite alle precedenti “L'assemblea” dall'art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 27.1.2010 n. 27, pubblicato in G.U. 5.3.2010 n. 53, S.O. n. 43.

(3) Periodo inserito dall'art. 5, comma 1, lett. m), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

(4) Le parole “, diverse dalle società cooperative,” sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 18.6.2012 n. 91, pubblicato in G.U. 2.7.2012 n. 152. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo art. 5, comma 1.

(5) Le parole “Per le società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali.” sono state inserite dall'art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 27.1.2010 n. 27, pubblicato in G.U. 5.3.2010 n. 53, S.O. n. 43.

(6) Le parole “previste per la convocazione,” sono state sostituite alla precedente “suddette” dall'art. 1, comma 1, lett. c), DLgs. 27.1.2010 n. 27, pubblicato in G.U. 5.3.2010 n. 53, S.O. n. 43.

Art. 2367

Convocazione su richiesta di soci (1)

Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino **almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre** (2) o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2367 (Convocazione su richiesta della minoranza) - Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la convocazione dell'assemblea è ordinata con decreto del presidente del tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla.”

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo apportate dal DLgs. 27.1.2010 n. 27, pubblicato in G.U. 5.3.2010 n. 53, S.O. n. 43, si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31.10.2010, ai sensi dell'art. 7, comma 1, DLgs. 27/2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dallo stesso DLgs. 27/2010.

(2) Le parole “almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre” sono state sostituite alle precedenti “almeno il decimo del capitale sociale” dall'art. 1, comma 2, DLgs. 27.1.2010 n. 27, pubblicato in G.U. 5.3.2010 n. 53, S.O. n. 43.

Art. 2368

Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni (1)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita **quando è rappresentata** (2) almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di [...] (3) più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita **quando è rappresentata** (4) almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini

della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del **soggetto al quale spetta il diritto di voto** (5) di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2368 (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni) - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali l'atto costitutivo può stabilire norme particolari.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se l'atto costitutivo non richiede una maggioranza più elevata.”

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo apportate dal DLgs. 27.1.2010 n. 27, pubblicato in G.U. 5.3.2010 n. 53, S.O. n. 43, si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31.10.2010, ai sensi dell'art. 7, comma 1, DLgs. 27/2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dallo stesso DLgs. 27/2010.

(2) Le parole “quando è rappresentata” sono state sostituite alle precedenti “con l'intervento di tanti soci che rappresentino” dall'art. 1, comma 3, lett. a), DLgs. 27.1.2010 n. 27, pubblicato in G.U. 5.3.2010 n. 53, S.O. n. 43.

(3) Le parole “tanti soci che rappresentino” sono state soppresse dall'art. 1, comma 3, lett. b), DLgs. 27.1.2010 n. 27, pubblicato in G.U. 5.3.2010 n. 53, S.O. n. 43.

(4) Le parole “quando è rappresentata” sono state sostituite alle precedenti “con la presenza di tanti soci che rappresentino” dall'art. 1, comma 3, lett. b), DLgs. 27.1.2010 n. 27, pubblicato in G.U. 5.3.2010 n. 53, S.O. n. 43.

(5) Le parole “soggetto al quale spetta il diritto di voto” sono state sostituite alla precedente “socio” dall'art. 1, comma 3, lett. c), DLgs. 27.1.2010 n. 27, pubblicato in G.U. 5.3.2010 n. 53, S.O. n. 43.

Art. 2369*Seconda convocazione e convocazioni successive (1)*

Se all'assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. **Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonché dell'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo.** (2) **Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni.** (3) (4)

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto giorni.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata [...] (5), e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.

Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di [...] (6) più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351 (7).

Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando è rappresentato (8) almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea (9).

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2369 (Seconda convocazione) - Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 è ridotto ad otto giorni.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, e l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata.

Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.”

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo apportate dal DLgs. 27.1.2010 n. 27, pubblicato in G.U. 5.3.2010 n. 53, S.O. n. 43, si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31.10.2010, ai sensi dell'art. 7, comma 1, DLgs. 27/2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dallo stesso DLgs. 27/2010.

(2) Periodo sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a), DLgs. 18.6.2012 n. 91, pubblicato in G.U. 2.7.2012 n. 152. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo art. 5, comma 1.

Testo precedente: “Lo statuto delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima disponendo che all'unica convocazione si applichino, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e dal quarto comma, nonché dall'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e, per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo.”

(3) Periodo inserito dall'art. 1, comma 2, lett. b), DLgs. 18.6.2012 n. 91, pubblicato in G.U. 2.7.2012 n. 152. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo art. 5, comma 1.

(4) Comma sostituito dall'art. 1, comma 4, lett. a), DLgs. 27.1.2010 n. 27, pubblicato in G.U. 5.3.2010 n. 53, S.O. n. 43.

Testo precedente: “Se i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.”

(5) Le parole “dai soci partecipanti” sono state soppresse dall'art. 1, comma 4, lett. b), DLgs. 27.1.2010 n. 27, pubblicato in G.U. 5.3.2010 n. 53, S.O. n. 43.

(6) Le parole “tanti soci che rappresentino” sono state soppresse dall'art. 1, comma 4, lett. c), DLgs. 27.1.2010 n. 27, pubblicato in G.U. 5.3.2010 n. 53, S.O. n. 43.

(7) Le parole “e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351” sono state sostituite alle precedenti “e l'emissione di azioni privilegiate” dall'art. 5, comma 1, lett. n), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

(8) Le parole “quando è rappresentato” sono state sostituite alle precedenti “con la presenza di tanti soci che rappresentino” dall'art. 1, comma 4, lett. d), DLgs.

27.1.2010 n. 27, pubblicato in G.U. 5.3.2010 n. 53, S.O. n. 43.

(9) Le parole "e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea" sono state inserite dall'art. 1, comma 4, lett. d), DLgs. 27.1.2010 n. 27, pubblicato in G.U. 5.3.2010 n. 53, S.O. n. 43.

Art. 2369 bis

[Assemblea straordinaria in terza convocazione] (1)

[...]

Note:

(1) Articolo abrogato dall'art. 214, comma 1, lett. n), DLgs. 24.2.1998 n. 58, pubblicato in G.U. 26.3.1998 n. 71, S.O. n. 52.

Testo precedente: "Art. 2369-bis (Assemblea straordinaria in terza convocazione) - L'assemblea straordinaria delle società con azioni quotate in borsa, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto giorni.

In terza convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per le deliberazioni indicate dal quarto comma dell'articolo 2369, per quelle concernenti la riduzione del capitale, quando non siano imposte dalla legge, e per quelle di fusione e di scissione è tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale."

Art. 2370

Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto (1)

(2)

Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, può richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi.

Se le azioni sono nominative, le società di cui al secondo comma provvedono all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito.

Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.

Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea nonché in materia di aggiornamento del libro soci nelle società con azioni ammesse alla gestione accentrata.

Note:

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 5, DLgs. 27.1.2010 n. 27, pubblicato in G.U. 5.3.2010 n. 53, S.O. n. 43.

Testo precedente: "(Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto) - Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine non può essere superiore a due giorni non festivi e, nei casi previsti dai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il deposito è sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti.

Se le azioni sono nominative, la società provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito, ovvero che risultino dalla comunicazione dell'intermediario di cui al comma precedente.

Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per

corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea."

(2) Le disposizioni contenute nel presente articolo apportate dal DLgs. 27.1.2010 n. 27, pubblicato in G.U. 5.3.2010 n. 53, S.O. n. 43, si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31.10.2010, ai sensi dell'art. 7, comma 1, DLgs. 27/2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dallo stesso DLgs. 27/2010.

Art. 2371

Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2371 (Presidenza dell'assemblea) - L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio."

Art. 2372

Rappresentanza nell'assemblea (1)

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

(2)

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati diverse dalle società cooperative. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2539. (3)

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2372 (Rappresentanza dell'assemblea) - Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste [...].

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci o, se si tratta di società con azioni quotate in borsa, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore ai dieci miliardi, più di cento soci se la società ha capitale superiore ai dieci miliardi e non superiore ai cinquanta miliardi e più di duecento soci se la società ha capitale superiore ai cinquanta miliardi.

Le disposizioni del quarto e del quinto comma si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.”

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo apportate dal DLgs. 27.1.2010 n. 27, pubblicato in G.U. 5.3.2010 n. 53, S.O. n. 43, si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31.10.2010, ai sensi dell'art. 7, comma 1, DLgs. 27/2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dallo stesso DLgs. 27/2010.

(2) Comma sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. a), DLgs. 27.1.2010 n. 27, pubblicato in G.U. 5.3.2010 n. 53, S.O. n. 43.

Testo precedente: “Salvo disposizione contraria dello statuto, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.”

(3) Comma inserito dall'art. 1, comma 6, lett. b), DLgs. 27.1.2010 n. 27, pubblicato in G.U. 5.3.2010 n. 53, S.O. n. 43.

Art. 2373

Conflitto d'interessi (1)

La deliberazione approvata con il voto determinante **di coloro (2)** che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2373 (Conflitto d'interessi) - Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.

In caso d'inosservanza della disposizione del comma precedente, la deliberazione, qualora possa recare danno alla società, è impugnabile a norma dell'articolo 2377 se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Le azioni per le quali, a norma di questo articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.”

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo apportate dal DLgs. 27.1.2010 n. 27, pubblicato in G.U. 5.3.2010 n. 53, S.O. n. 43, si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31.10.2010, ai sensi dell'art. 7, comma 1, DLgs. 27/2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dallo stesso DLgs. 27/2010.

(2) Le parole “di coloro” sono state sostituite alle precedenti “di soci” dall'art. 1, comma 7, DLgs. 27.1.2010 n. 27, pubblicato in G.U. 5.3.2010 n. 53, S.O. n. 43.

Art. 2374

Rinvio dell'assemblea

I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.

Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2374 (Rinvio dell'assemblea) - I soci intervenuti che riuniscono il terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'adunanza sia rinviata a non oltre tre giorni.

Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.”

Art. 2375

Verbale delle deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2375 (Verbale delle deliberazioni dell'assemblea) - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.”

Art. 2376

Assemblee speciali

Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono ammessi al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nella relativa assemblea e' disciplinata dalle leggi speciali. (1)

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2376 (Assemblee speciali) - Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei soci della categoria interessata.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straor-

dinarie.”

(1) Comma inserito dall'art. 1, comma 3, DLgs. 18.6.2012 n. 91, pubblicato in G.U. 2.7.2012 n. 152. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo art. 5, comma 1.

Art. 2377

Annullabilità delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. (1)

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.

L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. Per l'impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.

I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto.

La deliberazione non può essere annullata:

- 1) per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369;
- 2) per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;
- 3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.

L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno.

Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2377 (Invalidità delle deliberazioni) - Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitu-

tivo possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti, e quelle dell'assemblea ordinaria altresì dai soci con diritto di voto limitato, entro tre mesi dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro tre mesi dall'iscrizione. L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo.”

(1) Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. o), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

Art. 2378

Procedimento d'impugnazione

L'impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede.

Il socio o i soci oppositori devono dimostrarsi possessori al tempo dell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal terzo comma (1) dell'articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della deliberazione, non può pronunciare l'annullamento e provvede sul risarcimento dell'eventuale danno, ove richiesto.

Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della società convenuta, provvede sull'istanza con decreto motivato, che deve altresì contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.

Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione; può disporre in ogni momento che i soci oppositori prestino idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni. All'udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l'udienza.

Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del quarto comma (2) dell'articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel sesto comma (3) dell'articolo 2377.

I dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese. (4)

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2378 (Procedimento d'impugnazione) - L'impugnazione è proposta davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede.

Il socio opponente deve depositare in cancelleria almeno un'azione. Il presidente

del tribunale può disporre con decreto che il socio opponente presti una idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni.

Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. La trattazione della causa ha inizio trascorso il termine stabilito nel secondo comma dell'articolo precedente.

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori e i sindaci, può sospendere, se ricorrono gravi motivi, su richiesta del socio opponente, l'esecuzione della deliberazione impugnata, con decreto motivato da notificarsi agli amministratori.

I dispositivi del decreto di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.“

(1) Le parole “terzo comma” sono state sostituite alle precedenti “secondo comma” dall'art. 5, comma 1, lett. p), n. 1, DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

(2) Le parole “quarto comma” sono state sostituite alle precedenti “terzo comma” dall'art. 5, comma 1, lett. p), n. 2, DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

(3) Le parole “sesto comma” sono state sostituite alle precedenti “quinto comma” dall'art. 5, comma 1, lett. p), n. 2, DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

(4) Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. p), n. 3, DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

Art. 2379

Nullità delle deliberazioni

Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.

Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l'invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso d'irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente (1) avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio.

Si applicano, in quanto compatibili, il settimo e ottavo comma (2) dell'articolo 2377.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2379 (Deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto) - Alle deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto si applicano le disposizioni degli articoli 1421, 1422 e 1423.“

(1) La parola “preventivamente” è stata sostituita alla precedente “tempestivamente” dall'art. 5, comma 1, lett. q), n. 1, DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

(2) Le parole “settimo e ottavo comma” sono state sostituite alle precedenti “sesto e settimo comma” dall'art. 5, comma 1, lett. q), n. 2, DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

Art. 2379 bis

Sanatoria della nullità

L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea.

L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2379 ter

Invalidità delle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni

Nei casi previsti dall'articolo 2379 l'impugnativa dell'aumento di capitale, della riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'invalidità della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell'articolo 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato anche parzialmente eseguito; l'invalidità della deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Sezione VI bis - Dell'amministrazione e del controllo (14)

Paragrafo I - Disposizioni generali

Art. 2380

Sistemi di amministrazione e di controllo

Se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo della società sono regolati dai successivi paragrafi 2, 3 e 4.

Lo statuto può adottare per l'amministrazione e per il controllo della società il sistema di cui al paragrafo 5, oppure quello di cui al paragrafo 6; salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.

Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni che fanno riferimento agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2380 (Amministrazione della società) - L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

Se l'atto costitutivo non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica

solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea."

Paragrafo II - Degli amministratori

Art. 2380 bis

Amministrazione della società

La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. (1)

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) Comma sostituito dall'art. 377, comma 2, DLgs. 12.1.2019 n. 14, pubblicato in G.U. 14.2.2019 n. 38, S.O. n. 6.

Testo precedente: "La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale."

Art. 2381

Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati

Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi (1), sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2381 (Comitato esecutivo e amministratori delegati) - Il consiglio di amministrazione, se l'atto costitutivo o l'assemblea lo consentono, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447."

(1) Le parole "sei mesi" sono state sostituite alle precedenti "centottanta giorni" dall'art. 5, comma 1, lett. r), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

Art. 2382

Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2382 (Cause d'ineleggibilità e di decadenza) - Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi."

Art. 2383

Nomina e revoca degli amministratori

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2383 (Nomina e revoca degli amministratori) - La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2458 e 2459.

La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni.

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono

chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza. [...].

[...]

La pubblicità prevista dal comma precedente deve indicare se gli amministratori cui è attribuita la rappresentanza della società hanno il potere di agire da soli o se debbono agire congiuntamente.

Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto [...] comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza."

Art. 2384

Poteri di rappresentanza

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2384 (Poteri di rappresentanza) - "Gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo.

Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società."

Art. 2384 bis

[Atti che eccedono i limiti dell'oggetto sociale]

[...]

Note:

Il presente articolo, in vigore fino al 31.12.2003, non è stato riproposto con la sostituzione del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8. Testo precedente: "Art. 2384-bis - (Atti che eccedono i limiti dell'oggetto sociale) - L'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società non può essere opposta ai terzi in buona fede."

Art. 2385

Cessazione degli amministratori

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2385 (Cessazione degli amministratori) - L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal mo-

mento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale [...]"

Art. 2386

Sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2386 (Sostituzione degli amministratori) - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione."

Art. 2387

Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza

Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l'articolo 2382. Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

In precedenza, l'articolo, nell'originaria formulazione, era stato abrogato dall'art. 24, comma 1, L. 4.6.1985 n. 281, pubblicato nel S.O. alla G.U. 18.6.1985 n. 142.

Art. 2388

Validità delle deliberazioni del consiglio

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli

amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378.

In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2388 (Validità delle deliberazioni del consiglio) - Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando l'atto costitutivo non richiede un maggior numero di presenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.”

Art. 2389

Compensi agli amministratori

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea. (1)

Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2389 (Compensi degli amministratori) - I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti nell'atto costitutivo o dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.”

(1) Si veda l'art. 6, comma 6, DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122.

Art. 2390

Divieto di concorrenza

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2390 (Divieto di concorrenza) - Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'assemblea.

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.”

Art. 2391

Interessi degli amministratori

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. (1)

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2391 (Conflitto d'interessi) - L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

In caso d'inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che siano derivate alla società dal compimento dell'operazione.

3. La deliberazione del consiglio, qualora possa recare danno alla società, può, entro tre mesi dalla sua data, essere impugnata dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se, senza il voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.”

(1) Le parole “, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile” sono state inserite dall'art. 11, comma 1, DLgs. 28.12.2004 n. 310, pubblicato in G.U. 30.12.2004 n. 305.

Art. 2391 bis

Operazioni con parti correlate

Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazio-

ne sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.

I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.

Note:

Articolo inserito dall'art. 12, comma 1, DLgs. 28.12.2004 n. 310, pubblicato in G.U. 30.12.2004 n. 305.

Art. 2392*Responsabilità verso la società*

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2392 (Responsabilità verso la società) - Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale."

Art. 2393*Azione sociale di responsabilità*

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. (1)

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la re-

voca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori. (2)

La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, del Titolo V, del Libro V del c.c., operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità) - L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.

La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale."

(1) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), L. 28.12.2005, n. 262, pubblicata in G.U. 28.12.2005 n. 301, S.O. n. 208.

(2) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 2), L. 28.12.2005, n. 262, pubblicata in G.U. 28.12.2005 n. 301, S.O. n. 208.

Testo precedente: "La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione."

Art. 2393 bis*Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci*

L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo (1) del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.

La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale.

I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti.

In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.

I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società.

Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) Le parole "un quarantesimo" sono state sostituite alle precedenti "un ventesimo" dall'art. 3, comma 1, lett. b), L. 28.12.2005, n. 262, pubblicata in G.U. 28.12.2005 n. 301, S.O. n. 208.

Art. 2394

Responsabilità verso i creditori sociali

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2394 (Responsabilità verso i creditori sociali) - Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della società, l'azione spetta al curatore del fallimento o al commissario liquidatore.

La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi."

Art. 2394 bis

Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2395

Azione individuale del socio e del terzo

Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2395 (Azione individuale del socio e del terzo) - Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori."

Art. 2396

Direttori generali

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione

ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2396 (Direttori generali) - Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori nominati dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo, in relazione ai compiti loro affidati."

Paragrafo III - Del collegio sindacale

Art. 2397

Composizione del collegio (1)

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro (2). I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. (3)

[...] (4)

Note:

(1) Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2397 (Composizione del collegio) - Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia."

(2) Le parole "tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro" sono state sostituite alle precedenti "tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia" dall'art. 37, comma 5, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68, S.O. n. 58.

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma si veda il DM 29.12.2004 n. 320, pubblicato in G.U. 18.1.2005 n. 13.

(4) Comma abrogato dall'art. 35, comma 1, DL 9.2.2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.4.2012 n. 35.

Testo precedente: "Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro."

In precedenza, il comma era stato inserito dall'art. 14, comma 14, L. 12.11.2011 n. 183, pubblicata in G.U. 14.11.2011 n. 265, S.O. n. 234, in vigore dall'1.1.2012.

Art. 2398

Presidenza del collegio

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2398 (Presidenza del collegio) - Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea."

Art. 2399

Cause d'ineleggibilità e di decadenza

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori

delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro **dei revisori legali e delle società di revisione legale** (1) e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2399 (Cause d'ineleggibilità e di decadenza) - Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.”

(1) Le parole “dei revisori legali e delle società di revisione legale” sono state sostituite alle precedenti “dei revisori contabili” dall'art. 37, comma 6, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68, S.O. n. 58.

Art. 2400*Nomina e cessazione dall'ufficio*

I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. (1)

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2400 (Nomina e cessazione dall'ufficio) - I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2458 e 2459. Essi restano in carica per un triennio, e non possono essere revocati se non per giusta causa.

La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.”

(1) Comma inserito dall'art. 2, comma 2, lett. a), L. 28.12.2005 n. 262, pubblicata in G.U. 28.12.2005 n. 301, S.O. n. 208.

Art. 2401*Sostituzione*

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

Note:

Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2401 (Sostituzione) - In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.”

Art. 2402*Retribuzione*

La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2402 (Retribuzione) - La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nell'atto costitutivo, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.”

Art. 2403*Doveri del collegio sindacale*

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale) - Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale. Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421.”

Art. 2403 bis

Poteri del collegio sindacale

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5).

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399.

L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2403-bis (Collaboratori del sindaco) - Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili i sindaci possono avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2399.

La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate."

Art. 2404

Riunioni e deliberazioni del collegio

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicando le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2404 (Riunioni e deliberazioni del collegio) - Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili i sindaci possono avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2399.

La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate."

Art. 2405

Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2405 (Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee) - I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione, decadono dall'ufficio."

Art. 2406

Omissioni degli amministratori

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2406 - (Omissioni degli amministratori) - Il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori."

Art. 2407

Responsabilità

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2407 (Responsabilità) - I sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

L'azione di responsabilità contro i sindaci è regolata dalle disposizioni degli articoli 2393 e 2394."

Art. 2408

Denuncia al collegio sindacale

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.

Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo com-

ma dell'articolo 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denuncia percentuali minori di partecipazione.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2408 (Denuncia al collegio sindacale) - Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.

Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denuncia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere."

Art. 2409*Denuncia al tribunale*

Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.

Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.

Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2409 (Denuncia al tribunale) - Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i soci che rappre-

sentano il decimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione.

Se le irregolarità denunciate sussistono, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci.

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del pubblico ministero, e in questo caso le spese per l'ispezione sono a carico della società."

Paragrafo IV - Della revisione legale dei conti (19)**Art. 2409 bis***Revisione legale dei conti (1)*

La revisione legale dei conti sulla società' e' esercitata da un revisore legale dei conti o da una società' di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Lo statuto delle società' che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può' prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Note:

(1) Articolo sostituito dall'art. 37, comma 8, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68, S.O. n. 58.

Testo precedente: "(Controllo contabile). - Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia."

In precedenza l'articolo era stato inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2409 ter*[Funzioni di controllo contabile] (1)*

[...]

Note:

(1) Articolo abrogato dall'art. 37, comma 9, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68, S.O. n. 58.

Testo precedente: "(Funzioni di controllo contabile). - Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:

- verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

La relazione comprende:

- un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
- una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
- un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

La relazione è datata e sottoscritta dal revisore.

La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a norma dell'articolo 2429.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell'articolo 2421, terzo comma.“

In precedenza il secondo, terzo e quarto comma erano stati inseriti dall'art. 2, comma 1, DLgs. 2.2.2007 n. 32, pubblicato in G.U. 28.3.2007 n. 73. Il presente articolo era stato inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2409 quater

[Conferimento e revoca dell'incarico] (1)

[...]

Note:

(1) Articolo abrogato dall'art. 37, comma 9, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68, S.O. n. 58.

Testo precedente: “(Conferimento e revoca dell'incarico). - Salvo quanto disposto dal numero 11 del secondo comma dell'articolo 2328, l'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.“

In precedenza l'articolo era stato inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2409 quinquies

[Cause di ineleggibilità e di decadenza] (1)

[...]

Note:

(1) Articolo abrogato dall'art. 37, comma 9, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68, S.O. n. 58, con la decorrenza e i limiti previsti dal successivo art. 43, comma 1.

Testo precedente: “(Cause di ineleggibilità e di decadenza). - Salvo quanto disposto dall'articolo 2409-bis, terzo comma, non possono essere incaricati del controllo contabile, e se incaricati decadono dall'ufficio, i sindaci della società o delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, nonché coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399, primo comma.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o di decadenza, nonché cause di incompatibilità; può prevedere altresì ulteriori requisiti concernenti la specifica qualificazione professionale del soggetto incaricato del controllo contabile.

Nel caso di società di revisione le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.“

In precedenza l'articolo era stato inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2409 sexies

[Responsabilità] (1)

[...]

Note:

(1) Articolo abrogato dall'art. 37, comma 9, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68, S.O. n. 58.

Testo precedente: “(Responsabilità). - I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dell'articolo 2407 e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.

Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima.

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell'incarico.“

In precedenza l'articolo era stato inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs.

17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2409 septies

Scambio di informazioni

Il collegio sindacale e i soggetti incaricati **della revisione legale dei conti** (1) si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) Le parole “della revisione legale dei conti” sono state sostituite alle precedenti “del controllo contabile” dall'art. 37, comma 10, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68, S.O. n. 58.

Paragrafo V - Del sistema dualistico

Art. 2409 octies

Sistema basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza

Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza in conformità alle norme seguenti.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2409 novies

Consiglio di gestione

La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. (1) Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti; si applicano in tal caso il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2381.

È costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due.

Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.

I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) Periodo sostituito dall'art. 377, comma 3, DLgs. 12.1.2019 n. 14, pubblicato in G.U. 14.2.2019 n. 38, S.O. n. 6.

Testo precedente: “La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.“

Art. 2409 decies*Azione sociale di responsabilità*

L'azione di responsabilità contro i consiglieri di gestione è promossa dalla società o dai soci, ai sensi degli articoli 2393 e 2393-bis.

L'azione sociale di responsabilità può anche essere proposta a seguito di deliberazione del consiglio di sorveglianza. La deliberazione è assunta dalla maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza e, se è presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, importa la revoca dall'ufficio dei consiglieri di gestione contro cui è proposta, alla cui sostituzione provvede contestualmente lo stesso consiglio di sorveglianza.

L'azione può essere esercitata dal consiglio di sorveglianza entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

Il consiglio di sorveglianza può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigerla, purché la rinuncia e la transazione siano approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di sorveglianza e purché non si opponga la percentuale di soci indicata nell'ultimo comma dell'articolo 2393.

La rinuncia all'azione da parte della società o del consiglio di sorveglianza non impedisce l'esercizio delle azioni previste dagli articoli 2393-bis, 2394 e 2394-bis.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2409 undecies*Norme applicabili*

Al consiglio di gestione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2380-bis, quinto comma, 2382, 2383, quarto e quinto comma, 2384, 2385, 2387, 2390, 2392, 2394, 2394-bis, 2395.

Si applicano alle deliberazioni del consiglio di gestione gli articoli 2388 e 2391, e la legittimazione ad impugnare le deliberazioni spetta anche al consiglio di sorveglianza.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2409 duodecies*Consiglio di sorveglianza*

Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a tre.

Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.

I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea prevista dal secondo comma dell'articolo 2364-bis. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito.

Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra i **revisori legali iscritti nell'apposito registro** (1).

I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo con deliberazione adotta-

ta con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2393 (2), anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività, può subordinare l'assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, l'assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione.

Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea.

Lo statuto determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza.

Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
- b) i componenti del consiglio di gestione;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza. (3)

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) Le parole "i revisori legali iscritti nell'apposito registro" sono state sostituite alle precedenti "gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia" dall'art. 37, comma 11, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68, S.O. n. 58.

(2) Le parole "dal quinto comma dell'articolo 2393" sono state sostituite alle precedenti "dal quarto comma dell'articolo 2393" dall'art. 3, comma 1, lett. c), L. 28.12.2005, n. 262, pubblicata in G.U. 28.12.2005 n. 301, S.O. n. 208.

(3) Lettera sostituita dall'art. 13, comma 1, DLgs. 28.12.2004 n. 310, pubblicato in G.U. 30.12.2004 n. 305.

Art. 2409 terdecies*Competenza del consiglio di sorveglianza*

Il consiglio di sorveglianza:

- a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea;
- b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
- c) esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma;
- d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
- e) presenta la denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409;
- f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;

f-bis) se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani (1), industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti. (2)

Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.

I componenti del consiglio di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'in-

carico. Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) Le parole "alle operazioni strategiche e ai piani" sono state sostituite alle precedenti "ai piani strategici" dall'art. 14, comma 1, DLgs. 28.12.2004 n. 310, pubblicato in G.U. 30.12.2004 n. 305.

(2) Lettera inserita dall'art. 5, comma 1, lett. s) , DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicata in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

Art. 2409 quaterdecies*Norme applicabili*

Al consiglio di sorveglianza ed ai suoi componenti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2388, 2400, terzo comma e quarto (1), 2402, 2403-bis, secondo e terzo comma, 2404, primo, terzo e quarto comma, 2406, 2408 e 2409-septies.

Alla deliberazione del consiglio di sorveglianza con cui viene approvato il bilancio di esercizio si applica l'articolo 2434-bis ed essa può venire impugnata anche dai soci ai sensi dell'articolo 2377.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) Le parole "e quarto" sono state inserite dall'art. 2, comma 2, lett. b), L. 28.12.2005 n. 262, pubblicata in G.U. 28.12.2005 n. 301, S.O. n. 208.

Art. 2409 quinquiesdecies*Revisione legale (1)*

La revisione legale dei conti e' svolta a norma dell'articolo 2409-bis, primo comma.

Note:

(1) Articolo sostituito dall'art. 37, comma 12, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68, S.O. n. 58.

Testo precedente: "(Controllo contabile). - Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409-bis primo e secondo comma, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, e 2409-sexies, in quanto compatibili."

In precedenza l'articolo era stato inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Paragrafo VI - Del sistema monistico**Art. 2409 sexiesdecies***Sistema basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno.*

Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2409 septiesdecies*Consiglio di amministrazione*

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.

Almeno un terzo dei componenti del consiglio di ammini-

strazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.

Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società'. (1)

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) Comma inserito dall'art. 2, comma 2, lett. c), L. 28.12.2005 n. 262, pubblicata in G.U. 28.12.2005 n. 301, S.O. n. 208.

Art. 2409 duodevicies*Comitato per il controllo sulla gestione*

Salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre.

Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies, che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.

Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra **i revisori legali iscritti nell'apposito registro** (1).

In caso di morte, rinuncia revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti; se ciò non è possibile, provvede senza indugio a norma dell'articolo 2386 scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti.

Il comitato per il controllo sulla gestione:

- a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente;
- b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con **il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti** (2).

Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli 2404, primo, terzo e quarto comma, 2405, primo comma, e 2408.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) Le parole "i revisori legali iscritti nell'apposito registro" sono state sostituite alle precedenti "gli iscritti nel registro dei revisori contabili" dall'art. 37, comma 13, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68, S.O. n. 58.

(2) Le parole "il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti" sono state sostituite alle precedenti "i soggetti incaricati del controllo contabile" dall'art. 37, comma 14, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68, S.O. n. 58.

Art. 2409 undevicies*Norme applicabili e revisione legale (1)*

Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2380-bis, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395.

La revisione legale dei conti e' svolta ai sensi dell'articolo 2409-bis, primo comma. (2)**Note:**

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) Rubrica sostituita dall'art. 37, comma 15, lett. a), DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68, S.O. n. 58.

Testo precedente: "Norme applicabili e controllo contabile".

(2) Comma sostituito dall'art. 37, comma 15, lett. b), DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68, S.O. n. 58.

Testo precedente: "Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409-bis primo e secondo comma, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies, 2409-septies, in quanto compatibili."

Sezione VII - Delle obbligazioni (14)**Art. 2410***Emissione*

Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori. In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2410 (Limiti all'emissione di obbligazioni) - La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.

Tale somma può essere superata:

1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale, sino a due terzi del valore di questi;

2) quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni rispetto al capitale versato è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da equivalente credito di annualità o sovvenzioni a carico dello Stato o di enti pubblici. I titoli devono rimanere depositati e le annualità o sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di credito, per la parte necessaria a garantire il pagamento degli interessi e l'ammortamento delle relative obbligazioni, fino all'estinzione delle obbligazioni emesse. Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere autorizzata, con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni, anche senza le garanzie previste nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società."

Art. 2411*Diritti degli obbligazionisti*

Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società.

I tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

La disciplina della presente sezione si applica inoltre agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in

G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2411 (Deposito e iscrizione della deliberazione) - Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell'assemblea, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il detto termine, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della società, possono ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai commi secondo e terzo. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione della delibera decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla corte di appello entro trenta giorni dalla comunicazione.

La deliberazione non può essere eseguita se non dopo l'iscrizione."

Art. 2412*Limiti all'emissione*

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.

Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.

Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.

Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere. (1)

I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni. (2)

Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere autorizzata con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.

[...] (3)

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2412 (Riduzione del capitale) - 1. La società che ha emesso obbligazioni non può ridurre il capitale sociale, se non in proporzione delle obbligazioni rimborsate. Se la riduzione del capitale sociale deve essere deliberata in conseguenza di perdite, la misura della riserva legale deve continuare a calcolarsi sulla base del capitale sociale esistente al tempo dell'emissione, fino a che l'ammontare del capitale sociale e della riserva legale non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione."

(1) Comma inserito dall'art. 11, comma 1, lett. a), L. 28.12.2005 n. 262, pubblicata in G.U. 28.12.2005 n. 301, S.O. n. 208.

(2) Comma sostituito dall'art. 32, comma 26, DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134.

Testo precedente: "Il primo e il secondo comma non si applicano all'emissione di obbligazioni effettuata da società con azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati."

In precedenza, le parole "con azioni" erano state sostituite alle precedenti "le cui azioni siano" dall'art. 5, comma 1, lett. t), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

(3) Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. b), L. 28.12.2005 n. 262, pubblicata in G.U. 28.12.2005 n. 301, S.O. n. 208.

Testo precedente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle obbligazioni emesse all'estero da società italiane ovvero da loro controllate o controllanti, se negoziate nello Stato, nei limiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa; in questo caso la negoziazione ad opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi deve, a pena di nullità, avvenire mediante consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell'acquirente."

Art. 2413

Riduzione del capitale

Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2412, la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dell'articolo medesimo non risulta più rispettato.

Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sinché l'ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione (1).

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2413 (Contenuto delle obbligazioni) - Le obbligazioni devono indicare:

- 1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
- 2) il capitale sociale, versato ed esistente al momento dell'emissione;
- 3) la data della deliberazione della assemblea e della sua iscrizione nel registro;
- 4) l'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il saggio degli interessi e il modo di pagamento e di rimborso;
- 5) le garanzie da cui sono assistite."

(1) Le parole "e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione" sono state sostituite alle precedenti "e delle riserve non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione" dall'art. 5, comma 1, lett. u), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

Art. 2414

Contenuto delle obbligazioni

I titoli obbligazionari devono indicare:

- 1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
- 2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- 3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro;
- 4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società;
- 5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
- 6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell'eventuale prospetto informativo. (1)

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del co-

dice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2414 (Costituzione delle garanzie) - L'assemblea che delibera l'emissione di obbligazioni con le garanzie previste nell'articolo 2410 deve designare un notaio che, per conto degli obbligazionisti, compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime."

(1) Numero inserito dall'art. 5, comma 1, lett. v), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicata in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

Art. 2414 bis

Costituzione delle garanzie

La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime.

Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli obbligazionari si applica il numero 5) dell'articolo 2414. (1)

Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime. (2)

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. z), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicata in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

(2) Comma inserito dall'art. 13, comma 2, DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164.

Art. 2415

Assemblea degli obbligazionisti

L'assemblea degli obbligazionisti delibera:

- 1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- 2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
- 3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- 5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.

L'assemblea è convocata **dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di gestione** (1) o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.

Si applicano all'assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel primo comma, numero 2, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte. **Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nell'assemblea degli obbligazionisti è disciplinata dalle leggi speciali. (2)**

La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni.

All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori, i sindaci e i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza. (3)

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2415 (Assemblea degli obbligazionisti) - L'assemblea degli obbligazionisti delibera:

- 1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- 2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
- 3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- 5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.

L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.

Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci. Per la validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel n. 2 di questo articolo è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte.

La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni.

All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci.“

(1) Le parole “dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di gestione” sono state sostituite alle precedenti “dagli amministratori” dall'art. 1, comma 4, lett. a), DLgs. 18.6.2012 n. 91, pubblicato in G.U. 2.7.2012 n. 152. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo art. 5, comma 1.

(2) Periodo inserito dall'art. 1, comma 4, lett. b), DLgs. 18.6.2012 n. 91, pubblicato in G.U. 2.7.2012 n. 152. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo art. 5, comma 1.

(3) Comma sostituito dall'art. 1, comma 4, lett. c), DLgs. 18.6.2012 n. 91, pubblicato in G.U. 2.7.2012 n. 152. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo art. 5, comma 1.

Testo precedente: “All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci.“

Art. 2416

Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni prese dall'assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379. Le percentuali previste dall'articolo 2377 sono calcolate in riferimento (1) all'ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati.

L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2416 (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea) - Le deliberazioni prese dall'assemblea vincolano anche gli obbligazionisti assenti o dissenzienti. Ciascun obbligazionista può impugnare le deliberazioni che non sono prese in conformità dalla legge, a norma degli articoli 2377 e 2378.

L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.“

(1) Le parole “Le percentuali previste dall'articolo 2377 sono calcolate in riferimento” sono state sostituite alle precedenti “Le quote previste nell'articolo 2377 s'intendono riferite” dall'art. 5, comma 1, lett. aa), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

Art. 2417

Rappresentante comune

Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle

condizioni indicate nell'articolo 2399.

Se non è nominato dall'assemblea a norma dell'articolo 2415, il rappresentante comune è nominato con decreto dal tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società.

Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali (1) e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2417 (Rappresentante comune) - Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti. Se non è nominato dall'assemblea a norma dell'articolo 2415, è nominato con decreto dal presidente del tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2399.

Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.“

(1) Le parole “a tre esercizi sociali” sono state sostituite alle precedenti “ad un triennio” dall'art. 5, comma 1, lett. bb), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

Art. 2418

Obblighi e poteri del rappresentante comune

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.

Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa e nell'amministrazione straordinaria della società debitrice.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2418 (Obblighi e poteri del rappresentante comune) - Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.

Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa della società debitrice.“

Art. 2419

Azione individuale degli obbligazionisti

Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'articolo 2415.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2419 (Azione individuale degli obbligazionisti) - Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste

dall'articolo 2415.“.

Art. 2420

Sorveglianza delle obbligazioni

Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2420 (Sorveglianza delle obbligazioni) - Le operazioni per la estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.“.

Art. 2420 bis

Obbligazioni convertibili in azioni

L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato.

Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2346.

Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2444.

Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né la riduzione volontaria del capitale sociale, né la modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso depositato presso l'ufficio del registro delle imprese almeno novanta giorni prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione.

Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.

Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell'articolo 2414, il rapporto di cambio e le modalità della conversione.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2420-bis (Obbligazioni convertibili in azioni) - L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato. Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione.

Le obbligazioni convertibili non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale.

Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del

capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né la riduzione del capitale esuberante, né la modificazione delle disposizioni dell'atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso depositato presso l'ufficio del registro delle imprese almeno tre mesi prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione.

Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.

Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell'articolo 2413, il rapporto di cambio e le modalità della conversione.“.

Art. 2420 ter

Delega agli amministratori

Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.

Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Si applica il secondo comma dell'articolo 2410.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2420-ter (Delega agli amministratori) - L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni, anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese.

Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Il verbale della deliberazione degli amministratori di emettere obbligazioni deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dell'articolo 2411.“.

Sezione VIII - Dei libri sociali (14)

Art. 2421

Libri sociali obbligatori

Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve tenere:

- 1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
- 2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;
- 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
- 6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;
- 7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni;
- 8) il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447-sexies.

I libri indicati nel primo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 8) so-

no tenuti a cura degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione, il libro indicato nel numero 5) a cura del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, il libro indicato nel numero 6) a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel numero 7) a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.

I libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2421 (Libri sociali obbligatori) - Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve tenere:

- 1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
- 2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- 6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;
- 7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni.

I libri indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura degli amministratori, il libro indicato nel n. 5 a cura del collegio sindacale, il libro indicato nel n. 6 a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel n. 7 a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.

I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215.“

Art. 2422*Diritto d'ispezione dei libri sociali*

I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese.

Egual diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2) e 3) dell'articolo 2421, e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il libro indicato al numero 8), ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel numero 7) dell'articolo medesimo.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2422 (Diritto d'ispezione dei libri sociali) - I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 3 dell'articolo precedente e di ottenerne estratti a proprie spese.

Egual diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, e ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel n. 7 dell'articolo medesimo.“

Sezione IX - Del bilancio (14)**Art. 2423***Redazione del bilancio*

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, **dal rendiconto finanziario** (1) e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. (2)

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

Art. 2423 (Redazione del bilancio) - Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.“

(1) Le parole “, dal rendiconto finanziario” sono state inserite dall'art. 6, comma 2, lett. a), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(2) Comma inserito dall'art. 6, comma 2, lett. b), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Art. 2423 bis*Principi di redazione del bilancio*

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività [...]
(1);

1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci e' effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto; (2)

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2423-bis (Principi di redazione del bilancio) - Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico."

(1) Le parole " , nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato" sono state soppresse dall'art. 6, comma 3, lett. a), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(2) Numero inserito dall'art. 6, comma 3, lett. b), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Art. 2423 ter

Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico

Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Sono vietati i compensi di partite.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2423-ter (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico) - Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Sono vietati i compensi di partite."

Art. 2424

Contenuto dello stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

ATTIVO:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento;

2) **costi di sviluppo;** (1)

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.

Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciali;

4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) imprese controllanti;

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; (2)

d-bis) altre imprese; (3)

2) **crediti:**

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso controllanti;

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

d-bis) verso altri; (4)

3) altri titoli;

4) strumenti finanziari derivati attivi; (5)

Totale.

Totale immobilizzazioni (B);

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3) lavori in corso su ordinazione;
- 4) prodotti finiti e merci;
- 5) acconti.

Totale

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti;
- 2) verso imprese controllate;
- 3) verso imprese collegate;
- 4) verso controllanti;
- 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;**
- 5-bis) crediti tributari;**
- 5-ter) imposte anticipate;**
- 5-quater) verso altri;** (6)

Totale.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) partecipazioni in imprese controllate;
- 2) partecipazioni in imprese collegate;
- 3) partecipazioni in imprese controllanti;
- 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;** (7)
- 4) altre partecipazioni;
- 5) strumenti finanziari derivati attivi;** (8)
- 6) altri titoli.

Totale.

IV - Disponibilità liquide:

- 1) depositi bancari e postali;
- 2) assegni;
- 3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante (C).

D) Ratei e risconti. (9)

PASSIVO:

A) Patrimonio netto:

I - Capitale.

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III - Riserve di rivalutazione.

IV - Riserva legale.

V - Riserve statutarie

VI - Altre riserve, distintamente indicate.

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. (10)

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
- 2) per imposte, anche differite;**
- 3) strumenti finanziari derivati passivi;**
- 4) altri.** (11)

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) obbligazioni;
- 2) obbligazioni convertibili;
- 3) debiti verso soci per finanziamenti;
- 4) debiti verso banche;

5) debiti verso altri finanziatori;

6) acconti;

7) debiti verso fornitori;

8) debiti rappresentati da titoli di credito;

9) debiti verso imprese controllate;

10) debiti verso imprese collegate;

11) debiti verso controllanti;

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; (12)

12) debiti tributari;

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

14) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti. (13)

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

[...] (14)

È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo articolo 2447-bis.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale) - Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

ATTIVO:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni:

I - Immobilizzazioni immateriali:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
- 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre.

Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:

- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinario;
- 3) attrezzature industriali e commerciali;
- 4) altri beni;
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

- 1) partecipazioni in:
 - a) imprese controllate;
 - b) imprese collegate;
 - c) imprese controllanti;
 - d) altre imprese.
- 2) crediti:
 - a) verso imprese controllate;
 - b) verso imprese collegate;
 - c) verso controllanti;
 - d) verso altri;
- 3) altri titoli;
- 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale.

Totale immobilizzazioni (B).

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3) lavori in corso su ordinazione;
- 4) prodotti finiti e merci;
- 5) acconti.

Totale.

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili

oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti;
- 2) verso imprese controllate;
- 3) verso imprese collegate;
- 4) verso controllanti;
- 5) verso altri.

Totale.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) partecipazioni in imprese controllate;
- 2) partecipazioni in imprese collegate;
- 3) partecipazioni in imprese controllanti;
- 4) altre partecipazioni;
- 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;
- 6) altri titoli.

Totale.

IV - Disponibilità liquide:

- 1) depositi bancari e postali;
- 2) assegni;
- 3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante (C).

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

PASSIVO:

A) Patrimonio netto:

I - Capitale.

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III - Riserve di rivalutazione.

IV - Riserva legale.

V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.

VI - Riserve statutarie.

VII - Altre riserve, distintamente indicate.

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
- 2) per imposte;
- 3) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) obbligazioni;
- 2) obbligazioni convertibili;
- 3) debiti verso banche;
- 4) debiti verso altri finanziatori;
- 5) acconti;
- 6) debiti verso fornitori.
- 7) debiti rappresentati da titoli di credito;
- 8) debiti verso imprese controllate;
- 9) debiti verso imprese collegate;
- 10) debiti verso controllanti;
- 11) debiti tributari;
- 12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 13) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

2. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

3. In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.“

(1) Le parole “2) costi di sviluppo;” sono state sostituite alle precedenti “2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;” dall'art. 6, comma 4, lett. a), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(2) Le parole “d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;” sono state sostituite alle precedenti “d) altre imprese” dall'art. 6, comma 4, lett. b), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(3) Le parole “d-bis) altre imprese;” sono state inserite dall'art. 6, comma 4, lett. b), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(4) Le parole “2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) verso altri;” sono state sostituite alle precedenti “2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri;” dall'art. 6, comma 4, lett. c), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(5) Le parole “4) strumenti finanziari derivati attivi;” sono state sostituite alle precedenti “4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo” dall'art. 6, comma 4, lett. d), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(6) Le parole “5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 5-bis) crediti tributari; 5-ter) imposte anticipate; 5-quater) verso altri;” sono state sostituite alle precedenti “4-bis) crediti tributari; 4-ter) imposte anticipate; 5) verso altri.” dall'art. 6, comma 4, lett. e), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(7) Le parole “3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;” sono state inserite dall'art. 6, comma 4, lett. f), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(8) Le parole “5) strumenti finanziari derivati attivi;” sono state sostituite alle precedenti “5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;” dall'art. 6, comma 4, lett. f), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(9) Le parole “D) Ratei e risconti.” sono state sostituite alle precedenti “D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.” dall'art. 6, comma 4, lett. g), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(10) Le parole “VI - Altre riserve, distintamente indicate. VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.” sono state sostituite alle precedenti “VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio.” dall'art. 6, comma 4, lett. h), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(11) Le parole “2) per imposte, anche differite; 3) strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri.” sono state sostituite alle precedenti “2) per imposte, anche differite; 3) altri.” dall'art. 6, comma 4, lett. i), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(12) Le parole “11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;” sono state inserite dall'art. 6, comma 4, lett. l), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(13) Le parole “E) Ratei e risconti.” sono state sostituite alle precedenti “E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.” dall'art. 6, comma 4, lett. m), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(14) Comma abrogato dall'art. 6, comma 4, lett. n), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Testo precedente: “In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.“

Art. 2424 bis

Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati duramente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a

quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella voce: «trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato» deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.

Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.

Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.

Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter. (1)

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2424-bis (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale) -Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella voce «trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato» deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120.

Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.“

(1) Comma inserito dall'art. 6, comma 5, DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Art. 2425

Contenuto del conto economico

Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

A) Valore della produzione:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

B) Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;

8) per godimento di beni di terzi;

9) per il personale:

- a) salari e stipendi;
- b) oneri sociali;
- c) trattamento di fine rapporto;
- d) trattamento di quiescenza e simili;
- e) altri costi;

10) ammortamenti e svalutazioni:

- a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
 - 12) accantonamenti per rischi;
 - 13) altri accantonamenti;
 - 14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime (1);

16) altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime (2);
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
- d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime (3);

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

17-bis) utili e perdite su cambi.

Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (4):

18) rivalutazioni:

- a) di partecipazioni;
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
- c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati; (5)

19) svalutazioni:

- a) di partecipazioni;
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati; (6)

Totale delle rettifiche (18 - 19).

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D);

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

21) utile (perdite) dell'esercizio.(7)

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in

G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2425 (Contenuto del conto economico) - Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

A) Valore della produzione:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

B) Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;
 - e) altri costi;
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamenti per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B).

C) Proventi e oneri finanziari:

- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
- 16) altri proventi finanziari:
 - a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
 - b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
 - c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 - d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
- 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

Totale.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

- 18) rivalutazioni:
 - a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
- 19) svalutazioni:
 - a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 - c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Totale delle rettifiche.

E) Proventi e oneri straordinari:

- 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n. 5);
- 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie.

Risultato prima delle imposte (A-B + -C + -D + -E);

- 22) imposte sul reddito dell'esercizio;
- 23) (abrogato);
- 24) (abrogato);
- 25) (abrogato);
- 26) utile (perdita) dell'esercizio.“

(1) Le parole “e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime” sono state inserite dall'art. 6, comma 6, lett. a), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(2) Le parole “e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime” sono state inserite dall'art. 6, comma 6, lett. b), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(3) Le parole “e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime” sono state

inserite dall'art. 6, comma 6, lett. c), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(4) Le parole “D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie” sono state sostituite alle precedenti “D) Rettifiche di valore di attività finanziarie” dall'art. 6, comma 6, lett. d), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(5) Le parole “d) di strumenti finanziari derivati;” sono state inserite dall'art. 6, comma 6, lett. e), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(6) Le parole “d) di strumenti finanziari derivati;” sono state inserite dall'art. 6, comma 6, lett. f), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(7) Le parole “Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D); 20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 21) utile (perdite) dell'esercizio.” sono state sostituite alle precedenti “E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21).

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

23) utile (perdite) dell'esercizio.“ dall'art. 6, comma 6, lett. g), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Art. 2425 bis

Iscrizione dei ricavi, proventi, costi e oneri

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.

Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione. (1)

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2425-bis (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri) - I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.“

(1) Comma inserito dall'art. 16, comma 1, DLgs. 28.12.2004 n. 310, pubblicato in G.U. 30.12.2004 n. 305.

Art. 2425 ter

Rendiconto finanziario (I)

Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui e' riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilita' liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attivit  operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.

Note:

(1) Articolo inserito dall'art. 6, comma 7, DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Art. 2426

Criteri di valutazione

Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; **le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;** (1)

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. **Il minor valore** (2) non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; **questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento** (3).

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto **riferito alla data di acquisizione** o (4) risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la lo-

ro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati; (5)

6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. **L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento;** (6)

7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8); (7)

8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo; (8)

8-bis) le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto; (9)

9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: «primo entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;

11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value

degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite. (10)

12) [...] (11)

Ai fini della presente Sezione, per la definizione di "strumento finanziario", di "attività finanziaria" e "passività finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attività monetaria" e "passività monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. (12)

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
- b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
- c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce. (12)

Il fair value è determinato con riferimento:

- a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
- b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. (12)

Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al quarto comma non dà un risultato attendibile. (12)

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

Art. 2426 (Criteri di valutazione) - Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

- 1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;
- 2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;
- 3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevol-

mente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari alla corrispondente ragione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;

7) il disagio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;

8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;

9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito» o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;

12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

È consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.°.

(1) Le parole "le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;" sono state inserite dall'art. 6, comma 8, lett. a), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(2) Le parole "il minor valore" sono state sostituite alla precedente "questo" dall'art. 6, comma 8, lett. b), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(3) Le parole "questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento" sono state inserite dall'art. 6, comma 8, lett. b), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(4) Le parole "riferito alla data di acquisizione o" sono state inserite dall'art. 6, comma 8, lett. c), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(5) Numero sostituito dall'art. 6, comma 8, lett. d), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pub-

blicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Testo precedente: "5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;"

(6) Le parole "L'ammortamento dell'avviamento e' effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui ... e' fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento;" sono state sostituite alle precedenti "e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.

È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;" dall'art. 6, comma 8, lett. e), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(7) Numero sostituito dall'art. 6, comma 8, lett. f), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Testo precedente: "7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;"

(8) Numero sostituito dall'art. 6, comma 8, lett. g), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Testo precedente: "8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;"

(9) Numero sostituito dall'art. 6, comma 8, lett. h), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Testo precedente: "8-bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole;"

In precedenza, le parole "materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo" erano state inserite dall'art. 17, comma 1, DLgs. 28.12.2004 n. 310, pubblicato in G.U. 30.12.2004 n. 305.

(10) Numero inserito dall'art. 6, comma 8, lett. i), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(11) Numero abrogato dall'art. 6, comma 8, lett. l), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Testo precedente: "12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione."

(12) Comma inserito dall'art. 6, comma 8, lett. m), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Art. 2427

Contenuto della nota integrativa

La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

- 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati

nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3) la composizione delle voci: «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo» (1), nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e (2) immateriali [...] (3), facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante (4), al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio [...] (5) ;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;

6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;

6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;

7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale [...] (6), nonché la composizione della voce «altre riserve»;

7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati; (7)

10) [...] (8) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali; (9)

14) un apposito prospetto contenente:

a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto

all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l'ammontare dei compensi, **delle anticipazioni e dei crediti concessi agli** (10) spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, **precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria** (11);

16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile; (12)

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, **i warrants, le opzioni** (13) e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;

19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;

19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;

21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse [...] (14) non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risulta-

to economico della società'; (15)

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società'; (15)

22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; (16)

22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; (16)

22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; (16)

22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite. (16)

Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico. (17)

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2427 (Contenuto della nota integrativa) - La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

- 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
- 3) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità», nonché le ragioni dell'iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
- 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni, e gli accantonamenti;
- 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
- 6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- 7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce «altre riserve»;
- 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
- 9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
- 11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n. 15), diversi dai dividendi;
- 12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
- 13) la composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.”.

(1) Le parole “«costi di sviluppo»” sono state sostituite alle precedenti “:«costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità»” dall'art. 6, comma 9, lett. a), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(2) Le parole “materiali e” sono state inserite dall'art. 18, comma 1, lett. a), DLgs. 28.12.2004 n. 310, pubblicato in G.U. 30.12.2004 n. 305.

(3) Le parole “di durata indeterminata” sono state soppresse dall'art. 18, comma 1, lett. b), DLgs. 28.12.2004 n. 310, pubblicato in G.U. 30.12.2004 n. 305.

(4) La parola “determinabile” è stata sostituita alla precedente “rilevante” dall'art. 18, comma 1, lett. c), DLgs. 28.12.2004 n. 310, pubblicato in G.U. 30.12.2004 n. 305.

(5) Le parole “e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione” sono state soppresse dall'art. 18, comma 1, lett. d), DLgs. 28.12.2004 n. 310, pubblicato in G.U. 30.12.2004 n. 305.

(6) Le parole “, quando il loro ammontare sia apprezzabile” sono state soppresse dall'art. 6, comma 9, lett. b), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(7) Numero sostituito dall'art. 6, comma 9, lett. c), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Testo precedente: “9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;”.

(8) Le parole “se significativa,” sono state soppresse dall'art. 6, comma 9, lett. d), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(9) Numero sostituito dall'art. 6, comma 9, lett. e), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Testo precedente: “13) la composizione delle voci: «proventi straordinari» e: «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;”.

(10) Le parole “, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli” sono state inserite dall'art. 6, comma 9, lett. f), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(11) Le parole “, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonche' gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria” sono state inserite dall'art. 6, comma 9, lett. f), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(12) Numero inserito dall'art. 37, comma 16, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68, S.O. n. 58.

(13) Le parole “, i warrants, le opzioni” sono state inserite dall'art. 6, comma 9, lett. g), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(14) Le parole “ siano rilevanti e” sono state soppresse dall'art. 6, comma 9, lett. h), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(15) Numero inserito dall'art. 1, comma 1, DLgs. 3.11.2008 n. 173, pubblicato in G.U. 6.11.2008 n. 260.

Ai sensi del successivo art. 6, comma 1, DLgs. 3.11.2008 n. 173, le disposizioni

si applicano ai bilanci e alle relazioni relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella del 21 novembre 2008.

(16) Numero inserito dall'art. 6, comma 9, lett. i), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(17) Comma sostituito dall'art. 6, comma 9, lett. l), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Testo precedente: “Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di “strumento finanziario”, “strumento finanziario derivato”, “fair value”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.”. In precedenza, il comma era stato inserito dall'art. 1, comma 2, DLgs. 3.11.2008 n. 173, pubblicato in G.U. 6.11.2008 n. 260.

Art. 2427 bis

Informazioni relative al «fair value» degli strumenti finanziari (1)

Nella nota integrativa sono indicati:

1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a) il loro fair value;

b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, **compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;**

b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;

b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonche' quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;

b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio. (2);

2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:

a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

[...] (3)

[...] (4)

[...] (5)

[...] (6)

Note:

Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, DLgs. 30.12.2003 n. 394, pubblicato in G.U. 23.2.2004 n. 44.

(1) Le parole “fair value” sono state sostituite alle precedenti «valore equo “fair value”» dall'art. 6, comma 10, lett. a), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(2) Le parole “, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; ... b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.” sono state inserite dall'art. 6, comma 10, lett. b), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(3) Comma abrogato dall'art. 6, comma 10, lett. c), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Testo precedente: “Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;

b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;

c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.“.

(4) Comma abrogato dall'art. 6, comma 10, lett. c), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Testo precedente: “Il fair value è determinato con riferimento:

a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.“.

(5) Comma abrogato dall'art. 6, comma 10, lett. c), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Testo precedente: “Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile.“.

(6) Comma abrogato dall'art. 1, comma 3, DLgs. 3.11.2008 n. 173, pubblicato in G.U. 6.11.2008 n. 260.

Ai sensi del successivo art. 6, comma 1, DLgs. 3.11.2008 n. 173, le disposizioni “si applicano ai bilanci e alle relazioni relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella della sua entrata in vigore”.

Testo precedente: “Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 2428, comma 2, numero 6-bis) per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di fair value e di modello e tecnica di valutazione generalmente accettato, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.“.

Art. 2428

Relazione sulla gestione

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione (1), nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta (2).

L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi. (3)

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

- 1) le attività di ricerca e di sviluppo;
- 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
- 5) [...] (4);
- 6) l'evoluzione prevedibile della gestione;

6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

- a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
- b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari. (5)

[...] (6)

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2428 (Relazione sulla gestione) - Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare, riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

- 1) le attività di ricerca e di sviluppo;
- 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
- 5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- 6) l'evoluzione prevedibile della gestione.

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con regolamento anzidetto.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.“.

(1) Le parole “contenente un'analisi fedele, ... del risultato della gestione” sono state sostituite alle precedenti “sulla situazione della società e sull'andamento della gestione”, dall'art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 2.2.2007 n. 32, pubblicato in G.U. 28.3.2007 n. 73.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del medesimo DLgs. 32/2007, tali disposizioni si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore (12.04.2007).

(2) Le parole “, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta” sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 2.2.2007 n. 32, pubblicato in G.U. 28.3.2007 n. 73.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del medesimo DLgs. 32/2007, tali disposizioni si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore (12.04.2007).

(3) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), DLgs. 2.2.2007 n. 32, pubblicato in G.U. 28.3.2007 n. 73.

(4) Numero abrogato dall'art. 6, comma 11, DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Testo precedente: “ 5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio”.

(5) Numero inserito dall'art. 3, comma 1, DLgs. 30.12.2003 n. 394, pubblicato in G.U. 23.2.2004 n. 44.

(6) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, DLgs. 6.11.2007 n. 195, pubblicato in G.U. 9.11.2007 n. 261, S.O. n. 228.

Testo precedente: “Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla

Commissione stessa con il regolamento anzidetto.“.

Art. 2429

Relazione dei sindaci e deposito del bilancio

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (1), con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma. [...] (2)

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (3), durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2429 (Relazione dei sindaci e deposito del bilancio) - Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, comma 4.

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.“.

(1) Le parole “e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti” sono state inserite dall'art. 37, comma 17, lett. a), DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68, S.O. n. 58.

(2) Periodo soppresso dall'art. 37, comma 17, lett. b), DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68, S.O. n. 58.

Testo precedente: “Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'articolo 2409-ter.“.

In precedenza il presente periodo era stato sostituito dall'art. 2, comma 2, DLgs. 2.2.2007 n. 32, pubblicato in G.U. 28.3.2007 n. 73.

Testo originario: “Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile.“

(3) Le parole “della revisione legale dei conti” sono state sostituite alle precedenti “del controllo contabile” dall'art. 37, comma 17, lett. c), DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68, S.O. n. 58.

Art. 2429 bis

[Relazione degli amministratori] (1)

[...]

Note:

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, DLgs. 9.4.1991, n. 127, pubblicato nel S.O. alla G.U. 17.4.1991 n. 90.

Art. 2430

Riserva legale

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2430 (Riserva legale) - Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.“

Art. 2431

Soprapprezzo delle azioni

Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2431 (Soprapprezzo delle azioni) - Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite del 2430.“.

Art. 2432

Partecipazione agli utili

Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2432 (Partecipazione agli utili) - Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.“

Art. 2433

Distribuzione degli utili ai soci

La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma dell'articolo 2364-bis, secondo comma.

Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2433 (Distribuzione degli utili ai soci) - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili ai soci.

Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base al bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.”

Art. 2433 bis*Acconti sui dividendi*

La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge a **revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico** (1).

La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo il rilascio da parte **del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti** (2) di un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione.

Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti.

L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.

Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato **della revisione legale dei conti** (3).

Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del soggetto incaricato **della revisione legale dei conti** (3) debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono prenderne visione.

Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2433-bis (Acconti sui dividendi) - La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge alla certificazione da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale.

La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo la certificazione e l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti.

L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.

Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del collegio sindacale.

Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del collegio

sindacale debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono prenderne visione. Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.”

(1) Le parole “a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico” sono state sostituite alle precedenti “al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale” dall'art. 37, comma 18, lett. a), DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68, S.O. n. 58.

(2) Le parole “del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti” sono state sostituite alle precedenti “della società di revisione” dall'art. 37, comma 18, lett. b), DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68, S.O. n. 58.

(3) Le parole “della revisione legale dei conti” sono state sostituite alle precedenti “del controllo contabile” dall'art. 37, comma 18, lett. c), DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68, S.O. n. 58.

Art. 2434*Azione di responsabilità*

L'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (1) e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2434 (Azione di responsabilità) - 1. L'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.”

(1) Le parole “, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari” sono state inserite dall'art. 15, comma 1, lett. a), L. 28.12.2005 n. 262, pubblicata in G.U. 28.12.2005 n. 301, S.O. n. 208.

Art. 2434 bis*Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio*

Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui **il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi** (1) spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) Le parole “il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi” sono state sostituite alle precedenti “il revisore non ha formulato rilievi” dall'art. 37, comma 19, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68.

Art. 2435*Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni*

Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.

Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati sono te-

nute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2435 (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni) - Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.

[...]

Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.”

Art. 2435 bis*Bilancio in forma abbreviata*

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- (1)
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- (2)
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; [...] (3) la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. **Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.** (4)

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:

- voci A2 e A3;
- voci B9(c), B9(d), B9(e);
- voci B10(a), B10(b), B10(c);
- voci C16(b) e C16(c);
- voci D18(a), D18(b), D18(c), **D18(d)** (5);
- voci D19(a), D19(b), D19(c), **D19(d)** (6).

[...] (7)

Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizio-

ne per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1). (8)

Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, **nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione** (9). (10)

Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. (11)

Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2345-bis (Bilancio in forma abbreviata) - Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10) dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.

Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.”

(1) Numero sostituito dall'art. 1, comma 4, DLgs. 3.11.2008 n. 173, pubblicato in G.U. 6.11.2008 n. 260.

Ai sensi del successivo art. 6, comma 1, DLgs. 3.11.2008 n. 173, le disposizioni si applicano ai bilanci e alle relazioni relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella del 21 novembre 2008.

Testo precedente: “1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.650.000 euro”. In precedenza, le parole “3.650.000” erano state sostituite alle precedenti “3.125.000 euro” dall'art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 7.11.2006 n. 285, pubblicato in G.U. 27.11.2006 n. 276.

(2) Numero sostituito dall'art. 1, comma 4, DLgs. 3.11.2008 n. 173, pubblicato in G.U. 6.11.2008 n. 260.

Ai sensi del successivo art. 6, comma 1, DLgs. 3.11.2008 n. 173, le disposizioni si applicano ai bilanci e alle relazioni relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella del 21 novembre 2008.

Testo precedente: “2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 7.300.000 euro”. In precedenza, le parole “7.300.000” erano state sostituite alle precedenti “6.250.000 euro” dall'art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 7.11.2006 n. 285, pubblicato in G.U. 27.11.2006 n. 276.

(3) Le parole “dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni;” sono state soppresse dall'art. 6, comma 12, lett. a), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio

partire da quella data.

(4) Le parole "Le società" che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario." sono state inserite dall'art. 6, comma 12, lett. a), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(5) Le parole "D18(d)" sono state inserite dall'art. 6, comma 12, lett. b), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(6) Le parole "D19(d)" sono state inserite dall'art. 6, comma 12, lett. b), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(7) Comma abrogato dall'art. 6, comma 12, lett. c), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Testo precedente: "Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti."

(8) Comma sostituito dall'art. 6, comma 12, lett. d), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Testo precedente: "Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427 e dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427-bis; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio."

In precedenza, le parole "e dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427-bis" sono state inserite dall'art. 2, comma 1, DLgs. 30.12.2003 n. 394, pubblicato in G.U. 23.2.2004 n. 44.

(9) Le parole "con le imprese in cui la società" stessa detiene una partecipazione" sono state sostituite alle precedenti "limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter" dall'art. 6, comma 12, lett. e), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(10) Comma inserito dall'art. 1, comma 5, DLgs. 3.11.2008 n. 173, pubblicato in G.U. 6.11.2008 n. 260.

Ai sensi del successivo art. 6, comma 1, DLgs. 3.11.2008 n. 173, le disposizioni si applicano ai bilanci e alle relazioni relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella del 21 novembre 2008.

(11) Comma inserito dall'art. 6, comma 12, lett. f), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Art. 2435 ter

Bilancio delle micro-imprese (1)

Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;**
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;**
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità'.**

Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

- 1) del rendiconto finanziario;**
- 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);**
- 3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.**

Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto com-

ma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426.

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

Note:

(1) Articolo inserito dall'art. 6, comma 13, DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Sezione X - Delle modificazioni dello statuto (14)

Art. 2436

Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni

Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste.

L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro.

Se il notaio ritiene non adempite le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace.

Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo.

La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione.

Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2436 (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni) - Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo devono essere depositate ed iscritte a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411.

Dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto deve essere depositato nel registro delle imprese il testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata."

Art. 2437

Diritto di recesso

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso. Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2437 (Diritto di recesso) - I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, o il trasferimento della sede sociale all'estero hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

È nullo ogni patto che esclude il diritto di recesso o ne rende più gravoso l'esercizio.”.

Art. 2437 bis

Termini e modalità di esercizio

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2437 ter

Criteri di determinazione del valore delle azioni

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (1), tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue

prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo [...] (2) riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso. **Lo statuto delle società con azioni quotate in mercati regolamentati può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non può essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma.** (3)

Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) Le parole “revisione legale dei conti” sono state sostituite alle precedenti “revisione contabile” dall'art. 37, comma 20, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68.

(2) La parola “esclusivo” è stata soppressa dall'art. 20, comma 3, DL 24.6.2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.8.2014 n. 116.

(3) Periodo inserito dall'art. 20, comma 3, DL 24.6.2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.8.2014 n. 116.

Art. 2437 quater

Procedimento di liquidazione

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.

Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi.

In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti, entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso (1) le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando

riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357.

In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) Le parole "entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso" sono state inserite dall'art. 5, comma 1, lett. cc), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

Art. 2437 quinquies

Disposizioni speciali per le società con azioni quotate in mercati regolamentati

Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l'esclusione dalla quotazione.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2437 sexies

Azioni riscattabili

Le disposizioni degli articoli 2437-ter e 2437-quater si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della società o dei soci. Resta salva in tal caso l'applicazione della disciplina degli articoli 2357 e 2357-bis.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2438

Aumento di capitale

Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate.

In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2438 (Aumento di capitale) - Non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle emesse non siano interamente liberate."

Art. 2439

Sottoscrizione e versamenti

Salvo quanto previsto nel quarto comma dell'articolo 2342, i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un soprapprezzo, questo deve essere interamente versato all'atto della sottoscrizione.

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto en-

tro il termine che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'articolo 2441, secondo e terzo comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2439 (Sottoscrizione e versamenti) - I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno i tre decimi del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un soprapprezzo, questo deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'art. 2441, secondo e terzo comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto."

Art. 2440

Conferimenti di beni in natura e di crediti (1)

Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, e 2343.

L'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti può essere sottoposto, su decisione degli amministratori, alla disciplina di cui agli articoli 2343-ter e 2343-quater.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2343-ter, primo comma, rileva il periodo di negoziazione di sei mesi precedenti la data alla quale si riferisce la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'articolo 2441, sesto comma. Il conferimento è eseguito entro sessanta giorni da tale data, ovvero entro novanta giorni qualora l'aumento sia deliberato da una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio.

Qualora trovi applicazione l'articolo 2343-ter, secondo comma, il conferimento è eseguito, nel caso di cui alla lettera a), entro il termine dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio, ovvero, nel caso di cui alla lettera b), entro sei mesi dalla data cui si riferisce la valutazione.

La verifica prevista dall'articolo 2343-quater, primo comma, è eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni dall'esecuzione del conferimento ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento del capitale. La dichiarazione di cui all'articolo 2343-quater, terzo comma, è allegata all'attestazione prevista dall'articolo 2444.

Qualora siano conferiti beni in natura o crediti valutati ai sensi dell'articolo 2343-ter, secondo comma, nel termine indicato al quinto comma uno o più soci che rappresentino, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343; la domanda dei soci non ha effetto qualora gli amministratori all'esito della verifica prevista dal quinto comma procedano ai sensi dell'articolo 2343-quater, secondo comma.

Note:

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 5, DLgs. 29.11.2010 n. 224, pubblicato in G.U. 24.12.2010 n. 300.

Testo precedente: "Art. 2440 (Conferimenti di beni in natura e di crediti) - Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, 2343, 2343-ter, e 2343-quater.

La dichiarazione di cui all'articolo 2343-quater e' allegata all'attestazione di cui all'articolo 2444.":

In precedenza l'articolo era stato sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Successivamente Le parole "2343, 2343-ter, e 2343-quater" erano state sostituite alle precedenti "e 2343" ed il secondo comma era stato inserito dall'art. 1, comma 5, DLgs. 4.8.2008 n. 142, pubblicato in G.U. 15.9.2008 n. 216.

Art. 2440 bis

[Aumento di capitale delegato liberato mediante conferimenti di beni in natura e di crediti senza relazione di stima] (1)

[...]

Note:

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 6, DLgs. 29.11.2010 n. 224, pubblicato in G.U. 24.12.2010 n. 300.

Testo precedente: "Art. 2440-bis (Aumento di capitale delegato liberato mediante conferimenti di beni in natura e di crediti senza relazione di stima). - Nel caso sia attribuita agli amministratori la facoltà di cui all'articolo 2443, secondo comma, e sia deliberato il conferimento di beni in natura o crediti valutati in conformità dell'articolo 2343-ter, gli amministratori, espletata la verifica di cui all'articolo 2343-quater, primo comma, depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese, in allegato al verbale della deliberazione di aumento del capitale, una dichiarazione con i contenuti di cui all'articolo 2343-quater, terzo comma, dalla quale risulti la data della delibera di aumento del capitale.

Entro trenta giorni dall'iscrizione della dichiarazione di cui al primo comma i soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere la presentazione di una nuova valutazione. Si applica in tal caso l'articolo 2343. Il conferimento non può essere eseguito fino al decorso del predetto termine e, se del caso, alla presentazione della nuova valutazione.

Qualora non sia richiesta la nuova valutazione, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese congiuntamente all'attestazione di cui all'articolo 2444 la dichiarazione che non sono intervenuti, successivamente alla data della dichiarazione di cui al secondo comma, i fatti o le circostanze di cui all'articolo 2343-quater, primo comma.

In precedenza l'articolo era stato inserito dall'art. 1, comma 6, DLgs. 4.8.2008 n. 142, pubblicato in G.U. 15.9.2008 n. 216.

Art. 2441

Diritto di opzione

Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta.(1)

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in (2) mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno cinque sedute, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti (3).

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo sta-

tuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale (4). Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale [...] (5).

Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (6) almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. (7) La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati (8), anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l'ammontare. Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione per le (9) azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate. [...] (10)

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2441 (Diritto di opzione) - Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in bor-

sa, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti in borsa dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.

Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda o terza convocazione.

Le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del quarto o del quinto comma, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal presidente del tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento di capitale deve indicarne l'ammontare.

Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma.“

(1) Comma sostituito dall'art. 2, comma 6, DL 24.6.2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.8.2014 n. 116.

Testo precedente: “L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.“

(2) La parola “in” è stata sostituita alla precedente “sui” dall'art. 19, comma 1, lett. a), DLgs. 28.12.2004 n. 310, pubblicato in G.U. 30.12.2004 n. 305.

(3) Le parole “entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno cinque sedute, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti” sono state sostituite alle precedenti “per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma” dall'art. 2, comma 1, lett. a), DLgs. 11.10.2012 n. 184, pubblicato in G.U. 29.10.2012 n. 253.

(4) Le parole “da un revisore legale o da una società di revisione legale” sono state sostituite alle precedenti “dal revisore legale o dalla società di revisione legale” dall'art. 2, comma 1, lett. b), DLgs. 11.10.2012 n. 184, pubblicato in G.U. 29.10.2012 n. 253.

In precedenza, le parole “dal revisore legale o dalla società di revisione legale” erano state sostituite alle precedenti “dalla società incaricata della revisione contabile” dall'art. 37, comma 21, lett. a), DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68.

(5) Le parole “, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima” sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lett. c), DLgs. 11.10.2012 n. 184, pubblicato in G.U. 29.10.2012 n. 253.

(6) Le parole “della revisione legale dei conti” sono state sostituite alle precedenti “del controllo contabile” dall'art. 37, comma 21, lett. b), DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68.

(7) Le parole “Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi ... prenderne visione.” sono state sostituite alle precedenti “Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione.” dall'art. 1, comma 7, DLgs. 29.11.2010 n. 224, pubblicato in G.U. 24.12.2010 n. 300.

(8) Le parole “in mercati regolamentati” sono state sostituite alle precedenti “in

borsa” dall'art. 19, comma 1, lett. b), DLgs. 28.12.2004 n. 310, pubblicato in G.U. 30.12.2004 n. 305.

(9) Le parole “per le” sono state sostituite alle precedenti “limitatamente a un quarto delle” dall'art. 2, comma 1, lett. d), DLgs. 11.10.2012 n. 184, pubblicato in G.U. 29.10.2012 n. 253.

(10) Periodo soppresso dall'art. 2, comma 1, lett. d), DLgs. 11.10.2012 n. 184, pubblicato in G.U. 29.10.2012 n. 253.

Testo precedente: “L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma.“

Art. 2442

Passaggio di riserve a capitale

L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute.

L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2442 (Passaggio di riserve a capitale) - L'assemblea può aumentare il capitale imputando a capitale la parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio.

In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute.

L'aumento del capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.“

Art. 2443

Delega agli amministratori (1)

Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441; in questo caso si applica in quanto compatibile il sesto comma dell'articolo 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi.

La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, [...] (2) per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dall'articolo 2436.

Se agli amministratori è attribuita la facoltà di adottare le deliberazioni di cui all'articolo 2441, quarto comma, qualora essi decidano di deliberare l'aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti senza la relazione dell'esperto di cui all'articolo 2343, avvalendosi delle disposizioni contenute nell'articolo 2343-ter, il conferimento non può avere efficacia, salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso del termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento, contenente anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed e), di cui all'articolo 2343-quater, terzo comma. Entro detto termine uno o più soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo

2343. In mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese unitamente all'attestazione di cui all'articolo 2444 la dichiarazione prevista all'articolo 2343-quater, terzo comma, lettera d). (3)

Note:

(1) Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2443 (Delega agli amministratori) - L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.

Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dell'articolo 2436."

(2) Le parole "approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2441," sono state soppresse dall'art. 2, comma 2, DLgs. 11.10.2012 n. 184, pubblicato in G.U. 29.10.2012 n. 253.

(3) Comma inserito dall'art. 1, comma 8, DLgs. 29.11.2010 n. 224, pubblicato in G.U. 24.12.2010 n. 300.

Art. 2444*Iscrizione nel registro delle imprese*

Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito.

Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2444 (Iscrizione nel registro delle imprese) - Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito.

Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società."

Art. 2445*Riduzione del capitale sociale*

La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale. (1)

La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione (2) abbia luogo nonostante l'opposizione.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2445 (Riduzione del capitale esuberante) - La riduzione del capitale, quando questo risulta esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale, può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2412.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.

La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno della iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un'idonea garanzia."

(1) Comma sostituito dall'art. 7, comma 3-sexies, lett. c), DL 10.2.2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.4.2009 n. 33.

Testo precedente: "L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale."

(2) Le parole "l'operazione" sono state sostituite alle precedenti "la riduzione" dall'art. 5, comma 1, lett. dd), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

Art. 2446*Riduzione del capitale per perdite (1)*

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2446 (Riduzione del capitale per perdite) - Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale. La relazione degli amministratori con le osservazioni del collegio sindacale deve restare depositata in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci

devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, mediante decreto, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Contro tale decreto è ammesso reclamo alla corte d'appello entro trenta giorni dall'iscrizione.”.

(1) Si veda l'art. 111-terdecies, RD 30.3.1942 n. 318, pubblicato in G.U. 17.4.1942 n. 91, S.O..

Art. 2447

Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2447 (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) - Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.”.

Sezione XI - Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare (14)

Art. 2447 bis

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La società può:

- costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
- convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.

Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2447 ter

Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato

La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:

- l'affare al quale è destinato il patrimonio;
- i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
- il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;
- gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;
- la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;

f) la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale per la revisione dei conti dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione legale; (1)

g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.

Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata dall'organo amministrativo (2) a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) Lettera sostituita dall'art. 37, comma 22, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68.

Testo precedente: “la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione contabile da parte di una società di revisione ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali”.

In precedenza, le parole “già assoggettata alla revisione contabile da parte di una società di revisione” erano state sostituite alle precedenti “assoggettata alla revisione contabile” dall'art. 5, comma 1, lett. ee), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

(2) Le parole “dall'organo amministrativo” sono state sostituite alle precedenti “dal consiglio di amministrazione o di gestione” dall'art. 5, comma 1, lett. ee), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

Art. 2447 quater

Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato

La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436.

Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2447 quinquies

Diritti dei creditori

Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente articolo ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti.

Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, la disposizione del precedente comma non si applica fin quando la destinazione allo specifico affare non è trascritta nei rispettivi registri.

Qualora la deliberazione prevista dall'articolo 2447-ter non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.

Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio residuo.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2447 sexies*Libri obbligatori e altre scritture contabili*

Con riferimento allo specifico affare cui un patrimonio è destinato ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis, gli amministratori [...] (1) tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti. Qualora siano emessi strumenti finanziari, la società deve altresì tenere un libro indicante le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) Le parole "o il consiglio di gestione" sono state soppresse dall'art. 5, comma 1, lett. ff), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

Art. 2447 septies*Bilancio*

I beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società. Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti.

Nella nota integrativa del bilancio della società gli amministratori devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità.

Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2447 octies*Assemblee speciali*

Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla lettera e) del primo comma dell'articolo 2447-ter l'assemblea dei possessori delibera:

- 1) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 2) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 3) sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari;
- 4) sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
- 5) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2415, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2416 e 2419.

Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2447 novies*Rendiconto finale*

Quando si realizza ovvero è divenuto impossibile l'affare cui è stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis, gli amministratori [...] (1) redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della **revisione legale dei conti** (2), deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

Nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori possono chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro novanta giorni dal deposito di cui al comma precedente. In tale caso, si applicano esclusivamente le disposizioni sulla liquidazione delle società di cui al capo VIII del presente titolo, in quanto compatibili. (3)

Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e rapporti compresi nel patrimonio destinato, i diritti dei creditori previsti dall'articolo 2447-quinquies.

La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato può prevedere anche altri casi di cessazione della destinazione del patrimonio allo specifico affare. In tali ipotesi ed in quella di fallimento della società si applicano le disposizioni del presente articolo.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) Le parole "o il consiglio di gestione" sono state soppresse dall'art. 5, comma 1, lett. gg), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

(2) Le parole "revisione legale dei conti" sono state sostituite alle precedenti "revisione contabile" dall'art. 37, comma 23, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68.

(3) Periodo sostituito dall'art. 20, comma 1, DLgs. 28.12.2004 n. 310, pubblicato in G.U. 30.12.2004 n. 305.

Testo precedente: "Si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione della società."

Art. 2447 decies*Finanziamento destinato ad uno specifico affare*

Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 2447-bis può prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell'affare stesso.

Il contratto deve contenere:

- a) una descrizione dell'operazione che consenta di individuarne lo specifico oggetto; le modalità ed i tempi di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi;
- b) il piano finanziario dell'operazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società;
- c) i beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione;
- d) le specifiche garanzie che la società offre in ordine all'obbligo di esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione dell'operazione;
- e) i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui delegato, può effettuare sull'esecuzione dell'operazione;
- f) la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli;
- g) le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento;
- h) il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è

dovuto al finanziatore.

I proventi dell'operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società, e da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della presente disposizione, a condizione:

- a) che copia del contratto sia depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese;
- b) che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell'affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società.

Alle condizioni di cui al comma precedente, sui proventi, sui frutti di essi e degli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore, non sono ammesse azioni da parte dei creditori sociali; alle medesime condizioni, delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato, salva (1) l'ipotesi di garanzia parziale di cui al secondo comma, lettera g).

I creditori della società, sino al rimborso del finanziamento, o alla scadenza del termine di cui al secondo comma, lettera h) sui beni strumentali destinati alla realizzazione dell'operazione possono esercitare esclusivamente azioni conservative a tutela dei loro diritti.

Se il fallimento della società impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione cessano le limitazioni di cui al comma precedente, ed il finanziatore ha diritto di insinuazione al passivo per il suo credito, al netto delle somme di cui ai commi terzo e quarto.

Fuori dall'ipotesi di cartolarizzazione previste dalle leggi vigenti, il finanziamento non può essere rappresentato da titoli destinati alla circolazione.

La nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto comma, deve contenere l'indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) La parola "salva" è stata sostituita alla precedente "tranne" dall'art. 5, comma 1, lett. hh), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

Sezione XII - (11)

Art. 2448

Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese

Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2448 (Cause di scioglimento) - La società per azioni si scioglie:

- 1) per il decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447;
- 5) per deliberazione dell'assemblea;
- 6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo.

La società si scioglie inoltre per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione di fallimento se la società ha per oggetto un'attività commerciale. Si osservano in questi casi le disposizioni delle leggi speciali."

Sezione XIII - Delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici (14)

Art. 2449

Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici (1)

Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell'articolo 2346. Il consiglio di amministrazione può altresì proporre all'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell'ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti.

Note:

(1) Articolo sostituito dall'art. 13, comma 1, L. 25.2.2008 n. 34, pubblicata in G.U. 6.3.2008 n. 56, S.O. n. 54.

Testo precedente: "Art. 2449 (Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici) - Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza.

Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali."

L'articolo era stato in precedenza sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2450

[Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici] (1)

[...]

Note:

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, DL 15.2.2007 n. 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.4.2007 n. 46.

Testo precedente: "Art. 2450 (Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici) - Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che la legge disponga diversamente.

Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi."

In precedenza l'articolo era stato sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs.

17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2450 (Nomina e revoca dei liquidatori) - La nomina dei liquidatori spetta all’assemblea, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.

L’assemblea delibera con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria. Nel caso previsto dal n. 3 dell’articolo 2448, o quando la maggioranza prescritta non è raggiunta, la nomina dei liquidatori è fatta con decreto dal presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci.

I liquidatori possono essere revocati dall’assemblea con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero.

Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche alla sostituzione dei liquidatori.”.

Art. 2450 bis

[*Pubblicazione della nomina dei liquidatori*] (1)

[...]

Note:

(1) Il presente articolo, in vigore fino al 31.12.2003, non è stato riproposto con la sostituzione del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall’art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2450-bis (Pubblicazione della nomina dei liquidatori) - La deliberazione dell’assemblea, la sentenza e il decreto del presidente del tribunale che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importi cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per la iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese.”.

Sezione XIV - Delle società di interesse nazionale (14)

Art. 2451

Norme applicabili

Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per azioni d’interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall’art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2451 (Organi sociali durante la liquidazione) - Le disposizioni sulle assemblee e sul collegio sindacale si applicano anche durante la liquidazione, in quanto compatibili con questa.”.

Capo VI - Della società in accomandita per azioni

Art. 2452

Responsabilità e partecipazioni

Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta.

Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VI, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall’art. 2, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L’attuale Capo, comprendente gli artt. da 2452 a 2461, sostituisce l’originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2462 a 2471.

Art. 2453

Denominazione sociale

La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di socie-

tà in accomandita per azioni.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VI, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall’art. 2, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L’attuale Capo, comprendente gli artt. da 2452 a 2461, sostituisce l’originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2462 a 2471.

Art. 2454

Norme applicabili

Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VI, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall’art. 2, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L’attuale Capo, comprendente gli artt. da 2452 a 2461, sostituisce l’originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2462 a 2471.

Art. 2455

Soci accomandatari

L’atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.

I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della società per azioni.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VI, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall’art. 2, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L’attuale Capo, comprendente gli artt. da 2452 a 2461, sostituisce l’originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2462 a 2471.

Art. 2456

Revoca degli amministratori

La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria della società per azioni.

Se la revoca avviene senza giusta causa, l’amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VI, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall’art. 2, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L’attuale Capo, comprendente gli artt. da 2452 a 2461, sostituisce l’originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2462 a 2471.

Art. 2457

Sostituzione degli amministratori

L’assemblea con la maggioranza indicata nell’articolo precedente provvede a sostituire l’amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.

Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell’accettazione della nomina.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VI, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall’art. 2, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L’attuale Capo, comprendente gli artt. da 2452 a 2461, sostituisce l’originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2462 a 2471.

Art. 2458

Cessazione dall’ufficio di tutti i soci amministratori

In caso di cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori, la società si scioglie se nel termine di centottanta giorni non

si è provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.

Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VI, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 2, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2452 a 2461, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2462 a 2471.

Art. 2459*Sindaci, consiglio di sorveglianza e azione di responsabilità*

I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e l'esercizio dell'azione di responsabilità.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VI, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 2, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2452 a 2461, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2462 a 2471.

Art. 2460*Modificazioni dell'atto costitutivo*

Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VI, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 2, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2452 a 2461, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2462 a 2471.

Art. 2461*Responsabilità degli accomandatari verso i terzi*

La responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi è regolata dall'articolo 2304.

Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VI, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 2, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2452 a 2461, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2462 a 2471.

Capo VII - Delle società a responsabilità limitata**Sezione I - Disposizioni generali****Art. 2462***Responsabilità*

Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto

previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

Art. 2463*Costituzione*

La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
- 2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- 4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
- 5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- 6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
- 7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
- 8) le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (1);
- 9) l'importo globale, almeno approssimativo, della spesa per la costituzione poste a carico della società.

Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.

L'ammontare del capitale puo' essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui e' affidata l'amministrazione. (2)

La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva cosi' formata puo' essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione. (2)

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

(1) Le parole "l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti" sono state sostituite alle precedenti "gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile" dall'art. 37, comma 24, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68.

(2) Comma inserito dall'art. 9, comma 15-ter, DL 28.6.2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 99.

Art. 2463 bis*Societa' a responsabilita' limitata semplificata (1) (2)*

La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche [...]. (3).

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformita' al modello standard tipizzato con decreto (4) del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

- 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
- 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di societa' a responsabilita' limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
- 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
- 5) luogo e data di sottoscrizione;
- 6) gli amministratori [...] (5).

Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili. (6)

La denominazione di societa' a responsabilita' limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

[...] (7)

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla societa' a responsabilita' limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.

Note:

(1) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, DL 24.1.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.3.2012 n. 27.

(2) Si vedano:

- il DM 23.6.2012 n. 138, pubblicato in G.U. 14.8.2012 n. 189;
- l'art. 44, DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134.

(3) Le parole "che non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della costituzione" sono state soppresse dall'art. 9, comma 13, lett. a), DL 28.6.2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 99.

(4) Si veda il DM 23.6.2012 n. 138, pubblicato in G.U. 14.8.2012 n. 189.

(5) Le parole "i quali devono essere scelti tra i soci" sono state soppresse dall'art. 9, comma 13, lett. b), DL 28.6.2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 99.

(6) Comma inserito dall'art. 9, comma 13, lett. b-bis), DL 28.6.2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 99.

(7) Comma soppresso dall'art. 9, comma 13, lett. c), DL 28.6.2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 99.

Testo precedente: "E' fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di eta' di cui al primo comma e l'eventuale atto e' conseguentemente nullo.

Sezione II - Dei conferimenti e delle quote

Art. 2464

Conferimenti

Il valore dei conferimenti non puo' essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Se nell'atto costitutivo non e' stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato **all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo**

(1) almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con at-

to unilaterale, il loro intero ammontare. **I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto.** (2) Il versamento puo' essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio puo' in ogni momento sostituire la polizza o la fidejussione con il versamento del corrispondente importo in danaro. (3)

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Il conferimento puo' anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della societa'. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la societa'.

Se viene meno la pluralita' dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

(1) Le parole "all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo" sono state sostituite alle precedenti "presso una banca" dall'art. 9, comma 15-bis, lett. a), DL 28.6.2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 99.

(2) Periodo inserito dall'art. 9, comma 15-bis, lett. b), DL 28.6.2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 99.

(3) Comma rettificato dal comunicato di errata-corrige pubblicato in G.U. 4.7.2003 n. 153.

Art. 2465

Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata **di un revisore legale o di una societa' di revisione legali iscritti nell'apposito registro** (1). La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore e' almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo.

La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della societa', per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della societa' nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479.

Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell'articolo 2343-bis.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

(1) Le parole "di un revisore legale o di una societa' di revisione legali iscritti nell'apposito registro" sono state sostituite alle precedenti "di un esperto o di una societa' di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una societa' di

revisione iscritta nell'albo speciale" dall'art. 37, comma 25, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68.

Art. 2466

Mancata esecuzione dei conferimenti

Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all'incanto.

Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

Art. 2467

Finanziamenti dei soci (1)

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

(1) Ai sensi dell'art. 1, comma 239, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62, il presente articolo non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale.

Art. 2468

Quote di partecipazione

Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (1).

Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106. [...] (2)

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

(1) Le parole "offerta al pubblico di prodotti finanziari" sono state sostituite alle precedenti "sollecitazione all'investimento" dall'art. 5, comma 1, DLgs. 28.3.2007 n. 51, pubblicato in G.U. 23.4.2007 n. 94.

(2) Periodo soppresso dall'art. 21, comma 1, DLgs. 28.12.2004 n. 310, pubblicato in G.U. 30.12.2004 n. 305.

Testo precedente: "Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352."

Art. 2469

Trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.

Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

Art. 2470

Efficacia e pubblicità (1)

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al (2) successivo comma.

L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. [...] (3) In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato (4) a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una di-

chiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale. (5)

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

(1) Si veda anche l'art. 36, comma 1-bis, DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133.

(2) Le parole "del deposito di cui al" sono state sostituite alle precedenti "dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel" dall'art. 16, comma 12-quater, lett. a), DL 29.11.2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.1.2009 n. 2.

(3) Periodo soppresso dall'art. 16, comma 12-quater, lett. b), DL 29.11.2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.1.2009 n. 2.

Testo precedente: "L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risulta il trasferimento e l'avvenuto deposito."

(4) Le parole "è effettuato" sono state sostituite alle precedenti "e l'iscrizione sono effettuati" dall'art. 16, comma 12-quater, lett. b), DL 29.11.2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.1.2009 n. 2.

(5) Comma sostituito dall'art. 16, comma 12-quater, lett. c), DL 29.11.2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.1.2009 n. 2.

Testo precedente: "Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti quarto e quinto comma devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione."

Art. 2471

Espropriazione della partecipazione

La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. [...] (1)

L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.

Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

(1) Periodo soppresso dall'art. 16, comma 12-quinquies, DL 29.11.2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.1.2009 n. 2.

Testo precedente: "Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci."

Art. 2471 bis

Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione

La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo che precede, si applicano le disposizioni dell'articolo

2352.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

Art. 2472

Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti

Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese (1), per i versamenti ancora dovuti.

Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

(1) Le parole "registro delle imprese" sono state sostituite alle precedenti "libro dei soci" dall'art. 16, comma 12-sexies, DL 29.11.2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.1.2009 n. 2.

Art. 2473

Recesso del socio

L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è pri-

vo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

Art. 2473 bis*Esclusione del socio*

L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

Art. 2474*Operazioni sulle proprie partecipazioni*

In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

Sezione III - Dell'amministrazione della società e dei controlli**Art. 2475***Amministrazione della società*

La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479. (1)

All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 2383.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.

Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381. (2)**Note:**

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

(1) Comma sostituito dall'art. 377, comma 4, DLgs. 12.1.2019 n. 14, pubblicato in G.U. 14.2.2019 n. 38, S.O. n. 6.

Testo precedente: "Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.".

(2) Comma inserito dall'art. 377, comma 5, DLgs. 12.1.2019 n. 14, pubblicato in G.U. 14.2.2019 n. 38, S.O. n. 6.

Art. 2475 bis*Rappresentanza della società*

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

Art. 2475 ter*Conflitto di interessi*

I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

Art. 2476*Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso

di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.

In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi. (1)

Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.

Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

(1) Comma inserito dall'art. 378, comma 1, DLgs. 12.1.2019 n. 14, pubblicato in G.U. 14.2.2019 n. 38, S.O. n. 6.

Art. 2477

Sindaco e revisione legale dei conti (1)

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.(2)

[...]

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;**
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;**
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.** (4)

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti. (5)

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. (6)

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al [...] (7) terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore (8). Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato **o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese** (9).

Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società e' priva di organo di controllo. (10)

Note:

(1) Articolo sostituito dall'art. 14, comma 13, L. 12.11.2011 n. 183, pubblicata in G.U. 14.11.2011 n. 265, S.O. n. 234, in vigore dall'1.1.2012.

Testo precedente: "L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.

La nomina del collegio sindacale e' obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del collegio sindacale e' altresì obbligatoria se la società:

- a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti e' esercitata dal collegio sindacale.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato."

Per le precedenti modifiche si vedano:

- l'art. 37, comma 26, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68;
- l'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

(2) Comma sostituito dall'art. 35, comma 2, lett. a), DL 9.2.2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.4.2012 n. 35.

Testo precedente: "L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore."

(3) Comma soppresso dall'art. 20, comma 8, DL 24.6.2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.8.2014 n. 116.

Testo precedente: "La nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni."

In precedenza, le parole "dell'organo di controllo o del revisore" erano state sostituite alle precedenti "del sindaco" dall'art. 35, comma 2, lett. b), DL 9.2.2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.4.2012 n. 35.

(4) Comma sostituito dall'art. 379, comma 1, DLgs. 12.1.2019 n. 14, pubblicato in G.U. 14.2.2019 n. 38, S.O. n. 6.

Testo precedente: "La nomina dell'organo di controllo o del revisore e' [...] obbligatoria se la società:

- a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Per le precedenti modifiche si vedano:

- l'art. 20, comma 8, DL 24.6.2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.8.2014 n. 116;
- l'art. 35, comma 2, lett. b), DL 9.2.2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.4.2012 n. 35.

(5) Comma sostituito dall'art. 379, comma 1, DLgs. 12.1.2019 n. 14, pubblicato in G.U. 14.2.2019 n. 38, S.O. n. 6.

Testo precedente: "L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

In precedenza, le parole "dell'organo di controllo o del revisore" erano state sostituite alle precedenti "del sindaco" dall'art. 35, comma 2, lett. b), DL 9.2.2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.4.2012 n. 35.

(6) Comma sostituito dall'art. 35, comma 2, lett. c), DL 9.2.2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.4.2012 n. 35.

Testo precedente: "Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le

disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.“.

(7) Le parole “secondo e” sono state soppresse dall'art. 20, comma 8, DL 24.6.2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.8.2014 n. 116.

(8) Le parole “dell'organo di controllo o del revisore” sono state sostituite alle precedenti “del sindaco” dall'art. 35, comma 2, lett. b), DL 9.2.2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.4.2012 n. 35.

(9) Le parole “o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese” sono state inserite dall'art. 379, comma 2, DLgs. 12.1.2019 n. 14, pubblicato in G.U. 14.2.2019 n. 38, S.O. n. 6.

(10) Comma inserito dall'art. 379, comma 2, DLgs. 12.1.2019 n. 14, pubblicato in G.U. 14.2.2019 n. 38, S.O. n. 6.

Art. 2478

Libri sociali obbligatori

Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve tenere:

- 1) [...] (1)
- 2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione è conservata dalla società;
- 3) il libro delle decisioni degli amministratori;
- 4) il libro delle decisioni del collegio sindacale **nominato** (2) ai sensi dell'articolo 2477.

I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma (3) devono essere tenuti a cura degli amministratori; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto (4) a cura dei sindaci [...] (5).

I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

(1) Numero abrogato dall'art. 16, comma 12-septies, lett. a), DL 29.11.2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.1.2009 n. 2.

Testo precedente: “il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci;“.

(2) La parola “nominato” è stata sostituita alle precedenti “o del revisore nominati” dall'art. 37, comma 27, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68.

(3) Le parole “I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma” sono state sostituite alle precedenti “I primi tre libri” dall'art. 16, comma 12-septies, lett. b), DL 29.11.2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.1.2009 n. 2.

(4) Le parole “; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto” sono state sostituite alle precedenti “e il quarto” dall'art. 16, comma 12-septies, lett. b), DL 29.11.2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.1.2009 n. 2.

(5) Le parole “o del revisore” sono state soppresse dall'art. 37, comma 27, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68.

Art. 2478 bis

Bilancio e distribuzione degli utili ai soci

Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro. (1) Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.

Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio deve essere depositata (2) presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del

bilancio approvato [...] (3).

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

(1) Le parole “Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro.” sono state sostituite alle precedenti “Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis” dall'art. 6, comma 14, DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(2) Le parole “deve essere depositata” sono state sostituite alle precedenti “devono essere depositati” dall'art. 16, comma 12-octies, DL 29.11.2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.1.2009 n. 2.

(3) Le parole “e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali” sono state soppresse dall'art. 16, comma 12-octies, DL 29.11.2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.1.2009 n. 2.

Sezione IV - Delle decisioni dei soci

Art. 2479

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o **del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti** (1);
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e comunque con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale

alla sua partecipazione.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

(1) Le parole "del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti" sono state sostituite alle precedenti "del revisore" dall'art. 37, comma 28, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68.

Art. 2479 bis

Assemblea dei soci

L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese (1).

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2).

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

(1) Le parole "registro delle imprese" sono state sostituite alle precedenti "libro dei soci" dall'art. 16, comma 12-novies, DL 29.11.2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.1.2009 n. 2.

Art. 2479 ter

Invalidità delle decisioni dei soci

Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l'opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l'impugnativa, può assegnare un termine non superiore a centottanta giorni per l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.

Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la

partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.

Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del primo (1) comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377, primo, quinto, settimo, ottavo e nono comma, 2378, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

(1) La parola "primo" è stata sostituita alla precedente "secondo" dall'art. 22, comma 1, DLgs. 28.12.2004 n. 310, pubblicata in G.U. 30.12.2004 n. 305.

Sezione V - Delle modificazioni dell'atto costitutivo

Art. 2480

Modificazioni dell'atto costitutivo

Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis. Il verbale è redatto da notaio e si applica l'articolo 2436.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

Art. 2481

Aumento di capitale

L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

Art. 2481 bis

Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter, che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473.

La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale sovrapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene

comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.

Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto comma dell'articolo 2464, i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2464.

Se l'aumento di capitale è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.

Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

Art. 2481 ter*Passaggio di riserve a capitale*

La società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

Art. 2482*Riduzione del capitale sociale*

La riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4) dell'articolo 2463, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.

La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato un'idonea garanzia, dispone che l'esecuzione abbia luogo nonostante l'opposizione.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

Art. 2482 bis*Riduzione del capitale per perdite*

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale **o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti** (1). Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci **o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti** (2) nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2466.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

(1) Le parole "o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti" sono state sostituite alle precedenti "o del revisore" dall'art. 37, comma 29, lett. a), DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68.

(2) Le parole "o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti" sono state sostituite alle precedenti "o il revisore" dall'art. 37, comma 29, lett. b), DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68.

Art. 2482 ter*Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale*

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

Art. 2482 quater*Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci*

In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in

G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

Art. 2483

Emissione di titoli di debito

Se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.

I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 3, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2642 a 2483, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2472 a 2497-bis.

Capo VIII - Scioglimento e liquidazione delle società di capitali

Art. 2484

Cause di scioglimento (1)

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:

- 1) per il decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
- 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
- 6) per deliberazione dell'assemblea;
- 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.

Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.

Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VIII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 4, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2484 a 2496, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2498 a 2504-decies.

(1) Il presente articolo era stato modificato dall'art. 3 del testo originario del DL 24.1.2012 n. 1. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla relativa legge di conversione.

Art. 2485

Obblighi degli amministratori

Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'articolo 2484.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VIII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 4, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2484 a 2496, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2498 a 2504-decies.

Art. 2486

Poteri degli amministratori

Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.

Quando e' accertata la responsabilita' degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore e' cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si e' verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalita', dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se e' stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarita' delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno e' liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura. (1)

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VIII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 4, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2484 a 2496, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2498 a 2504-decies.

(1) Comma inserito dall'art. 378, comma 2, DLgs. 12.1.2019 n. 14, pubblicato in G.U. 14.2.2019 n. 38, S.O. n. 6.

Art. 2487

Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione

Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo 2484 non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.

L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.

I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VIII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 4, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2484 a 2496, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2498 a 2504-decies.

Art. 2487 bis

Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti

La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione.

Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo VIII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 4, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2484 a 2496, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2498 a 2504-decies.

Art. 2487 ter

Revoca dello stato di liquidazione

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Si applica l'articolo 2436.

La revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione

nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2445.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo VIII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 4, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2484 a 2496, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2498 a 2504-decies.

Art. 2488

Organi sociali

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VIII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 4, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2484 a 2496, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2498 a 2504-decies.

Art. 2489

Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori

Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VIII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 4, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2484 a 2496, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2498 a 2504-decies.

Art. 2490

Bilanci in fase di liquidazione

I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti.

Nella relazione i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla.

Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.

Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dell'articolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori.

Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.

Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VIII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 4, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2484 a 2496, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2498 a 2504-decies.

Art. 2491*Poteri e doveri particolari dei liquidatori*

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.

I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie.

I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VIII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 4, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2484 a 2496, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2498 a 2504-decies.

Art. 2492*Bilancio finale di liquidazione*

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo.

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato **di effettuare la revisione legale dei conti** (1), è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

Nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.

I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VIII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 4, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2484 a 2496, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2498 a 2504-decies.

(1) Le parole "di effettuare la revisione legale dei conti" sono state sostituite alle precedenti "della revisione contabile" dall'art. 37, comma 30, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68.

Art. 2493*Approvazione tacita del bilancio*

Decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.

Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VIII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 4, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2484 a 2496, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2498 a 2504-decies.

Art. 2494*Deposito delle somme non riscosse*

Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro novanta giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'articolo 2492, devono essere depositate presso una banca con l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VIII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 4, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2484 a 2496, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2498 a 2504-decies.

Art. 2495*Cancellazione della società*

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VIII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 4, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2484 a 2496, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2498 a 2504-decies.

Art. 2496*Deposito dei libri sociali*

Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'articolo 2494, i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese; chiunque può esaminarli, anticipando le spese.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo VIII, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 4, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2484 a 2496, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2498 a 2504-decies.

Capo IX - Direzione e coordinamento di società**Art. 2497***Responsabilità*

Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio

della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette. (1)

Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.

Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo IX, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 5, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2497 a 2497-septies, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2505 a 2510.

(1) Al presente comma, per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria, ex art. 19, comma 6, DL 1.7.2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2009 n. 102.

Art. 2497 bis

Pubblicità

La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.

È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.

Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.

La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.

Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo IX, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 5, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2497 a 2497-septies, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2505 a 2510.

Art. 2497 ter

Motivazione delle decisioni

Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo IX, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 5, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2497 a 2497-septies, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2505 a 2510.

Art. 2497 quater

Diritto di recesso

Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere:

a) quando la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento;

b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio;

c) all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto.

Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella società per azioni o in quella a responsabilità limitata.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo IX, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 5, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2497 a 2497-septies, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2505 a 2510.

Art. 2497 quinquies

Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento

Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo IX, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 5, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2497 a 2497-septies, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2505 a 2510.

Art. 2497 sexies

Presunzioni

Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo IX, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 5, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2497 a 2497-septies, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2505 a 2510.

Art. 2497 septies

Coordinamento fra società

Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla so-

cietà o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Capo IX, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 5, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

L'attuale Capo, comprendente gli artt. da 2497 a 2497-septies, sostituisce l'originaria formulazione che conteneva gli artt. da 2505 a 2510.

Capo X - Della trasformazione, della fusione e della scissione

Sezione I - Della trasformazione

Art. 2498

Continuità dei rapporti giuridici

Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2499

Limiti alla trasformazione

Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2500

Contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione
La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato.

L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione.

La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2500 bis

Invaldità della trasformazione

Eseguita la pubblicità di cui all'articolo precedente, l'invaldità dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all'ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2500 ter

Trasformazione di società di persone

Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.

Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo. (1)

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) Comma sostituito dall'art. 20, comma 5, DL 24.6.2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.8.2014 n. 116.

Testo precedente: "Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 o, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343."

Art. 2500 quater

Assegnazione di azioni o quote

Nel caso previsto dall'articolo 2500-ter, ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto disposto dai commi successivi.

Il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d'accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2500 quinquies

Responsabilità dei soci

La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.

Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del

codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2500 sexies

Trasformazione di società di capitali

Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.

Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.

Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.

I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2500 septies

Trasformazione eterogenea da società di capitali

Le società disciplinate nei capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.

Si applica l'articolo 2500-sexies, in quanto compatibile.

La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.

La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il capo II del titolo II del Libro primo ricollegherà all'atto di fondazione o alla volontà del fondatore.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2500 octies

Trasformazione eterogenea in società di capitali

I consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo.

La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimità; nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.

La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico. Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi. La trasformazione di fondazioni in società di capitali è disposta dall'autorità governativa, su proposta dell'organo

competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell'atto di fondazione o, in mancanza, dell'articolo 31.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2500 novies

Opposizione dei creditori

In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Sezione II - Della fusione delle società

Art. 2501

Forme di fusione

La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.

La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2501 bis

Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento

Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.

Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.

La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.

La relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.

Al progetto deve essere allegata una (1) relazione **del soggetto incaricato della revisione legale dei conti** (2) della società obiettivo o della società acquirente.

Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e articolo 2505-bis.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) La parola "una" è stata inserita dall'art. 5, comma 1, lettera ccc), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

(2) Le parole "del soggetto incaricato della revisione legale dei conti" sono state sostituite alle precedenti "della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria" dall'art. 37, comma 31, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68.

Art. 2501 ter

Progetto di fusione

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:

- 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
- 2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
- 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;
- 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
- 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
- 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.

Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione e' pubblicato nel sito Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.

(1)

Tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet (2) del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8. (1) Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 22.6.2012 n. 123, pubblicato in G.U. 3.8.2012 n. 180.

Testo precedente: "Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione."

(2) Le parole "o la pubblicazione nel sito Internet" sono state inserite dall'art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 22.6.2012 n. 123, pubblicato in G.U. 3.8.2012 n. 180.

Art. 2501 quater

Situazione patrimoniale

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione **redige** (1), con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società **ovvero pubblicato sul sito Internet di questa** (2).

La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima **del giorno del deposito o della pubblicazione**

indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma (3). **La situazione patrimoniale non e' richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.** (4)

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) La parola "redige" è stata sostituita alle precedenti "deve redigere" dall'art. 1, comma 2, lett. a), DLgs. 22.6.2012 n. 123, pubblicato in G.U. 3.8.2012 n. 180.

(2) Le parole "ovvero pubblicato sul sito Internet di questa" sono state inserite dall'art. 1, comma 2, lett. a), DLgs. 22.6.2012 n. 123, pubblicato in G.U. 3.8.2012 n. 180.

(3) Le parole "del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma" sono state sostituite alle precedenti "del giorno del deposito indicato nel primo comma" dall'art. 1, comma 2, lett. b), DLgs. 22.6.2012 n. 123, pubblicato in G.U. 3.8.2012 n. 180.

(4) Comma inserito dall'art. 1, comma 2, lett. c), DLgs. 22.6.2012 n. 123, pubblicato in G.U. 3.8.2012 n. 180.

Art. 2501 quinquies

Relazione dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.

L'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione e' depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione. (1)

La relazione di cui al primo comma non e' richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione. (1)

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) Comma inserito dall'art. 1, comma 3, DLgs. 22.6.2012 n. 123, pubblicato in G.U. 3.8.2012 n. 180.

Art. 2501 sexies

Relazione degli esperti

Uno o più esperti per ciascuna società **redigono** (1) una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

- a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
- b) le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a

ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2409-bis e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (2). (3)

In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'articolo 2343.

La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto (4) di ciascuna società partecipante alla fusione. (5)

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) La parola "redigono" è stata sostituita alle precedenti "devono redigere" dall'art. 1, comma 4, lett. a), DLgs. 22.6.2012 n. 123, pubblicato in G.U. 3.8.2012 n. 180.

(2) Periodo sostituito dall'art. 37, comma 32, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68.

Testo precedente: "Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto fra le società di revisione iscritte nell'apposito albo."

(3) Comma sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. ddd), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

Testo precedente: "L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti iscritti nell'albo dei revisori contabili o tra le società di revisione iscritte nell'apposito albo e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto fra le società di revisione."

(4) Le parole "e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto" sono state inserite dall'art. 1, comma 4, lett. b), DLgs. 22.6.2012 n. 123, pubblicato in G.U. 3.8.2012 n. 180.

(5) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, DLgs. 13.10.2009 n. 147, pubblicato in G.U. 31.10.2009 n. 254.

La presente disposizione si applica alle fusioni e alle scissioni i cui progetti, al 15.11.2009, non siano stati approvati dagli organi competenti di alcuna delle società partecipanti alla fusione o alla scissione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto medesimo.

Art. 2501 septies

Deposito di atti

Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, **ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse**, (1) durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:

1) il progetto di fusione **con le relazioni, ove redatte**, (2) indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;

2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale (3);

3) **le situazioni patrimoniali della società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501-quater**,

primo comma, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 2501-quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale (4).

I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. **Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente.** (5) **La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.** (5)

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) Le parole "ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse," sono state inserite dall'art. 1, comma 5, lett. a), DLgs. 22.6.2012 n. 123, pubblicato in G.U. 3.8.2012 n. 180.

(2) Le parole "con le relazioni, ove redatte," sono state sostituite alle precedenti "con le relazioni" dall'art. 1, comma 5, lett. b), DLgs. 22.6.2012 n. 123, pubblicato in G.U. 3.8.2012 n. 180.

(3) Le parole "la revisione legale" sono state sostituite alle precedenti "il controllo contabile" dall'art. 37, comma 33, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68.

(4) Numero sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. c), DLgs. 22.6.2012 n. 123, pubblicato in G.U. 3.8.2012 n. 180.

Testo precedente: "(3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'articolo 2501-quater".

(5) Periodo inserito dall'art. 1, comma 5, lett. d), DLgs. 22.6.2012 n. 123, pubblicato in G.U. 3.8.2012 n. 180.

Art. 2502

Decisione in ordine alla fusione

La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto.

La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all'articolo 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2502 bis

Deposito e iscrizione della decisione di fusione

La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies. Si applica l'articolo 2436.

La decisione di fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies; il deposito va effettuato a norma dell'articolo 2436 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2503

Opposizione dei creditori

La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni

dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione **o alla pubblicazione** (1) prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell'articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.

Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8. (1) Le parole "o alla pubblicazione" sono state inserite dall'art. 1, comma 6, DLgs. 22.6.2012 n. 123, pubblicato in G.U. 3.8.2012 n. 180.

Art. 2503 bis*Obbligazioni*

I possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione possono fare opposizione a norma dell'articolo 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.

Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'articolo 2415.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2504*Atto di fusione*

La fusione deve risultare da atto pubblico.

L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante. Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2504 bis*Effetti della fusione*

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante as-

sumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.

Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.

Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all'articolo 2501-sexies. Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri. (1)

La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8. (1) Periodo inserito dall'art. 23, comma 1, DLgs. 28.12.2004 n. 310, pubblicato in G.U. 30.12.2004 n. 305.

Art. 2504 ter*Divieto di assegnazione di azioni o quote*

La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle società medesime.

La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2504 quater*Invalidità della fusione*

Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2505*Incorporazione di società interamente possedute*

Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies. L'atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, **le disposizioni dell'articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, nonché', quanto alla società' incorporante, quelle dell'articolo 2501-septies** (1).

I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito **o dalla pubblicazione** (2) di cui al terzo comma dell'articolo 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell'articolo 2502.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8. (1) Le parole "le disposizioni dell'articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, nonché', quanto alla società' incorporante, quelle dell'articolo 2501-septies" sono state sostituite alle precedenti "le disposizioni dell'articolo 2501-ter e, quanto alla società' incorporante, anche quelle dell'articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2" dall'art. 1, comma 7, lett. a), DLgs. 22.6.2012 n. 123, pubblicato in G.U. 3.8.2012 n. 180.

(2) Le parole "o dalla pubblicazione" sono state inserite dall'art. 1, comma 7, lett. b), DLgs. 22.6.2012 n. 123, pubblicato in G.U. 3.8.2012 n. 180.

Art. 2505 bis*Incorporazione di società possedute al novanta per cento*

Alla fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni **degli articoli 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies e 2501-septies** (1), qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni **dell'articolo 2501-septies** (2), e che **l'iscrizione o la pubblicazione prevista** (3) dall'articolo 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la società incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata.

Si applica la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2505.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) Le parole "degli articoli 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies e 2501-septies" sono state sostituite alle precedenti "dell'articolo 2501-sexies" dall'art. 1, comma 8, lett. a), DLgs. 22.6.2012 n. 123, pubblicato in G.U. 3.8.2012 n. 180. (2) Le parole "dell'articolo 2501-septies" sono state sostituite alle precedenti "dell'articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2" dall'art. 1, comma 8,

lett. b), DLgs. 22.6.2012 n. 123, pubblicato in G.U. 3.8.2012 n. 180.

(3) Le parole "l'iscrizione o la pubblicazione prevista" sono state sostituite alle precedenti "l'iscrizione prevista" dall'art. 1, comma 8, lett. b), DLgs. 22.6.2012 n. 123, pubblicato in G.U. 3.8.2012 n. 180.

Art. 2505 ter*Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese*

Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2505 quater*Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni*

Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; [...] (1) i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8. (1) Le parole "le disposizioni dell'articolo 2501-sexies possono essere derogate con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione" sono state soppresse dall'art. 1, comma 2, DLgs. 13.10.2009 n. 147, pubblicato in G.U. 31.10.2009 n. 254.

La presente disposizione si applica alle fusioni e alle scissioni i cui progetti, al 15.11.2009, non siano stati approvati dagli organi competenti di alcuna delle società partecipanti alla fusione o alla scissione, ex art. 2, comma 1, DLgs. 13.10.2009 n. 147, pubblicato in G.U. 31.10.2009 n. 254.

Sezione III - Della scissione delle società**Art. 2506***Forme di scissione*

Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.

È consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. È consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa.

La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività.

La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2506 bis*Progetto di scissione*

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati in-

dicati nel primo comma dell'articolo 2501-ter ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro.

Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.

Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.

Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto.

Il progetto di scissione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese ovvero pubblicato sul sito Internet della società' a norma dell'articolo 2501-ter, commi terzo e quarto. (1)

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8. (1) Comma sostituito dall'art. 1, comma 9, DLgs. 22.6.2012 n. 123, pubblicato in G.U. 3.8.2012 n. 180.

Testo precedente: "Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2501-ter."

Art. 2506 ter

Norme applicabili

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies. La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa. **Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione e' depositata. (1)**

Si applica alla scissione l'articolo 2501-sexies; la situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501-quater e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies, non sono richieste (2) quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.

Sono altresì applicabili alla scissione gli articoli 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505 (3), primo e secondo comma, (4) 2505-bis e 2505-ter. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla scissione.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) Periodo inserito dall'art. 27, comma 1, L. 30.10.2014 n. 161, pubblicata in G.U. 10.11.2014 n. 261, S.O. n. 83.

(2) Le parole "la situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501-quater e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies, non sono richieste" sono state sostituite alle precedenti "la relazione ivi prevista non e' richiesta" dall'art. 1, comma 10, lett. a), DLgs. 22.6.2012 n. 123, pubblicato in G.U. 3.8.2012 n. 180.

(3) La parola "2505," è stata inserita dall'art. 24, comma 1, DLgs. 28.12.2004 n. 310, G.U. 30.12.2004 n. 305.

(4) Le parole "primo e secondo comma," sono state inserite dall'art. 1, comma 10, lett. b), DLgs. 22.6.2012 n. 123, pubblicato in G.U. 3.8.2012 n. 180.

Art. 2506 quater

Effetti della scissione

La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dell'articolo 2504-bis.

Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.

Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo X, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, operata dall'art. 6, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Capo XI - Delle società costituite all'estero

Art. 2507

Rapporti con il diritto comunitario

L'interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo XI, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2507 a 2510, operata dall'art. 7, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2508

Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato
Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri.

Ai terzi che hanno compiuto operazioni con le sedi secondarie non può essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede principale.

Le società costituite all'estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari condizioni.

Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall'articolo 2250; devono essere altresì indicati l'ufficio del registro delle imprese presso la quale è iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo XI, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2507 a 2510, operata dall'art. 7, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2509*Società estere di tipo diverso da quelle nazionali*

Le società costituite all'estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società per azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilità degli amministratori.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo XI, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2507 a 2510, operata dall'art. 7, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2509 bis*Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità*

Fino all'adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome della società rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo XI, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2507 a 2510, operata dall'art. 7, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2510*Società con prevalenti interessi stranieri*

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni l'esercizio di determinate attività da parte di società nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.

Note:

Articolo inserito a seguito dell'introduzione del Capo XI, Titolo V, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2507 a 2510, operata dall'art. 7, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici (15) (9)**Capo I - Delle società cooperative (15)****Sezione I - Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente (15)****Art. 2511***Società cooperative*

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice (1).

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs.

17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2511 (Società cooperative) - Le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società cooperative a responsabilità illimitata o limitata, secondo le disposizioni seguenti.”.

(1) Le parole “iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice” sono state inserite dall'art. 10, comma 1, L. 23.7.2009 n. 99, pubblicata in G.U. 31.7.2009 n. 176, S.O. 136.

Art. 2512*Cooperativa a mutualità prevalente*

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2512 (Enti mutualistici) - Gli enti mutualistici diversi dalle società sono regolati dalle leggi speciali.”.

Art. 2513*Criteri per la definizione della prevalenza*

Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

- a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;
- b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico (1);
- c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2513 (Società cooperative a responsabilità illimitata) - Nelle società cooperative a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente e illimitatamente a norma dell'articolo 2541.”.

(1) Le parole “computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico”

sono state inserite dall'art. 25, comma 1, DLgs. 28.12.2004 n. 310, pubblicato in G.U. 30.12.2004 n. 305.

Art. 2514

Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2514 (Società cooperative a responsabilità limitata) - Nelle società cooperative a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni.

L'atto costitutivo può stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della società ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota a norma dell'articolo 2541.”.

Art. 2515

Denominazione sociale

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa.

L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.

[...] (1)

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2515 (Denominazione sociale) - La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa a responsabilità illimitata o di società cooperativa a responsabilità limitata.

L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.”.

(1) Comma abrogato dall'art. 10, comma 5, L. 23.7.2009 n. 99, pubblicata in G.U. 31.7.2009 n. 176, S.O. 136.

Testo precedente: “Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.”.

Art. 2516

Rapporti con i soci

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2516 (Norme applicabili) - Alle società cooperative si applicano in ogni caso le disposizioni riguardanti i conferimenti e le prestazioni accessorie, le assem-

blee, gli amministratori, i sindaci, i libri sociali, il bilancio e la liquidazione delle società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti e con quelle delle leggi speciali.”.

Art. 2517

Enti mutualistici

Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle società.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2517 (Leggi speciali) - Le società cooperative che esercitano il credito, le casse rurali ed artigiane, le società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche e le altre società cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi speciali.”.

Si veda il previgente art. 2512.

Art. 2518

Responsabilità per le obbligazioni sociali

Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2518 (Atto costitutivo) - La società deve costituirsi per atto pubblico.

L'atto costitutivo deve indicare:

- 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
- 2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'oggetto sociale;
- 4) se la società è a responsabilità illimitata o limitata e, in questo caso, se il capitale sociale è ripartito in azioni e l'eventuale responsabilità sussidiaria dei soci;
- 5) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di queste;
- 6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
- 7) le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- 8) le condizioni per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci;
- 9) le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve essere data agli utili residui;
- 10) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroghi alle disposizioni di legge;
- 11) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza sociale;
- 12) il numero dei componenti il collegio sindacale;
- 13) la durata della società;
- 14) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo deve essere a questo allegato.”.

Si veda i previgenti artt. 2513, 2514 e 2541.

Art. 2519

Norme applicabili

Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.

L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci operatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a un milione di euro.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2519 (Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società) - L’atto costitutivo deve essere depositato entro trenta giorni per l’iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio che lo ha ricevuto o degli amministratori, a norma dell’articolo 2330.

Gli effetti dell’iscrizione e della nullità dell’atto costitutivo sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.”.

Si veda il previgente art. 2516.

Art. 2520

Leggi speciali

Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.

La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall’art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2520 (Variabilità dei soci e del capitale) - La variazione del numero delle persone dei soci non importa modificazione dell’atto costitutivo.

Il capitale della società, anche se questa è a responsabilità limitata, non è determinato in un ammontare prestabilito.

Ogni trimestre deve essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese, a cura degli amministratori, un elenco delle variazioni delle persone dei soci a responsabilità illimitata o di quelli che hanno assunto responsabilità per una somma multipla dell’ammontare della propria quota.”.

Si veda il previgente art. 2517.

Sezione II - Della costituzione (15)

Art. 2521

Atto costitutivo

La società deve costituirsi per atto pubblico.

L’atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.

L’atto costitutivo deve indicare:

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
- 2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) la indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci; (1)
- 4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
- 5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- 6) i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- 7) le condizioni per l’eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
- 8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
- 9) le forme di convocazione dell’assemblea, in quanto si derogano alle disposizioni di legge;
- 10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- 11) il numero dei componenti del collegio sindacale;
- 12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
- 13) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell’atto costitutivo.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da

regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell’atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall’art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2521 (Quote ed azioni) - Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a cinquantamila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a venticinque euro. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a cinquecento euro.

Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l’ammontare del capitale, né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.”.

Si veda il previgente art. 2518.

(1) Numero rettificato dal comunicato di errata-corrige pubblicato in G.U. 4.7.2003 n. 153.

Art. 2522

Numero dei soci

Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.

Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata, nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici (1).

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall’art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2522 (Acquisto delle proprie quote o azioni) - L’atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o a rimborsare quote o azioni della società, purché l’acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.”.

(1) Le parole “, nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici” sono state inserite dall’art. 26, comma 1, DLgs. 28.12.2004 n. 310, pubblicato in G.U. 30.12.2004 n. 305.

Art. 2523

Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società

Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dell’articolo 2330. (1)

Gli effetti dell’iscrizione e della nullità sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall’art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2523 (Trasferibilità delle quote e delle azioni) - Le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

L’atto costitutivo può vietare la cessione delle quote o delle azioni con effetto verso la società, salvo in questo caso il diritto del socio di recedere dalla

società.”.

Si veda il previgente art. 2519.

(1) Comma rettificato dal comunicato di errata-corrige pubblicato in G.U. 4.7.2003 n. 153.

Art. 2524

Variabilità del capitale

Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito.

Nelle società cooperative l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'articolo 2528 non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2524 (Mancato pagamento delle quote o delle azioni) - Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2527.”.

Si veda il previgente art. 2520.

Sezione III - Delle quote e delle azioni (15)

Art. 2525

Quote e azioni

Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né per le azioni (1) superiore a cinquecento euro.

Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter.

I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione. Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2525 (Ammissione di nuovi soci) - L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

2. La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

3. Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o dell'azione, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.”.

Si veda il previgente art. 2521.

(1) Le parole “per le azioni” sono state inserite dall'art. 27, comma 1, DLgs. 28.12.2004 n. 310, pubblicato in G.U. 30.12.2004 n. 305.

Art. 2526

Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito

L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi (1) attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.

La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati. (2)

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2526 (Recesso del socio) - La dichiarazione di recesso, nei casi in cui questo è ammesso dalla legge o dall'atto costitutivo, deve essere comunicata con raccomandata alla società e deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori.

Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.”.

(1) Le parole “i diritti patrimoniali o anche amministrativi” sono state sostituite alle precedenti “i diritti di amministrazione o patrimoniali” dall'art. 5, comma 1, lett. fff), DLgs. 6.2.2004 n. 37, pubblicato in G.U. 14.2.2004 n. 37, S.O. n. 24.

(2) Per la corretta interpretazione del presente comma, si veda l'art. 11, comma 3-bis, DL 23.12.2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.2.2014 n. 9.

Art. 2527

Requisiti dei soci

L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. (1)

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2527 (Esclusione del socio) - L'esclusione del socio, qualunque sia il tipo della società, oltre che nel caso indicato nell'articolo 2524, può aver luogo negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, e in quelli stabiliti dall'atto costitutivo.

Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere deliberata dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo lo consente, dagli amministratori, e deve

essere comunicata al socio.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al tribunale. Questo può sospendere l'esecuzione della deliberazione.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.“.

Si veda il previgente art. 2525.

(1) Comma sostituito dall'art. 28, comma 1, DLgs. 28.12.2004 n. 310, pubblicato in G.U. 30.12.2004 n. 305.

Testo precedente: “Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.“.

Art. 2528

Procedura di ammissione e carattere aperto della società

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2528 (Morte del socio) - In caso di morte del socio, salvo che l'atto costitutivo disponga la continuazione della società con gli eredi, questi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.“.

Si veda il previgente art. 2525.

Art. 2529

Acquisto delle proprie quote o azioni

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2529 (Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente) - Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.“.

Si veda il previgente art. 2522.

Art. 2530

Trasferibilità della quota o delle azioni

La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio può recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2530 (Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi) - Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota o dell'azione si è verificato. Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabiliti dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.“.

Si veda il previgente art. 2523.

Art. 2531

Mancato pagamento delle quote o delle azioni

Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2533.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2531 (Creditore particolare del socio) - Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del socio debitore.

2. In caso di proroga della società il creditore particolare del socio può fare opposizione a norma dell'articolo 2307.“.

Si vedano i previgenti artt. 2523 e 2524.

Art. 2532

Recesso del socio

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se

comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2532 (Assemblea) - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni.

Tuttavia nelle società cooperative con partecipazione di persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire a queste più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota o delle azioni, oppure al numero dei loro membri. Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. L'atto costitutivo può determinare le maggioranze necessarie in deroga agli articoli 2368 e 2369.

Il voto può essere dato per corrispondenza, se ciò è ammesso dall'atto costitutivo. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per espressa deliberazione proposta.“

Si veda il previgente art. 2526.

Art. 2533*Esclusione del socio*

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531, può aver luogo:

- 1) nei casi previsti dall'atto costitutivo;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 4) nei casi previsti dall'articolo 2286;
- 5) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2533 (Assemblee separate) - Se la società cooperativa ha non meno di cinquecento soci e svolge la propria attività in più comuni, l'atto costitutivo può stabilire che l'assemblea sia costituita da delegati eletti da assemblee parziali, convocate nelle località nelle quali risiedono non meno di cinquanta soci.

Le assemblee separate devono deliberare sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale, ed in tempo utile perché i delegati da esse eletti possano partecipare a questa assemblea.

I delegati devono essere soci.

Nell'atto costitutivo devono altresì essere stabilite le modalità per la convocazione delle assemblee separate, per la nomina dei delegati all'assemblea generale, nonché per la validità delle deliberazioni delle assemblee separate e di quella generale.

Le stesse disposizioni si applicano alle società cooperative costituite da appartenenti a categorie diverse, in numero non inferiore a trecento, anche se non ricorrono le condizioni indicate nel primo comma.“

Si veda il previgente art. 2527.

Art. 2534*Morte del socio*

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

L'atto costitutivo può prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrino nella parte-

cipazione del socio deceduto.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2534 (Rappresentanza nell'assemblea) - Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro socio e nei casi previsti dall'atto costitutivo. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.“

Si veda il previgente art. 2528.

Art. 2535*Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente*

La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. L'atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2535 (Amministratori e sindaci) - Gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie. Essi devono prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dall'atto costitutivo, salvo che da questo ne siano esonerati. L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori o sindaci siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. Non si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2397.

La nomina di uno o più amministratori o sindaci può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici.

In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei sindaci è riservata all'assemblea dei soci.“

Si vedano i previgenti artt. 2528 e 2529.

Art. 2536*Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi*

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs.

17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2536 (Distribuzione degli utili) - Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici.”.

Si veda il previgente art. 2530.

Art. 2537

Creditore particolare del socio

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2537 (Modificazioni dell'atto costitutivo) - Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applicano le disposizioni dell'art. 2436. Alle deliberazioni che riducono la responsabilità dei soci verso i terzi si applicano le disposizioni dell'art. 2499.”.

Si veda il previgente art. 2531.

Sezione IV - Degli organi sociali (15)

Art. 2538

Assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. (1)

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.

Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.

Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

L'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2538 (Fusione e scissione) - La fusione e la scissione di società cooperative sono regolate dalle disposizioni degli articoli dal 2501 al 2504-decies.”.

Si veda il previgente art. 2532.

(1) Comma rettificato dal comunicato di errata-corrige pubblicato in G.U. 4.7.2003 n. 153.

Art. 2539

Rappresentanza nell'assemblea

Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2539 (Scioglimento) - La società cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'articolo 2448, escluso il n. 4), nonché per la perdita del capitale sociale.”.

Si veda il previgente art. 2534.

Art. 2540

Assemblee separate

L'atto costitutivo delle società cooperative può prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci.

Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche.

L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.

Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative con azioni ammesse alla quotazione in mercati regolamentati. (1)

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2540 (Insolvenza) - Qualora le attività della società, anche se questa è in liquidazione, risultino insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società può disporre la liquidazione coatta amministrativa.

Sono tuttavia soggette al fallimento le società cooperative che hanno per oggetto un'attività commerciale, salve le disposizioni delle leggi speciali.”.

Si veda il previgente art. 2533.

(1) Comma rettificato dal comunicato di errata-corrige pubblicato in G.U. 4.7.2003 n. 153.

Art. 2541

Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari
Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

La assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta. (1) Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa. Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2541 (Responsabilità sussidiaria dei soci) - Nelle cooperative con responsabilità sussidiaria illimitata o limitata dei soci, questi, sia in caso di liquidazione coatta amministrativa sia in caso di fallimento, rispondono per il pagamento dei debiti sociali in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite, secondo un piano di riparto da formarsi dai commissari liquidatori o dal curatore. Nella stessa proporzione si ripartiscono le somme dovute dai soci insolventi. Dopo la chiusura della liquidazione coatta amministrativa o del fallimento, a meno che non sia intervenuto un concordato, resta salva l'azione dei creditori insoddisfatti nei confronti dei singoli soci nei limiti della loro responsabilità sussidiaria.”

(1) Comma rettificato dal comunicato di errata-corrige pubblicato in G.U. 4.7.2003 n. 153.

Art. 2542*Consiglio di amministrazione*

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.

L'amministrazione della società e' affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma. (1)

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

[...] (2)

L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riser-

vata all'assemblea.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2542 (Controllo sulle società cooperative) - Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione stabiliti dalle leggi speciali.”

Si veda il previgente art. 2535.

(1) Comma inserito dall'art. 1, comma 936, lett. b), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62.

(2) Comma abrogato dall'art. 29, comma 1, DLgs. 28.12.2004 n. 310, pubblicato in G.U. 30.12.2004 n. 305.

Testo precedente: “Nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per azioni, l'atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi.”

Art. 2543*Organo di controllo*

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2543 (Gestione commissariale) - In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci e affidare la gestione della società a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità governativa può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.

Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa.”

Art. 2544*Sistemi di amministrazione*

Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409-octies, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409-sexiesdecies agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2544 (Scioglimento per atto dell'autorità) - Le società cooperative, che a giudizio dell'autorità governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese. Le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica.

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori.”.

Art. 2545

Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa

Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

“Art. 2545 (Sostituzione dei liquidatori) - In caso d'irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità governativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.”.

Art. 2545 bis

Diritti dei soci

Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2545 ter

Riserve indivisibili

Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2545 quater

Riserve legali, statutarie e volontarie

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Si veda il previgente art. 2536.

Art. 2545 quinquies

Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori

L'atto costitutivo indica le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.

Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. La condizione (1) non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.

L'atto costitutivo può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:

- a) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526;
- b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.

Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore a un quarto.

Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati. (2)

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) Le parole “La condizione” sono state sostituite alle precedenti “Il divieto” dall'art. 30, comma 1, lett. a), DLgs. 28.12.2004 n. 310, pubblicato in G.U. 30.12.2004 n. 305.

(2) Comma inserito dall'art. 30, comma 1, lett. b), DLgs. 28.12.2004 n. 310, pubblicato in G.U. 30.12.2004 n. 305.

Art. 2545 sexies

Ristorni

L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari. (1)

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) Comma rettificato dal comunicato di errata-corrige pubblicato in G.U. 4.7.2003 n. 153.

Art. 2545 septies*Gruppo cooperativo paritetico*

Il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:

- 1) la durata;
- 2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
- 3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
- 4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;
- 5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune.

La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.

Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo delle società cooperative.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Sezione V - Delle modificazioni dell'atto costitutivo (15)**Art. 2545 octies**

Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente
La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514.

In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive, (1) al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari. (2)

In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. (2)

Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente. (2)

In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione pres-

so la quale è tenuto l'albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio. (2)

L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali. (2)

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) Le parole "un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive," sono state sostituite alle precedenti "il bilancio" dall'art. 31, comma 1, DLgs. 28.12.2004 n. 310, pubblicato in G.U. 30.12.2004 n. 305.

(2) Comma inserito dall'art. 10, comma 8, L. 23.7.2009 n. 99, pubblicata in G.U. 31.7.2009 n. 176, S.O. 136.

Art. 2545 novies*Modificazioni dell'atto costitutivo*

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436.

La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Si vedano i previgenti artt. 2537 e 2538.

Art. 2545 decies*Trasformazione*

Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio.

Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono più di diecimila, l'atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.

All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2545 undecies*Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione*

La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistente alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. (1)

Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'im-

presa.

L'assemblea non può procedere alla deliberazione di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni. (2)

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

(1) Comma rettificato dal comunicato di errata-corrige pubblicato in G.U. 4.7.2003 n. 153.

(2) Comma inserito dall'art. 32, comma 1, DLgs. 28.12.2004 n. 310, pubblicato in G.U. 30.12.2004 n. 305.

Art. 2545 duodecies

Scioglimento

La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Si veda il previgente art. 2539.

Art. 2545 terdecies

Insolvenza (1)

In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento.

La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Si veda il previgente art. 2540.

(1) Si veda il DM 3.11.2016 Ministero dello Sviluppo economico, pubblicato in G.U. 5.12.2016 n. 284.

Sezione VI - Dei controlli (15)

Art. 2545 quaterdecies

Controllo sulle società cooperative

Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Si veda il previgente art. 2542.

Art. 2545 quinquiesdecies

Controllo giudiziario

I fatti previsti dall'articolo 2409 possono essere denunciati al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle società cooperative che hanno più di tremila soci, da un ventesimo dei soci.

Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche all'autorità di vigilanza.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l'autorità di vigilanza, dichiara improcedibile il ri-

corso se per i medesimi fatti sia stato già nominato un ispettore o un commissario dall'autorità di vigilanza.

L'autorità di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per i medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore giudiziario.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Art. 2545 sexiesdecies

Gestione commissariale

In caso di **gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi** (1) delle società cooperative, l'autorità di vigilanza (2) può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.

Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità di vigilanza (2).

Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti **di cui al quarto comma** (3)

Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati. (4)

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Si veda il previgente art. 2543.

(1) Le parole "gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi" sono state sostituite alle precedenti "irregolare funzionamento" dall'art. 1, comma 936, lett. c), n. 1), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62.

(2) Le parole "di vigilanza" sono state sostituite alla precedente "governativa" dall'art. 33, comma 1, DLgs 28.12.2004 n. 310, pubblicato in G.U. 30.12.2004 n. 305.

(3) Le parole "di cui al quarto comma" sono state sostituite alle precedenti "di cui ai commi precedenti" dall'art. 1, comma 936, lett. c), n. 2), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62.

(4) Comma inserito dall'art. 1, comma 936, lett. c), n. 3), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62.

Art. 2545 septiesdecies

Scioglimento per atto dell'autorità (1)

L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione. Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Si veda il previgente art. 2544.

(1) Si veda il DM 3.11.2016 Ministero dello Sviluppo economico, pubblicato in G.U. 5.12.2016 n. 284.

Art. 2545 duodevicies

Sostituzione dei liquidatori

In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità di vigilanza (1) può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.

Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità di vigilanza (1) formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.

Note:

Articolo inserito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8. Si veda il previgente art. 2545.

(1) Le parole "di vigilanza" sono state sostituite alla precedente "governativa" dall'art. 34, comma 1, DLgs. 28.12.2004 n. 310, pubblicato in G.U. 30.12.2004 n. 305.

Capo II - Delle mutue assicuratrici (15)

Art. 2546

Nozione

Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.

I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo. Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'articolo 2548.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2546 (Nozione) - Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.

I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.

Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'articolo 2548."

Art. 2547

Norme applicabili

Le società di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull'esercizio dell'assicurazione, e sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative, in quanto compatibili con la loro natura.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2547 (Norme applicabili) - 1. Le società di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull'esercizio dell'assicurazione, e sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la loro natura."

Art. 2548

Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia

L'atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio.

L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento.

I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.

Note:

Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo VI, Libro V del codice civile, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, operata dall'art. 8, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.

Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:

"Art. 2548 (Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia) - L'atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio.

L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento.

I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati. Si veda il previgente art. 2545."

Titolo VII - Dell'associazione in partecipazione

Art. 2549

Nozione

Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro. (1)

[...] (2)

Note:

(1) Comma sostituito dall'art. 53, comma 1, lett. a), DLgs. 15.6.2015 n. 81, pubblicato in G.U. 24.6.2015 n. 144, S.O. n. 34.

Testo precedente: "Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato".

Per l'applicabilità della disposizione di cui al presente comma, si veda il successivo comma 2.

In precedenza, il comma era stato inserito dall'art. 1, comma 28, L. 28.6.2012 n. 92, pubblicata in G.U. 3.7.2012 n. 153, S.O. n. 136.

(2) Comma abrogato dall'art. 53, comma 1, lett. b), DLgs. 15.6.2015 n. 81, pubblicato in G.U. 24.6.2015 n. 144, S.O. n. 34.

Testo precedente: "Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, li-

mitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento."

Per l'applicabilità della disposizione di cui al presente comma, si veda il successivo comma 2.

In precedenza, il comma era stato inserito dall'art. 1, comma 28, L. 28.6.2012 n. 92, come da ultimo modificata dall'art. 7, comma 5, lett. a), n. 2-bis), DL 28.6.2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 99.

Art. 2550

Pluralità di associazioni

Salvo patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

Art. 2551

Diritti ed obbligazioni dei terzi

I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.

Art. 2552

Diritti dell'associante e dell'associato

La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante. Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta.

In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.

Art. 2553

Divisione degli utili e delle perdite

Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto.

Art. 2554

Partecipazione agli utili e alle perdite

Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'articolo 2102.

Titolo VIII - Dell'azienda

Capo I - Disposizioni generali

Art. 2555

Nozione

L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Art. 2556

Imprese soggette a registrazione

Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la partico-

lare natura del contratto.

I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.

Art. 2557

Divieto di concorrenza

Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.

Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento. Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.

Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.

Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.

Art. 2558

Successione nei contratti

Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.

Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.

Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.

Art. 2559

Crediti relativi all'azienda ceduta

La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.

Art. 2560

Debiti relativi all'azienda ceduta

L'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente della azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

Art. 2561

Usufrutto dell'azienda

L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue.

Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione

e degli impianti e le normali dotazioni di scorte. Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'articolo 1015. La differenza tra le consistenze di inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto.

Art. 2562

Affitto dell'azienda

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell'azienda.

Capo II - Della ditta e dell'insegna

Art. 2563

Ditta

L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta.

La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dall'articolo 2565.

Art. 2564

Modificazione della ditta

Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.

Per le imprese commerciali l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.

Art. 2565

Trasferimento della ditta

La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda. Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la ditta non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante.

Nella successione nell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria.

Art. 2566

Registrazione della ditta

Per le imprese commerciali, l'ufficio del registro delle imprese deve rifiutare l'iscrizione della ditta, se questa non è conforme a quanto è prescritto dal secondo comma dell'articolo 2563 o, trattandosi di ditta derivata, se non è depositata copia dell'atto in base al quale ha avuto luogo la successione nell'azienda.

Art. 2567

Società

La ragione sociale e la denominazione delle società sono regolate dai titoli V e VI di questo libro.

Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell'articolo 2564.

Art. 2568

Insegna

Le disposizioni del primo comma dell'articolo 2564 si applicano all'insegna.

Capo III - Del marchio

Art. 2569

Diritto di esclusività

Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'articolo 2571.

Art. 2570

Marchi collettivi

I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.

Art. 2571

Preuso

Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso.

Art. 2572

Divieto di soppressione del marchio

Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore.

Art. 2573

Trasferimento del marchio

Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda.

Art. 2574

Leggi speciali

Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti di trasferimento dei medesimi, nonché gli effetti della registrazione sono stabiliti dalle leggi speciali.

Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali

Capo I - Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche

Art. 2575

Oggetto del diritto

Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Art. 2576

Acquisto del diritto

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressio-

ne del lavoro intellettuale.

Art. 2577

Contenuto del diritto

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.

L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Art. 2578

Progetti di lavori

All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Art. 2579

Interpreti ed esecutori

Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.

Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.

Art. 2580

Soggetti del diritto

Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.

Art. 2581

Trasferimento dei diritti di utilizzazione

I diritti di utilizzazione sono trasferibili.

Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto.

Art. 2582

Ritiro dell'opera dal commercio

L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riproduzione, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.

Questo diritto è personale e intransmissibile.

Art. 2583

Leggi speciali

L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro

durata sono regolati dalle leggi speciali.

Capo II - Del diritto di brevetto per invenzioni industriali

Art. 2584

Diritto di esclusività

Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.

Art. 2585

Oggetto del brevetto

Possano costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali il metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.

In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.

Art. 2586

Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione

Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo.

[...] (1)

Note:

(1) Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, DLgs. 19.3.1996 n. 198, pubblicato in G.U. 15.4.1996 n. 88, S.O. n. 64.

Testo precedente: "Se il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purché questo possa formare oggetto di brevetto".

Art. 2587

Brevetto dipendente da brevetto altrui

Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella d'invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2588

Soggetti del diritto

Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.

Art. 2589

Trasferibilità

I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.

Art. 2590

Invenzione del prestatore di lavoro

Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.

I diritti e gli obblighi delle parti relative all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali.

Art. 2591*Rinvio alle leggi speciali*

Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

Capo III - Del diritto di brevetto per modelli di utilità e di registrazione per disegni e modelli

Art. 2592*Modelli di utilità*

Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un'invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.

Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

Art. 2593*Modelli e disegni*

Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un nuovo disegno o modello destinato a dare a determinate categorie di prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee o di colori, ha il diritto esclusivo di attuare il disegno o il modello, di disporne e di far commercio dei prodotti in cui il disegno o il modello è attuato.

Art. 2594*Norme applicabili*

Ai diritti di brevetto contemplati in questo capo si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590.

Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

Titolo X - Della disciplina della concorrenza e dei consorzi

Capo I - Della disciplina della concorrenza**Sezione I - Disposizioni generali****Art. 2595***Limiti legali della concorrenza*

La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge [e dalle norme corporative] (1).

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2596*Limiti contrattuali della concorrenza*

Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni.

Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio.

Art. 2597*Obbligo di contrattare nel caso di monopolio*

Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento.

Sezione II - Della concorrenza sleale

Art. 2598*Atti di concorrenza sleale*

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente ;
- 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Art. 2599*Sanzioni*

La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti.

Art. 2600*Risarcimento del danno*

Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza.

Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.

Art. 2601*Azione delle associazioni professionali*

Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano la categoria. (1)

Note:

(1) Il riferimento alle associazioni professionali è privo di oggetto per effetto della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste disposta con DLgs.Lgt. 23.11.1944 n. 369.

Capo II - Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi

Sezione I - Disposizioni generali**Art. 2602***Nozione e norme applicabili*

Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi specia-

li.

Art. 2603*Forma e contenuto del contratto*

Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità. Esso deve indicare:

- 1) l'oggetto e la durata del consorzio;
- 2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
- 3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
- 4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
- 5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
- 6) i casi di recesso e di esclusione;
- 7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.

Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia.

Art. 2604*Durata del consorzio*

In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni.

Art. 2605*Controllo sull'attività dei singoli consorziati*

I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 2606*Deliberazioni consortili*

Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.

Art. 2607*Modificazioni del contratto*

Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.

Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità.

Art. 2608*Organi preposti al consorzio*

La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è regolata dalle norme sul mandato.

Art. 2609*Recesso ed esclusione*

Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.

Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso.

Art. 2610*Trasferimento dell'azienda*

Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.

Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio.

Art. 2611*Cause di scioglimento*

Il contratto di consorzio si scioglie:

- 1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
- 3) per volontà unanime dei consorziati;
- 4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'articolo 2606, se sussiste una giusta causa;
- 5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;
- 6) per le altre cause previste nel contratto.

Sezione II - Dei consorzi con attività esterna**Art. 2612***Iscrizione nel registro delle imprese*

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede.

L'estratto deve indicare:

- 1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;
- 2) il cognome e il nome dei consorziati;
- 3) la durata del consorzio;
- 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
- 5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.

Art. 2613*Rappresentanza in giudizio*

I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone.

Art. 2614*Fondo consortile*

I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Art. 2615

Responsabilità verso i terzi

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

Art. 2615 bis*Situazione patrimoniale*

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese.

Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli articoli 2621 n.1, e 2626.

Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione.

Sezione II bis - Società consortili (16)**Art. 2615 ter***Società consortili (1)*

Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.

In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.

Note:

(1) Articolo inserito a seguito dell'introduzione della Sezione II bis, Capo II, Titolo X, Libro V del codice civile, costituito dal presente articolo, operata dall'art. 4, L. 10.5.1976 n. 377, pubblicata in G.U. 7.6.1976 n. 148.

Sezione III - Dei consorzi obbligatori**Art. 2616***Costituzione*

Con provvedimento dell'autorità governativa, [sentite le corporazioni interessate] (1), può essere disposta, anche per zone determinate, la costituzione di consorzi obbligatori fra esercenti lo stesso ramo o rami simili di attività economica, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell'organizzazione della produzione.

Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, possono essere trasformati in obbligatori i consorzi costituiti volontariamente.

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2617*Consorzi per l'ammasso dei prodotti agricoli*

Quando la legge prescrive l'ammasso di determinati prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi è fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali.

Sezione IV - Dei controlli dell'autorità governativa**Art. 2618***Approvazione del contratto consortile*

I contratti previsti nel presente capo, se sono tali da influire sul mercato generale dei beni in essi contemplati, sono soggetti ad approvazione da parte dell'autorità governativa, [sentite le corporazioni interessate] (1).

Note:

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9.8.1943 n. 721.

Art. 2619*Controllo sull'attività del consorzio*

L'attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa.

Quando l'attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui è stato costituito, l'autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso.

Art. 2620*Estensione delle norme di controllo alle società*

Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle società che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'articolo 2602.

L'autorità governativa può sempre disporre lo scioglimento della società, quando la costituzione di questa non abbia avuto l'approvazione prevista nell'articolo 2618.

Titolo XI - Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati (17)**Capo I - Delle falsità (17)****Art. 2621***False comunicazioni sociali (1)*

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Note:

(1) Articolo sostituito dall'art. 9, comma 1, L. 27.5.2015 n. 69, pubblicata in G.U. 30.5.2015 n. 124.

Testo precedente: "Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile

la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.“.

Per le precedenti modifiche si vedano:

- l'art. 30, comma 1, L. 28.12.2005 n. 262, pubblicata in G.U. 28.12.2005 n. 301, S.O. n. 208;

- l'art. 1, comma 1, DLgs. 11.4.2002 n. 61, pubblicato in G.U. 15.4.2002 n. 88.

Art. 2621 bis

Fatti di lieve entità (1)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Note:

(1) Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, L. 27.5.2015 n. 69, pubblicata in G.U. 30.5.2015 n. 124.

Art. 2621 ter

Non punibilità per particolare tenuità (1)

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Note:

(1) Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, L. 27.5.2015 n. 69, pubblicata in G.U. 30.5.2015 n. 124.

Art. 2622

False comunicazioni sociali delle società quotate (1)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equipa-

rate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Note:

(1) Articolo sostituito dall'art. 11, comma 1, L. 27.5.2015 n. 69, pubblicata in G.U. 30.5.2015 n. 124.

Testo precedente: “Art. 2622 (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.“.

Per le precedenti modifiche si vedano:

- l'art. 30, comma 2, L. 28.12.2005 n. 262, pubblicata in G.U. 28.12.2005 n. 301, S.O. n. 208;

l'art. 1, comma 1, DLgs. 11.4.2002 n. 61, pubblicato in G.U. 15.4.2002 n. 88.

Art. 2623

[Falso in prospetto] (1)

[...]

Note:

(1) Articolo abrogato dall'art. 34, comma 2, L. 28.12.2005 n. 262, pubblicata in G.U. 28.12.2005 n. 301, S.O. n. 208.

Testo precedente: "Art. 2623 (Falso in prospetto). - Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni."

In precedenza, l'articolo era stato sostituito a seguito della modifica del Titolo XI, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 11.4.2002 n. 61, pubblicato in G.U. 15.4.2002 n. 88.

Art. 2624

[Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione] (1)

[...]

Note:

(1) Articolo abrogato dall'art. 37, comma 34, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68.

Testo precedente: "(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). - I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni."

In precedenza, l'articolo era stato sostituito a seguito della modifica del Titolo XI, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 11.4.2002 n. 61, pubblicato in G.U. 15.4.2002 n. 88.

Art. 2625

Impedito controllo (1)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo [...] (2) legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali (3), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (4)

Note:

(1) Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo XI, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 11.4.2002 n. 61, pubblicato in G.U. 15.4.2002 n. 88.

(2) Le parole "o di revisione" sono state soppresse dall'art. 37, comma 35, lett. a), DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68.

(3) Le parole "o ad altri organi sociali" sono state sostituite alle precedenti "o ad altri organi sociali o alle società di revisione" dall'art. 37, comma 35, lett. b), DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68.

(4) Comma inserito dall'art. 39, comma 2, lett. a), L. 28.12.2005 n. 262, pubblicata in G.U. 28.12.2005 n. 301, S.O. n. 208.

Capo II - Degli illeciti commessi dagli amministratori (17)

Art. 2626

Indebita restituzione dei conferimenti (1)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli,

sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Note:

(1) Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo XI, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 11.4.2002 n. 61, pubblicato in G.U. 15.4.2002 n. 88.

Art. 2627

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (1)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Note:

(1) Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo XI, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 11.4.2002 n. 61, pubblicato in G.U. 15.4.2002 n. 88.

Art. 2628

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (1)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Note:

(1) Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo XI, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 11.4.2002 n. 61, pubblicato in G.U. 15.4.2002 n. 88.

Art. 2629

Operazioni in pregiudizio dei creditori (1)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Note:

(1) Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo XI, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 11.4.2002 n. 61, pubblicato in G.U. 15.4.2002 n. 88.

Capo III - Degli illeciti commessi mediante omissione (17)

Art. 2629 bis

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (1)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati ita-

liani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (3), che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e' punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla societa' o a terzi.

Note:

(1) Articolo inserito dall'art. 31, comma 1, L. 28.12.2005 n. 262, pubblicata in G.U. 28.12.2005 n. 301, S.O. n. 208.

(2) Le parole "del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209" sono state sostituite alle precedenti "della legge 12 agosto 1982, n. 576" dall'art. 6, comma 1, DLgs. 29.12.2006 n. 303, pubblicato in G.U. 10.1.2007 n. 7, S.O. n. 5.

(3) Il DLgs. 21.4.1993 n. 124 è stato abrogato dall'art. 21, comma 8, DLgs. 5.12.2005 n. 252, pubblicato in G.U. 13.12.2005 n. 289, a decorrere dall'1.1.2007, ai sensi e con i limiti indicati nell'art. 23 dello stesso DLgs. n. 252/2005, recante l'attuale "Disciplina delle forme pensionistiche complementari", cui occorre oggi fare riferimento per l'individuazione dei soggetti sottoposti a vigilanza di cui al presente articolo.

Art. 2630

Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi (1)
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una societa' o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo.

Note:

(1) Articolo sostituito dall'art. 9, comma 5, L. 11.11.2011 n. 180, pubblicata in G.U. 14.11.2011 n. 265, in vigore dal 15.11.2011.

testo precedente: "Art. 2630 (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi). - Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una societa' o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo."

Per le precedenti modifiche si vedano:

- l'art. 42, comma 2, L. 7.7.2009 n. 88, pubblicata in G.U. 14.7.2009 n. 161, S.O. n. 110, in vigore dal 29.7.2009;

- l'art. 1, comma 1, DLgs. 11.4.2002 n. 61, pubblicato in G.U. 15.4.2002 n. 88.

Art. 2631

Omessa convocazione dell'assemblea (1)

Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci. La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un ter-

zo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.

Note:

(1) Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo XI, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 11.4.2002 n. 61, pubblicato in G.U. 15.4.2002 n. 88.

Capo IV - Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali (17)

Art. 2632

Formazione fittizia del capitale (1)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della societa' nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

Note:

(1) Articolo sostituito dall'art. 111-quinquies, R.D. 30.3.1942 n. 318, come da ultimo modificato dall'art. 9, DLgs. 17.1.2003 n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Testo precedente: "Art. 2632 (Formazione fittizia del capitale) - Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della societa' mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della societa' nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."

In precedenza l'articolo era stato sostituito a seguito della modifica del Titolo XI, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 11.4.2002 n. 61, pubblicato in G.U. 15.4.2002 n. 88.

Art. 2633

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (1)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Note:

(1) Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo XI, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 11.4.2002 n. 61, pubblicato in G.U. 15.4.2002 n. 88.

Art. 2634

Infedeltà patrimoniale (1)

Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della societa', al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla societa' un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

In ogni caso non è ingiusto il profitto della societa' collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.

Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.

Note:

(1) Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo XI, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 11.4.2002 n. 61, pubblicato in G.U. 15.4.2002 n. 88.

Art. 2635*Corruzione tra privati (1)*

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di societa' o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilita' non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della societa' o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. (2)

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilita' non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, e' punito con le pene ivi previste. (3)

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

[...] (4)

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non puo' essere inferiore al valore delle utilita' date, promesse o offerte (5). (6)

Note:

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 76, L. 6.11.2012 n. 190, pubblicata in G.U. 13.11.2012 n. 265.

Testo precedente: "Art. 2635 (Infedelta' a seguito di dazione o promessa di utilita'). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilita', compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla societa', sono puniti con la reclusione sino a tre anni.

La stessa pena si applica a chi da' o promette l'utilita'.

La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Si procede a querela della persona offesa."

Per le precedenti modifiche si vedano:

- l'art. 37, comma 36, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68;

- l'art. 15, comma 1, lett. b), L. 28.12.2005 n. 262, pubblicata in G.U. 28.12.2005 n. 301, S.O. n. 208;

- l'art. 1, comma 1, DLgs. 11.4.2002 n. 61, pubblicato in G.U. 15.4.2002 n. 88.

(2) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), DLgs. 15.3.2017 n. 38, pubblicato in G.U. 30.3.2017 n. 75.

Testo precedente: "Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilita', per se' o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', cagionando nocumento alla societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni."

(3) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), DLgs. 15.3.2017 n. 38, pubblicato in G.U. 30.3.2017 n. 75.

Testo precedente: "Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle persone indicate nel primo e nel secondo comma e' punito con le pene ivi previste."

(4) Comma abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. a), L. 9.1.2019 n. 3, pubblicata in G.U. 16.1.2019 n. 13.

Testo precedente: "Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi."

(5) Le parole "utilita' date, promesse o offerte" sono state sostituite alle precedenti "utilita' date o promesse" dall'art. 3, comma 1, lett. c), DLgs. 15.3.2017 n. 38, pubblicato in G.U. 30.3.2017 n. 75.

(6) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, DLgs. 29.10.2016 n. 202, pubblicato in G.U. 9.11.2016 n. 262.

Art. 2635 bis*Istigazione alla corruzione tra privati (1)*

Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi un'attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinche' compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedelta', soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilita', per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', qualora la sollecitazione non sia accettata.

[...] (2)

Note:

(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, DLgs. 15.3.2017 n. 38, pubblicato in G.U. 30.3.2017 n. 75.

(2) Comma abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. b), L. 9.1.2019 n. 3, pubblicata in G.U. 16.1.2019 n. 13.

Testo precedente: "Si procede a querela della persona offesa."

Art. 2635 ter*Pene accessorie (1)*

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia gia' stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

Note:

(1) Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, DLgs. 15.3.2017 n. 38, pubblicato in G.U. 30.3.2017 n. 75.

Art. 2636*Illecita influenza sull'assemblea (1)*

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Note:

(1) Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo XI, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 11.4.2002 n. 61, pubblicato in G.U. 15.4.2002 n. 88.

Art. 2637*Aggiotaggio (1)*

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere ope-

razioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, (2) ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Note:

(1) Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo XI, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 11.4.2002 n. 61, pubblicato in G.U. 15.4.2002 n. 88.

(2) Le parole "strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato," sono state sostituite alle precedenti "strumenti finanziari, quotati o non quotati," dall'art. 9, comma 4, L. 18.4.2005 n. 62, pubblicata in G.U. 27.4.2005 n. 96, S.O. n. 76.

Art. 2638*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (1)*

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, (2) i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, (2) i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (3)

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza. (4)

Note:

(1) Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo XI, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 11.4.2002 n. 61, pubblicato in G.U. 15.4.2002 n. 88.

(2) Le parole "i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari," sono state inserite dall'art. 15, comma 1, lett. c), L. 28.12.2005 n. 262, pubblicata in G.U. 28.12.2005 n. 301, S.O. n. 208.

(3) Comma inserito dall'art. 39, comma 2, lett. c), L. 28.12.2005 n. 262, pubblicata in G.U. 28.12.2005 n. 301, S.O. n. 208.

(4) Comma inserito dall'art. 101, comma 1, DLgs. 16.11.2015 n. 180, pubblicata in G.U. 16.11.2015 n. 267.

Art. 2639*Estensione delle qualifiche soggettive (1)*

Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

Note:

(1) Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo XI, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 11.4.2002 n. 61, pubblicato in G.U. 15.4.2002 n. 88.

Art. 2640*Circostanza attenuante (1)*

Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità la pena è diminuita.

Note:

(1) Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo XI, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 11.4.2002 n. 61, pubblicato in G.U. 15.4.2002 n. 88.

Art. 2641*Confisca (1)*

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

Note:

(1) Articolo sostituito a seguito della modifica del Titolo XI, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 11.4.2002 n. 61, pubblicato in G.U. 15.4.2002 n. 88.

Art. 2642*[Comunicazione delle sentenze di condanna] (1)*

[...]

Note:

(1) Articolo abrogato a seguito della modifica del Titolo XI, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 11.4.2002 n. 61, pubblicato in G.U. 15.4.2004 n. 88.